

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **25**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LOMBARDIA (Anno 2009)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Lombardia

Trasmessa alla Presidenza il 10 settembre 2010

PAGINA BIANCA

Sommario

Premessa	5
Introduzione	7

Relazione

1. Assetto istituzionale	19
- 1.1 - Considerazioni generali	
- 1.2 - Accesso agli atti e procedimento amministrativo	
- 1.3 - Vigilanza e controllo sugli enti locali	
- 1.4 - Atti, documenti e registri pubblici	
- 1.5 - Servizi pubblici	
2. Ordinamento personale pubblico	29
- 2.1 - In generale	
- 2.2 - Personale pubblico	
3. Ordinamento finanziario.....	37
- 3.1 - In generale	
- 3.2 - Cartelle esattoriali e riscossione coattiva	
- 3.3 - Tributi e canoni locali	
4. Territorio.....	49
- 4.1 - Edilizia privata	
- 4.2 - Urbanistica	
- 4.3 - Lavori pubblici	
- 4.4 - Atti, documenti e registri pubblici	
- 4.5 - Edilizia residenziale pubblica	
5. Ambiente.....	57
6. Sicurezza sociale.....	59
- 6.1 - Invalidità civile	
- 6.2 - Previdenza	

7. Sanità e Igiene.....	71
- 7.1 - Gli uffici di pubblica tutela e il Difensore civico	
- 7.2 - Tempi di attesa	
- 7.3 - Assistenza sanitaria a cittadini stranieri	
- 7.4 - Scelta del medico di base	
- 7.5 - Ausilii	
- 7.6 - Esenzione dalla spesa sanitaria delle vittime di atti di terrorismo	
8. Istruzione, Cultura, Informazione	89
- 8.1 - Assistenza scolastica	
- 8.2 - Istruzione	
9. Garante dei detenuti.....	95
Considerazioni conclusive	99
Tavole	69
Appendice	113
Difensori civici della Lombardia.....	115
Coordinamento dei Difensori civici regionali delle Province autonome	139
l. r. 7/80 - istituzione del Difensore civico regionale lombardo	151
l. r. Garante del contribuente	157
l. r. Garante dei detenuti	169
Reg. reg. Garante dei detenuti	177
D.Lgs. 267/00 - commissario ad acta	181
L. 241/90 - accesso agli atti.....	183
L. 104/92 - persone handicappate	191

Signore,
Signori,

anche nel 2009, come meglio analizzato nella relazione, l'attività del Difensore civico regionale ha registrato un buon incremento, sia per quanto riguarda i semplici contatti con gli utenti, sia, e soprattutto, per quanto riguarda le pratiche avviate.

Ciò è certamente dovuto sia alla migliorata accessibilità al sito internet, che grazie al proprio dominio www.difensorecivico.lombardia.it si presenta come prima opzione nei maggiori motori di ricerca, sia alla diffusione del materiale promozionale in diversi uffici pubblici.

Molto però è dovuto al lavoro svolto da tutto l'ufficio, con serietà e costanza, senza grandi clamori, e sempre nel rispetto delle competenze che la legge assegna al Difensore civico.

Lavoro che nel 2009 si è concretizzato, oltre che nella consueta trattazione delle istanze, nell'elaborare e mettere a punto la nuova procedura informatica per la gestione completamente informatizzata dell'attività dell'ufficio del Difensore civico: Di.As.Pro.

L'utilizzo di questa nuova procedura è una tra le risposte efficaci per coronare il raggiungimento di uno degli obiettivi più ambiziosi che si pone chi presta la propria attività alla Pubblica amministrazione: utilizzare la tecnologia al servizio della trasparenza e al servizio dei cittadini.

Ciò equivale all'utilizzare la tecnologia come strumento di democrazia, sburocratizzando le procedure, semplificando i rapporti tra P.A. e cittadino, permettendogli di conoscere in ogni istante il contenuto dei documenti che lo riguardano e di seguire l'iter delle proprie richieste e addirittura, volendo, -questo sarà il passo successivo- senza dover chiedere l'intermediazione di un funzionario, ma potendo consultare direttamente la propria pratica via Web.

Questo è l'aspetto che il cittadino utente può sperimentare in prima persona, accedendo liberamente alle informazioni.

Non va certamente sottovalutato l'ulteriore aspetto positivo della dematerializzazione (che insieme alla trasparenza è uno degli obiettivi perseguiti dal piano del Ministero della Pubblica amministrazione e innovazione e-government 2012) con la drastica riduzione dei flussi cartacei e il risparmio che si produrrà, non solo dalla riduzione dell'utilizzo di carta, ma ad esempio anche nel risparmio di spese postali, di attrezzature fax, stampanti; nella razionalizzazione logistica - la carta va stoccatà in qualche luogo prima dell'utilizzo, le innumerevoli copie di documenti vanno archiviate, quelli che non servono devono esser smaltiti; nella diminuzione dei tempi di espletamento delle pratiche da parte del personale evitando di gravare un'istanza anche dei numerosi passaggi che fisicamente un documento deve compiere. Riflettendoci, potremmo trovare numerose altre voci di risparmio.

L’Ufficio del Difensore civico ha, per sua vocazione, e non potrebbe essere altrimenti, un’impostazione di lavoro già orientata alla trasparenza, alla condivisione delle informazioni alla partecipazione al procedimento amministrativo e pertanto la portata indiscutibilmente innovativa di questa nuova procedura di gestione potrebbe non essere valutata in pieno. Si può però provare ad immaginare le svariate possibilità di applicazione in settori tradizionalmente più “chiusi” e complessi, sia interni all’amministrazione, ad esempio il personale, o esterni come l’Inps e a quanto ciò possa davvero contribuire alla crescita di una pubblica amministrazione più trasparente, più efficiente e più economica, in una parola più democratica.


Donato Giordano

Difensore Civico della Lombardia e
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

L'attività dell'Ufficio in generale


Nel corso dell'anno 2009 l'Ufficio per il D.C. ha registrato 3.538 contatti con cittadini ripartiti come segue:

TAV. 1 - Monitoraggio contatti 2009		
Descrizione	Q.	%
Contatto con funzionario	651	18,4
Informazioni su istanza	456	12,89
Informazioni su Difensore civico	379	10,71
Informazioni su competenze dell'organo	818	23,12
Punto informazioni	146	4,13
Formalizzati	1.088	30,75
Totale	3.538	100,00



con un decremento di 367, pari al 13%, nei contatti telefonici ed un incremento di 315, pari al 40%, nei contatti formalizzati.

TAV. 2 - Raffronto contatti 2008 - 2009			
	2008	2009	%
Contatti non formalizzati	2817	2450	-13
Contatti formalizzati	773	1.088	-40.75



L'aumento complessivo del numero dei contatti, ed in particolare di quelli formalizzati, dimostra tanto una maggiore affermazione e una maggiore conoscenza della difesa civica, quanto l'efficacia delle azioni di promozione della difesa civica regionale (nuovo sito, brochure, etc.).



Qui di seguito ci si occupa in particolare dei contatti formalizzati, ossia di quei contatti che hanno originato l'apertura di una pratica. Per quanto riguarda i contatti non formalizzati si può rilevare che circa il 30% (pari a 117) di essi riguardano i funzionari e che poco meno della metà di essi attiene ad una pratica formalizzata in corso: il dato è sostanzialmente costante, nel tempo.

Le istanze formalizzate nel corso dell'anno sono state 1.088, cioè 315 in più rispetto all'anno passato, mentre le istanze in corso di trattazione, cioè originate

nell'anno o in anni precedenti sono state 432, cioè 19 in meno rispetto all'anno precedente: l'Ufficio perciò ha trattato complessivamente 1520 pratiche formalizzate, cioè 299 in più rispetto al 2008.

**TAV. 3 - Movimento pratiche per settore:
pratiche nuove 2009**


Cod.	Settore	P.N.	% P.N.
1	Assetto istituzionale	118	10,85
2	Ordinamento personale pubblico	35	3,22
3	Ordinamento finanziario	156	14,34
4	Territorio	171	15,72
5	Ambiente	177	16,27
6	Sicurezza sociale	122	11,21
7	Sanità e igiene	91	8,36
8	Istruz., cult. Informaz.	105	9,65
9	Agricoltura	1	0,09
10	Industria	1	0,09
11	Terziario	13	1,19
12	Lavoro	33	3,03
13	Rapporti privati	26	2,39
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00
15	Oggetto da definire	12	1,10
16	Tutela dei detenuti	27	2,48
Totali		1088	100,00


TAV. 3 - Movimento pratiche per settore: pratiche nuove 2009**TAV. 3 - Movimento pratiche per settore: Pratiche nuove 2009**

**TAV. 4 - Movimento pratiche per settore:
Pratiche in corso 2009**

Cod.	Settore	P.C.	% P.C.
1	Assetto istituzionale	43	9,95
2	Ordinamento personale pubblico	25	5,79
3	Ordinamento finanziario	31	7,18
4	Territorio	110	25,46
5	Ambiente	69	15,97
6	Sicurezza sociale	57	13,19
7	Sanità e igiene	60	13,89
8	Istruz., cult. Informaz.	15	3,47
9	Agricoltura	2	0,46
10	Industria	1	0,23
11	Terziario	2	0,46
12	Lavoro	8	1,85
13	Rapporti privati	1	0,23
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00
15	Oggetto da definire	4	0,93
16	Tutela dei detenuti	4	0,93
Totali		432	100,00

Tav. 4- Movimento pratiche per settore: pratiche in corso 2009





In primo luogo, si intende mettere a raffronto il complesso dell'attività svolta dall'Ufficio nel corso del 2009 con l'anno precedente e con l'intiera attività degli ultimi cinque anni.

Scopo del raffronto è verificare in termini prevalentemente quantitativi – ma anche qualitativi, laddove il dato consentisse di farlo – quali siano gli ambiti nei quali il presidio difensoriale debba essere rafforzato, quali gli ambiti nei quali esso abbia raggiunto risultati consolidati, quali gli ambiti nei quali all'azione del Difensore civico debba o possa essere affiancata un'azione politico-amministrativa.

Successivamente verranno presi in esame i singoli settori nei quali la difesa civica regionale opera al fine di trarne considerazioni prevalentemente qualitative.

TAV. 5 (tav. 1 App.) - Movimento pratiche per settore

Cod.	Settore	2009						2008						2005-2009							
		P.C.			P.N.			P.C.			P.N.			P.C.			P.N.				
		% P.C.	% P.N.	% P.C.	% P.N.	% P.C.	% P.N.	% Atti P.C.	% Atti P.N.	% Atti P.C.	% Atti P.N.	% Atti P.C.	% Atti P.N.	% Atti P.C.	% Atti P.N.	% Atti P.C.	% Atti P.N.	% Atti P.N.	% Atti P.N.		
1	Assetto istituzionale	43	9,95	118	10,85	36	15,66	74	11,23	64	14,19	127	16,43	52	15,66	96	20,22	600	14,09	373	14,19
2	Ordinamento personale pubblico	25	5,79	35	3,22	20	6,02	24	3,64	29	6,43	28	3,62	20	6,02	12	2,61	155	3,64	77	2,93
3	Ordinamento finanziario	31	7,18	156	14,34	30	6,33	119	18,06	25	5,94	77	9,96	21	6,33	50	10,89	392	9,21	276	10,50
4	Territorio	110	25,46	171	15,72	98	21,99	92	13,96	118	26,16	160	20,70	73	21,99	95	20,70	755	17,73	392	14,91
5	Ambiente	69	15,97	177	16,27	20	24,1	62	9,41	14	3,10	77	9,96	8	2,41	14	3,05	320	7,52	116	4,41
6	Sicurezza sociale	57	13,19	122	11,21	44	14,46	75	11,38	59	13,08	109	14,10	48	14,46	63	13,73	883	20,74	673	25,60
7	Sanità e igiene	60	13,89	91	8,36	51	9,04	51	7,74	52	11,53	73	9,44	30	9,04	35	7,63	390	9,16	198	7,53
8	Istruz., cult. Informaz.	15	3,47	105	9,65	13	17,77	98	14,87	63	13,97	50	6,47	59	17,77	39	8,50	405	9,51	288	10,95
9	Agricoltura	2	0,46	1	0,09	2	0,60	1	0,15	2	0,44	4	0,52	2	0,60	2	0,44	9	0,21	5	0,19
10	Industria	1	0,23	1	0,09	1	0,00	0	0,00	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,16	3	0,11
11	Terziario	2	0,46	13	1,19	2	0,30	7	1,06	2	0,44	6	0,78	1	0,30	5	1,09	35	0,82	21	0,80
12	Lavoro	8	1,85	33	3,03	8	1,20	12	1,82	7	1,55	9	1,16	4	1,20	3	0,65	69	1,62	29	1,10
13	Rapporti privati	1	0,23	26	2,39	1	3,01	21	3,19	10	2,22	34	4,40	10	3,01	33	7,19	155	3,64	124	4,72
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0	0,00	1	0,22	1	0,02	1	0,04
15	Obgetto da definire	4	0,93	12	1,10	4	0,30	11	1,67	1	0,22	11	1,42	1	0,30	7	1,53	42	0,99	35	1,33
16	Tutela dei detenuti	4	0,93	27	2,48	2	0,90	12	1,82	4	0,39	7	0,91	3	0,90	4	0,87	40	0,94	18	0,68
	Totali	432	100,00	1088	100,00	332	100,00	659	100,00	451	100,00	773	100,00	332	100,00	459	100,00	4258	100,00	2629	100,00

Conviene, innanzitutto, sottolineare di nuovo (**Tavola 5**) che la tendenza all'incremento è stata rilevante: il fenomeno può attribuirsi alle azioni promozionali svolte negli ultimi anni, oltre, e ovviamente, al valore intrinseco della difesa civica. L'osservazione sembra confermata dalla sostanziale stabilità delle istanze provenienti dalle province lombarde (**Tavola 10 App.**).

L'accennato incremento di circa il 40%, benché generalizzato, non è proprio, però, di tutti gli ambiti di intervento: infatti i settori *Assetto istituzionale*, *Ordinamento del personale pubblico*, *Agricoltura*, *Industria*, *Rapporti tra privati e Oggetto da definire* si mantengono sostanzialmente stabili, con variazioni in più o in meno di poche unità (da 1 a 5) in termini assoluti e di pochi punti percentuali in termini relativi; non ci si deve tuttavia fare ingannare da questi ultimi, il significato dei quali è, per così dire, falsato dal notevole incremento verificatosi in altri settori dei quali ci si occuperà tra breve.

C'è da evidenziare la stabilità del Settore *Rapporti tra privati*, che può leggersi come conferma di quanto la figura del Difensore civico si sia ormai radicata nella consapevolezza dei cittadini quale mediatore con le pubbliche amministrazioni.



Segnano un incremento significativo i settori:

- *Sicurezza sociale*, con 11 pratiche in più rispetto all'anno precedente;
- *Sanità e igiene*, con 20 pratiche in più rispetto all'anno precedente: l'avvio di una nuova unità a tempo parziale ha consentito comunque di mantenere invariabile la qualità delle risposte;
- *Territorio*, con 15 pratiche in più.

Incremento ancora più significativo è quello verificatosi nei settori *Terziario* (con il raddoppio delle pratiche), *Lavoro* (con la triplicazione delle pratiche) e soprattutto *Tutela dei detenuti* (con la triplicazione delle pratiche). Quest'ultimo dato sta a significare che la nuova funzione attribuita al Difensore civico si va affermando rapidamente.

I settori *Ordinamento finanziario* (con il raddoppio delle pratiche), *Istruzione*, *Cultura e Informazione* (con il raddoppio delle pratiche) e *Ambiente* (con il raddoppio delle pratiche) sono i settori, per così dire, responsabili dell'incremento del 40%: il che, come si vedrà a suo luogo è dovuto, da un lato, all'azione di sollecitazione all'adozione/approvazione dei piani di azzonamento acustico intrapresa delle Giunte regionali e, dall'altro, all'affermarsi della funzione di Garante del contribuente attribuita al Difensore civico. Va da sé che quest'ultima è la più preoccupante dal punto di vista gestionale, in quanto funzione stabile relativa ad attività ordinaria della Giunta regionale: a suo luogo ne saranno esaminati gli aspetti principali e problematici

TAV 6 (tav. 3 App.) - Tempi di evasione										
	2009				2008				2005-2009	
	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.
Fino 30	122	18,51	1	0,30	109	23,75	3	0,90	413	15,71
Fino 90	264	40,06	46	13,86	199	43,36	68	20,30	1009	38,38
Fino 180	160	24,28	63	18,98	119	25,93	82	24,48	781	29,71
Fino 270	105	15,93	33	9,94	30	6,54	63	18,81	399	15,18
Fino 365	8	1,21	44	13,25	2	0,44	33	9,85	27	1,03
Fino 548	0	0,00	56	16,87	0	0,00	45	13,43	0	0,00
Oltre	0	0,00	89	26,81	0	0,00	41	12,24	0	0,00
Totale	659	100,00	332	100,00	459	100,00	335	100,00	2629	100,00



Il notevole incremento del numero complessivo delle pratiche formalizzate non poteva non ripercuotersi su tempi di evasione, la costante tendenza alla riduzione dei quali ha subito una lieve battuta di arresto.

La tendenza a concludere le pratiche in tempi comunque brevi appare confermata nella **Tavola 6** dove si evidenzia la stabilità delle pratiche in corso, ossia di quelle pratiche della durata fisiologica superiore all'anno. Come è intuitivo, non ogni pratica può essere risolta in tempi brevi: possono, infatti, rendersi necessari accertamenti complessi, da condursi in contradditorio o con la collaborazione di altre amministrazioni o che comunque presentano complessità di diversa natura. Anche qui può tuttavia rilevarsi che la durata ultrannuale è comunque stabile con riferimento al periodo 2004-2007.

La sostanziale costanza nella celerità dell'intervento è da imputarsi prevalentemente a due ragioni che si rafforzano reciprocamente: la buona organizzazione dell'Ufficio e il riconoscimento del Difensore civico quale efficace strumento di mediazione e superamento delle *res litigiosae* da parte degli stessi enti destinatari degli interventi. In particolare, con riferimento all'organizzazione, si possono ritenere in gran parte conseguiti gli obiettivi di razionalizzazione dell'attività, già da tempo impostati e perseguiti dal Difensore civico e resi più evidenti dalla notevole informatizzazione. Il tutto si risolve in una maggiore autorevolezza acquisita dall'istituzione (e dalla sua struttura) presso le amministrazioni nei confronti delle quali interviene.


Infine, se è vero che *qui cito dat bene dat*, la celerità non può che giovare all'immagine dell'istituto regionale, e consiliare in particolare. Anche questo è un dato di rilievo ai fini del riorientamento dell'azione del Difensore civico allo studio dell'Ufficio.

Si rinvia alla **Tavola 4 App.**, che valuta i tempi di intervento per settore: chi ritienga di addentrarvisi potrà constatare che la celerità è evidente in settori di particolare rilievo regionale.

Codice	Qualificazione	TAV. 7 (tav. 5 App.) - Esito pratiche									
		2009				2008				2005-2008	
		Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
6+7	Abbandono	35	5,47	17	5,21	20	5,01	22	6,71	155	6,01
8	Conclusione positiva senza intervento	44	6,88	6	1,84	19	4,76	3	0,91	144	5,59
14	Infondatezza	64	10,00	12	3,68	48	12,03	27	8,23	275	10,67
9+18	Conclusione positiva	227	35,47	199	61,04	157	39,35	195	59,45	653	25,33
10+16+17+19	Conclusione negativa	20	3,13	40	12,27	13	3,26	32	9,76	65	2,52
11	Invio ad altro D.C. per competenza	73	11,41	4	1,23	20	5,01	7	2,13	198	7,68
12	Indicazione verso altro soggetto	53	8,28	12	3,68	18	4,51	8	2,44	157	6,09
13	Non intervento per incompetenza	71	11,09	9	2,76	59	14,79	14	4,27	313	12,14
20+21	Mancanza Difensore civico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Consulenza	45	7,03	24	7,36	43	10,78	20	6,10	597	23,16
5	Oggetto inqualificabile	8	1,25	3	0,92	2	0,50	0	0,00	21	0,81
	Totali	640	100,00	326	100,00	399	100,00	328	100,00	2578	100,00

Legenda:

5	Oggetto inqualificabile
6	Istante abbandona richiesta
7	Istante chiede interruzione
8	Conclusione positiva prima dell'intervento
9	Conclusione conforme a richiesta dell'Ufficio
10	Conclusione non conforme a richiesta dell'Ufficio
11	Rinvio ad altro D.C. per incompetenza
12	Indicazione verso altro soggetto
13	Mancato intervento per incompetenza
14	Mancato intervento per infondatezza istanza
15	Consulenza/Parere
16	Mancato riscontro da ente destinatario
17	Espressa indisponibilità ente destinatario
18	Conclusione conforme a proposta dell'Ufficio
19	Conclusione non conforme a proposta dell'Ufficio
20	Mancato intervento per vacanza D.C.
21	Interrotto intervento per vacanza D.C.



Si deve, poi, (**Tavola 7**) rilevare l'incremento dei casi nei quali l'amministrazione destinataria dell'intervento del Difensore civico regionale accoglie i rilievi mossi o le proposte avanzate dal Difensore civico stesso: (riga 4) stabili per quanto riguarda le pratiche aperte (e concluse) nel corso dell'anno e dal 59% al 69% quanto alle pratiche in corso all'inizio dell'anno, confermando, ed anzi rafforzando, una tendenza consolidata il che trova una conferma nella diminuzione degli esiti negativi (riga 5, colonne 2 e 6).

E' altresì da rilevare la stabilità del dato relativo agli abbandoni, fermi al 5% del 2009 (colonne 6 e 2 riga 1): si tratta, infatti, di esplicati segnali della autorevolezza acquistata sul campo dell'istituto. Può non essere inutile rammentare che l'abbandono non significa necessariamente rinuncia alla propria pretesa da parte dell'interessato ma anche acquisizione della consapevolezza della sua eventuale infondatezza, a seguito dei chiarimenti comunque forniti dall'Ufficio.

Considerazione particolare merita anche il dato relativo all'incompetenza (codici 11, 12, e 13), che non deve stupire né preoccupare: i dati relativi sono in tendenziale costante diminuzione (colonne 2, 6 e 10, riga 8) per quanto riguarda l'incompetenza in senso stretto e il rinvio ad altro Difensore civico (colonne 2, 6 e 10, riga 6) e, invertendo la tendenza dell'anno passato, anche per quanto riguarda il rinvio ad altra autorità: tali dati sottendono che la questione proposta dall'istante viene, comunque, trattata e che il cittadino viene indirizzato dall'Ufficio all'autorità effettivamente competente (autorità che non di rado è un Difensore civico locale; riga 5).

D'altro canto il fenomeno conferma l'autorevolezza acquisita sul campo dall'istituto.

PAGINA BIANCA

1. ASSETTO ISTITUZIONALE

1.1. Considerazioni generali

Il nostro sistema giuridico contemporaneo prevede una regolamentazione dei rapporti tra cittadini e P.A. basati su una serie di principi, volti a contemperare o, se vogliamo, ad attenuare, gli aspetti negativi, o anche solo sgradevoli, del principio della non consensualità, che è alla base dello stesso concetto di potere pubblico.

A tale proposito, nel corso degli ultimi 20 anni, il legislatore ha approvato alcune leggi molto importanti e, per così dire, rivoluzionarie nell'interpretare e nel migliorare il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

La prima e più importante, L. 241/90, successivamente modificata con le L.L. 15/2005, 80/2005 e L. 184/2006, ha contribuito a cambiare completamente il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, la quale oggi è tenuta sempre più ad operare secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e soprattutto di trasparenza.

In questo quadro il Difensore civico regionale è chiamato a tutelare e a valorizzare i diritti di tutti i cittadini lombardi nel rapporto con l'amministrazione regionale, eliminando discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. (CP)

1.2 Accesso agli atti e procedimento amministrativo

Nel 2009 sono pervenute 50 istanze nel settore concernente il procedimento e il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Tra esse occorre distinguere quelle che sono state rivolte all'amministrazione regionale da quelle che sono state effettuate nei confronti di provvedimenti limitativi dell'accesso provenienti dagli enti locali e altre amministrazioni.

Com'è noto infatti, l'art. 25, comma 4, L. 241/1990 autorizza il "Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore" ad intervenire qualora il Difensore civico locale non sia stato istituito.¹

L'Ufficio ha avuto così modo di procedere nei confronti delle amministrazioni locali - che, tra l'altro, sono oggetto del maggior numero di istanze pervenute - adottando la sua ormai tradizionale linea di prudente attenzione all'autonomia delle strutture di volta in volta interpellate.

La quasi totalità delle pratiche aperte ha riguardato questioni inerenti il diritto di accesso.

¹ Nei confronti dei provvedimenti di diniego di accesso di Amministrazioni periferiche dello Stato (Prefetture, Uffici del Lavoro, Scuole statali, Organi scolastici, ecc.) dal 2 giugno 2006 il ricorso va presentato alla Commissione per l'accesso alla documentazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vd. art. 17 lett. a) L. 15/2005 e nuova formulazione del comma 4 art. 25 L. 241/90.

Alcune amministrazioni infatti, fanno resistenza all'esercizio di tale diritto, a volte a ragione, ma spesso a torto, motivandola con la necessità di tutelare la riservatezza dei terzi interessati, tutela per altro che è normata in maniera tale da non lasciare grandi margini di dubbio, oppure appellandosi alla pretesa mancanza di un interesse "diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Altre volte prendono a pretesto la mancanza della motivazione, prevista dal secondo comma dell'art. 25 della legge in esame, oppure si appellano alla non ammissibilità di "istanze di accesso preordinate al controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", di cui al comma 3 dell'art. 24.

Per contro, va testimoniato che spesso i cittadini e le associazioni che li rappresentano segnalano all'Ufficio richieste di accesso le quali, per le loro dimensioni cartacee ed i riferimenti temporali, rischiano di paralizzare interi uffici, creando problemi operativi specie nelle realtà piccole che hanno un numero ridotto di personale.

Per contro, ancora il diritto di accesso viene interpretato come potere incondizionato di conoscere l'intera attività delle strutture amministrative interessate, senza alcuna considerazione per i requisiti espressamente previsti della motivazione e dell'interesse diretto, concreto ed attuale, sopra citati.

Volendo considerare le istanze di accesso che hanno comportato una più approfondita verifica della sussistenza del diritto, spiccano quelle inviate nel corso dell'anno al nostro Ufficio da una Associazione di tutela degli animali e volte ad avere ragione del diniego da parte degli enti interpellati della visione e della estrazione di copia della documentazione relativa a varie manifestazioni cinofile avvenute in diversi comuni della regione.

In particolare uno degli enti che ha rifiutato l'accesso ha, in seguito al nostro intervento, accolto parzialmente la richiesta dell'Associazione, chiarendo comunque che, pur essendo consapevole della buona fede dell'istante, l'attività di controllo sul territorio circa il rispetto delle normative vigenti in tema di tutela degli animali d'affezione è istituzionalmente affidata alle ASL competenti e ai comuni.

Inoltre, la l.r. 33/09, al titolo VIII "Norme in materia di sanità pubblica veterinaria", prevede che per l'esercizio delle attività di accertamento delle infrazioni della normativa, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie² e degli operatori delle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente.

Anche la Regione, cui l'istante aveva chiesto l'accesso all'anagrafe canina, ha

² Alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

riconosciuto la fondatezza del diniego, recependo le valutazioni degli uffici regionali competenti in una circolare in cui ha chiarito che le attività investigative, pur se svolte da guardie giurate zoofile, non possono essere esercitabili in modo "generalizzato e discrezionale (...) ma presuppongono sempre e comunque che si tratti di attività disposte o delegate dall'autorità giudiziaria che ne determini i contenuti e i limiti.".

Per quanto riguarda gli altri enti contattati, ad oggi siamo ancora in attesa della risposta. (CP)

1.3 Vigilanza e controllo sugli enti locali

Il numero degli interventi in questo settore ha subito un leggero calo nel corso del 2009.

Si tratta tuttavia di una diminuzione che rientra nella normale causalità dell'avvicendarsi delle richieste di intervento che, anno dopo anno, possono subire flessioni o incrementi.

Per il 2010 - invece - si può senz'altro ipotizzare una previsione che veda un sensibile aumento delle pratiche in questo settore.

Com'è noto, infatti, l'attuale legge finanziaria aveva previsto, in un primo momento, di chiudere tutti gli uffici dei difensori civici locali, ad eccezione di quelli provinciali.

Anche se la decisione definitiva in tal senso è stata rimandata, ciò non ha impedito alle numerose amministrazioni locali - che mal tollerano istituti di "controllo", anche se non coercitivo come quello del difensore civico - di approfittare del dibattito in corso sull'opportunità di eliminare tali istituti, per sopprimerne l'esistenza, almeno all'interno dell'ente interessato.

Del resto, anche la precedente normativa - la L. 142/90 prima ed il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 successivamente - hanno sempre conservato la totale autonomia di scelta del singolo ente locale circa l'esistenza o meno dell'ufficio del Difensore civico che non è di istituzione obbligatoria.

Il presunto aumento dei casi da esaminare sopra ipotizzato comporterà conseguentemente un maggiore interessamento del difensore civico regionale alle diverse realtà locali, anche in vista del naturale senso della gerarchia dei singoli interessati che, in assenza di un Difensore civico locale, da sempre si sono rivolti a questo Ufficio.

Questo senso "popolare" di gerarchia è stato poi fatto proprio dalla modifica alla L. 7 agosto 1990 n 241 (L. 11 febbraio 2005 n. 15), che infatti all'art. 25, comma 4, stabilisce che, qualora il difensore civico competente per territorio "non sia stato istituito, la competenza (a riesaminare la determinazione relativa all'eventuale diniego dell'accesso) è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Le considerazioni finora svolte non incidono tuttavia nel merito dell'intervento

che - come più volte è stato illustrato - è svolto in omaggio al principio generale di collaborazione tra istituzioni, facendo affidamento alla disponibilità al dialogo - disponibilità che tanto spesso è stata riscontrata in diversi enti locali - dell'amministrazione di volta involta interpellata e dando così vita ad una sorta di mediazione tra il cittadino - che ha avuto modo di esporre chiaramente le sue lamentele - e l'amministrazione interessata che può in questa sede meglio illustrare le sue ragioni.

Benchè diminuita la quantità delle istanze, il numero dei c.d. interventi "per collaborazione", e cioè quegli interventi relativi ad amministrazioni locali indipendenti, per i quali l'ufficio non è istituzionalmente competente ma si attiva ugualmente in omaggio al principio di collaborazione e trasparenza, non è risultato esiguo.

Nei loro confronti è ormai prassi tradizionale dell'Ufficio rapportarsi in modo informale, facendo affidamento sulla disponibilità al dialogo delle singole amministrazioni di volta in volta interpellate, che quasi sempre collaborano.

Infatti, quale *defensor civitatis*, il Difensore civico è chiamato genericamente a promuovere e proteggere i diritti dei membri della *civitas*, i diritti di cittadinanza di tutti coloro che appartengono alla comunità territoriale regionale, nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ciò sia per evitare che i pubblici uffici abusino del potere loro conferito, sia per evitare che aumenti il distacco tra cittadino e istituzioni e manchi uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, ossia il senso civico diffuso nel rispetto delle regole e della convivenza pacifica.

Quindi, il Difensore civico, anche quest'anno, pur consapevole di esorbitare dallo stretto ambito delle proprie competenze istituzionali e seguendo la sua usuale linea di comportamento volta ad un utilizzo molto prudente di questo generico potere che gli permette di "interferire" nell'autonomia di un altro ente locale, è, quindi, proceduto cercando di mediare i diversi conflitti che nascondono queste vicende.

Venendo ad esaminare alcuni casi, conviene ricordare che si è rivolto all'Ufficio l'ex Difensore civico di una Comunità Montana, chiedendone l'intervento per dirimere una controversia sorta al momento della cessazione dell'incarico.

Infatti, l'istante aveva ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, l'ultimo scaduto nel 2007, anno in cui avrebbe dovuto essere nominato il suo sostituto.

Non essendo avvenuto ciò, il Difensore civico in carica, a seguito di un accordo verbale con il Segretario dell'Ente, aveva proseguito la sua attività per tutto l'anno 2008, evidentemente smaltendo le pratiche aperte e svolgendo l'attività che avrebbe dovuto eseguire un sostituto non ancora nominato.

Successivamente, verso la fine del 2009, la Comunità Montana, con nota del Presidente, chiedeva all'istante di "sospendere qualsiasi attività relativa all'Ufficio del difensore civico".

All'atto di richiesta di saldo delle proprie competenze, la Comunità Montana rispondeva verbalmente con un diniego, non essendo previsto l'istituto della *prorogatio* nel Regolamento e nello Statuto dell'Ente.

Il Difensore civico regionale ha esaminato l'istanza e, premettendo il fatto di non poter sollevare, dal punto di vista strettamente amministrativo³ censure di legittimità rispetto all'operato della Comunità Montana, ha comunque evidenziato il fatto che l'istante aveva esercitato le funzioni di Difensore civico "alla luce del sole" per un anno senza che gli venisse ufficialmente chiesto di interrompere il suo impegno, e quindi, confidando nella volontà dell'Ente di collaborare al fine di giungere ad una risoluzione soddisfacente della vicenda, pur consapevole di esorbitare dall'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha suggerito alle parti di stipulare un accordo.

La pratica si è infatti conclusa positivamente, con una transazione che ha soddisfatto entrambe le parti.

Le segnalazioni degli interessati hanno poi i contenuti più differenti.

Il Sig. F. Z. ha chiesto l'intervento dell'ufficio, lamentando la mancata risposta - da parte dell'amministrazione del Comune dove risiede e di cui è consigliere comunale - alle sue due richieste, regolarmente depositate presso il Protocollo.

A seguito del nostro intervento il Sindaco ha reso noto all'ufficio che si era verificato un "disguido materiale nella distribuzione interna della posta", al quale peraltro era stato prontamente posto rimedio.

Al Sig. A. P. - che aveva chiesto all'ufficio un intervento in relazione alla mancata adozione da parte dell'amministrazione comunale del piano per il diritto allo studio come previsto all'art. 16 L. R. 20 marzo 1980 n. - è stato chiarito che la mancanza di competenza del Difensore civico regionale, non gli consente di incidere in alcun modo sull'autonomia locale e soprattutto non può concretizzarsi nell'esercizio di una funzione di controllo sugli organi e sui loro comportamenti, né contemplare la possibilità di esprimere pareri, di legittimità come di merito, che oltretutto non avrebbero alcun valore legale, specie in un vicenda -essenzialmente politica, come quella in esame.

Il Difensore civico di un comune lombardo - il cui incarico era cessato, come previsto, alla scadenza del mandato del sindaco a seguito di una delibera consiliare "correlata alla voce di spesa a bilancio" relativa al suo compenso - ha comunicato la sua offerta al Sindaco di prestare la sua attività a titolo gratuito fino alla nomina del suo successore.

³ A titolo esemplificativo, per quanto riguarda specificamente il tema della prorogatio, si segnala l'articolo "Applicabilità del regime di prorogatio al difensore civico", in L'Amministrazione italiana, a. 2002, p. 261 e ss., in cui l'autore ritiene che l'istituto della proroga automatica previsto dalla L. n. 444/94 non sia applicabile alla figura del difensore civico comunale e provinciale, a meno che ciò non sia disposto da una norma statutaria o regolamentare. Inoltre si segnala l'articolo "La legge n. 444/94 sulla prorogatio e sua applicabilità al Difensore civico", in Comuni d'Italia, n. 4, anno 2000, pp. 535-541.

Il Sindaco ha tuttavia obiettato ineccepibilmente che "nessun privato può operare all'interno dell'ente in assenza di idoneo titolo e la nuova giunta aveva già provveduto alla formazione di una commissione consiliare per la valutazione delle candidature a difensore civico".

Il consigliere comunale M. B. chiedeva all'Ufficio il parere sulla regolarità tecnica e amministrativa di un contratto di servizio energia.

L'Ufficio, dopo aver illustrato la sua mancanza di competenza istituzionale, considerata la particolarità della vicenda, la segnalava al Sindaco, rimanendo in attesa di chiarimenti che non sono mai pervenuti.

L'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 stabilisce al comma 9 che tutte "le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico".

In caso di ritardo od omissione di tale adempimento, si applica l'art. 136 D. Lgs., cit. secondo il quale il Difensore civico regionale nomina un commissario ad acta per l'adempimento.

Il Sig. G. A., pertanto, segnalava all'ufficio le mancate nomine, da parte dell'amministrazione comunale e l'Ufficio provvedeva a chiedere chiarimenti alla stessa, in particolare sulle cause del ritardo.

Il Sindaco successivamente rassicurava sulle avvenute nomine, illustrando le cause del ritardo, dovute principalmente alla sua impossibilità di provvedere direttamente all'adempimento per incompatibilità, ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed alla conseguente necessità che l'adempimento venisse assolto dal Vice Sindaco, nominato successivamente, prassi, questa, da tempo in uso presso quella amministrazione comunale.

Al Sig. G. G. invece - consigliere comunale di opposizione, che segnalava la mancata nomina degli enti partecipati, invocando l'applicazione del sopraccitato art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - è stata illustrata la procedura relativa all'applicazione dell'art. 136 sottolineando la delicatezza della vicenda ed in particolare la notevole ingerenza di una eventuale nomina nei confronti di un ente locale autonomo ed indipendente e gli si è chiesto un preciso riscontro volto a manifestare la sua volontà di attivare la procedura, riscontro che non è pervenuto.

La Sig.ra A. P. contestava la delibera comunale che prevedeva l'assunzione con contratto a tempo determinato di un ex dipendente comunale che volontariamente aveva posto fine al suo rapporto di servizio senza avere raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia previsto dall'ordinamento previdenziale.

Assunzione deliberata nonostante il parere contrario del Segretario Comunale che sottolineava il contrasto con il divieto sancito dall'art. 25 L. 23 dicembre 1994 n. 724, secondo il quale al personale che "cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti,

non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”.

All'istante è stata ribadita la mancanza di competenza istituzionale dell'ufficio e conseguentemente suggerita la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti "politici" a disposizione della maggioranza, anche in considerazione della presenza di un parere contrario da parte del Segretario Comunale che fa espresso riferimento ad una norma che non lascia adito ad alcun dubbio sul divieto del conferimento dell'incarico e, in subordine, la possibilità di valutare l'opportunità di adire le vie legali, dopo aver considerato tutti gli aspetti della vicenda.

Alla Sig.ra P. - che chiedeva chiarimenti su alcune modalità concorsuali ed in particolare se "alcune di esse siano legittime in relazione al dovere di garantire l'anonimato delle prove" - è stato confermato che le modalità concorsuali vengono generalmente concordate dalla commissione d'esame, nella più totale discrezionalità di metodo e modalità e che il dovere di garantire l'anonimato è imprescindibile per la legittimità della selezione, ma le eventuali riserve sui metodi utilizzati per tale garanzia devono essere presentate al TAR e, se possibile, accompagnate da prove adeguate. (ACA/CP)

1.4 Atti, documenti e registri pubblici

Sul fronte dell'immigrazione, il flusso di domande si è mantenuto pressoché costante, salvo che per l'aspetto qualitativo.

Invero, mentre negli anni precedenti innumerevoli sono state le istanze di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, nel 2009, per la più parte, è stata richiesta l'assistenza dell'Ufficio per sollecitare il conseguimento della cittadinanza italiana. (EC)

1.5 Servizi pubblici

Per converso, alquanto impegnative, oltre che numerose, sono state le richieste afferenti il settore dei servizi pubblici. Mi riferisco, in particolare, a quello postale, dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua.

Per quanto concerne i problemi afferenti il settore energetico, gli interlocutori sono stati ENEL S.p.A. (Ente nazionale energia elettrica) e a2a, società cosiddetta multiutility nata il 1° gennaio 2008 tra la fusione tra AEM S.p.A. Milano e ASM S.p.A. di Brescia.

Le questioni esaminate hanno riguardato principalmente l'entità delle bollette emesse, l'accertamento della legittimità della richiesta stessa di pagamento, l'individuazione del soggetto (utente e/o fornitore) tenuto ad effettuare interventi su contatori danneggiati da eventi atmosferici (es. gelo), la legittimità del "taglio energetico" operato dall'azienda fornitrice su richiesta dell'utente proprietario

dell'immobile e a carico dell'utente - locatario del medesimo. Di regola, poi, la verifica dell'ammontare del pagamento ha reso necessario altresì accettare la correttezza nella rilevazione dei correlati consumi.

E' doveroso sottolineare, per quanto riguarda i rapporti con gli enti di che tratta, la maggiore tempestività e puntualità di risposta di a2a rispetto ad Enel. A prescindere dall'esito istruttorio, è stato possibile constatare che a2a non solo fornisce riscontri più esaurienti e in tempi ragionevoli, ma ha una struttura organizzativa a portata d'uomo. L'Ufficio, invero, non ha avuto difficoltà alcuna a relazionarsi - soprattutto telefonicamente - con il responsabile della pratica in a2a. Viceversa, i contatti con Enel sono stati (sono) piuttosto problematici non solo perché per ottenere una risposta è stato sovente necessario formulare diversi solleciti, ma anche e soprattutto perché è risultato difficile - se non impossibile - individuare l'interlocutore (persona fisica) di ENEL con cui confrontarsi in merito ai disservizi segnalati dagli utenti. Non solo. E' stato altresì constatata la fondatezza delle doglianze di alcuni utenti circa la non facile consultabilità del sito internet di ENEL al fine di reperire l'ubicazione della struttura competente per territorio rispetto all'affare ed avervi un contatto più diretto. Di conseguenza, gli utenti hanno dovuto rinunciare alla possibilità di recarsi personalmente ai vari "Punti Enel" istituiti proprio allo scopo non essendo oltretutto riusciti ad acquisire l'informazione per le vie telefoniche.

E' con vero piacere, pertanto, che l'ufficio ha appreso dell'iniziativa dell'Autorità garante dell'energia elettrica e del gas di istituire lo Sportello per il consumatore di energia.

La nuova struttura è operativa dall' 1 dicembre 2009 ed è finalizzata a potenziare la capacità dell'Autorità di valutare le istanze degli utenti, quindi, di risolvere i problemi segnalati.

L'Ufficio ha già avuto occasione di sottoporre al Direttore generale dello sportello suddetto alcune doglianze, soprattutto quelle aventi rilevanza generale.

La difficoltà nei rapporti con Enel è un tema di cui hanno riferito nelle rispettive Relazioni anche altri difensori civici regionali. Sarebbe pertanto opportuno che la questione venisse affrontata in sede di Conferenza nazionale dei difensori civici regionali.

L'Ufficio sta valutando di proporne l'esame al predetto organismo.

Nel settore postale, ripetute sono state le segnalazioni di disservizi nella consegna della corrispondenza e la mancata o parziale attivazione del servizio "Seguimi tutta la posta privati".

Per quanto concerne la prima ipotesi, vi sono stati casi in cui i disservizi hanno coinvolto interi ambiti comunali, sì che a farsene portavoce presso l'Ufficio sono stati i sindaci dei rispettivi comuni.

Nei casi di che trattasi, sono stati lamentati non solo ritardi nella consegna della corrispondenza, ma addirittura il mancato recapito della stessa .

Considerata la vasta portata, nonché la gravità e rilevanza sociale del problema, l'Ufficio ha richiesto la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico e delle comunicazioni, in qualità di Autorità di garante del settore.

E' doveroso ringraziare il Dipartimento per le comunicazioni dell'anzidetto Ministero per la proficua collaborazione prestata. Esso si è invero adoperato interessando dei problemi segnalati i rispettivi Ispettorati territoriali lombardi (ITL). Dopo alcuni mesi di accertamenti, i predetti organismi decentrati hanno confermato la sussistenza dei gravi disservizi segnalati.

Degli esiti delle verifiche, l'Ufficio è stato informato con apposite note del Direttore dell'ITL, che ha nel contempo assicurato la disponibilità dell' Ispettorato a collaborare finchè le amministrazioni comunali interessate non daranno conferma dell'avvenuta risoluzione dei problemi complessivamente considerati.

Dal punto di vista dei rapporti con Poste italiane, spesso è stato necessario fare innumerevoli solleciti prima di avere un riscontro.

Su alcuni casi, peraltro, è stato possibile constatare la volontà di collaborare per chiarire e risolvere il problema, nonché la cortesia del personale .

Si ringraziano, al riguardo il Direttore dell'ufficio postale milanese di Via Bonghi e l'ufficio postale di Milano ticinese. (EC)

PAGINA BIANCA

2. ORDINAMENTO PERSONALE PUBBLICO

2.1 In generale

Nel 2009, i settori in argomento hanno impegnato il Difensore civico in modo diversificato dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

2.2 Personale pubblico

Il Settore dell'Ordinamento personale pubblico è stato caratterizzato da un decremento delle richieste di intervento, le quali hanno coinvolto il Difensore civico più nel suo essenziale ruolo di mediatore dei conflitti che in quello di risolutore dei medesimi.

La signora E.B., collaboratrice scolastica presso un istituto statale a seguito del passaggio nei ruoli dello stato di dipendenti provenienti dagli enti locali, disposto dall'art. 8 L. 3.5.1999 n. 126, era stata destinata dalla Direzione scolastico statale a svolgere le mansioni di pertinenza in turni pomeridiani. Poiché presso la scuola comunale di provenienza espletava le sue incombenze il mattino, l'interessata riteneva che la Direzione scolastica statale avesse violato la normativa attuativa della legge sopra richiamata, disciplinante l'impiego di personale trasferito, più precisamente, la disposizione ex art. 7 D.M. 23.7.1999 n. 184. Essa (disposizione) recita: "Il personale che passa dagli Enti locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale".

Ictu oculi, è parso all'Ufficio non che la Direzione scolastica avesse in concreto posto in essere la violazione di legge supposta dalla dipendente, ma, piuttosto, che quest'ultima non avesse ben chiaro il significato del disposto ex art. 7 D.M. n. 184, sopra citato e che, quindi, sarebbe stato senz'altro utile aprire un dialogo chiarificatore con l'Amministrazione scolastica.

Il Direttore didattico, a ciò richiesto dall'Ufficio, ha, da un lato, prodotto la documentazione atta a provare la destinazione della signora B. a compiti propri del profilo professionale (collaboratrice scolastica) di pertinenza, che si sono rivelati sostanzialmente identici a quelli svolti presso la scuola di provenienza; dall'altro, ha chiarito le ragioni per cui non riteneva di avere posto in essere violazione alcuna della normativa sul trasferimento sopra richiamata, pur avendo impiegato la dipendente in turni pomeridiani. Il suddetto responsabile ha quindi supposto che la signora B. non era riuscita a cogliere la differenza intercorrente fra lo svolgimento dei compiti propri del proprio profilo professionale (rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli svolti alle dipendenze dell'ente locale di provenienza) e la modalità di svolgimento degli stessi. L'avere destinato la dipendente a svolgere le proprie mansioni in turni pomeridiani implicava, invero, soltanto una diversa modalità di organizzazione del lavoro, non incidente, come tale, sulla tipologia del lavoro stesso.

Il Direttore didattico, ha altresì avanzato un'altra argomentazione di ordine logico-pratico, precisando che l'osservanza della disposizione ex art. 7 D.M. n. 124 secondo la pretesa dell'interessata avrebbe comportato una paradossale conseguenza. Invero, qualora nel plesso scolastico di assegnazione della stessa, la dotazione organica fosse stata composta di soli collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali, l' Amministrazione scolastica statale non avrebbe potuto assicurare il servizio nella fascia pomeridiana.

Le argomentazioni del responsabile didattico sono state condivise dall'Ufficio che, nel riproporle alla sig. B a giustificazione della infondatezza della sua dogianza, ha altresì sottolineato che la finalità dell'art. 7 D.M. n. 184 è quella di salvaguardare la tipologia dei compiti propri del profilo professionale del personale trasferito e non anche il modo in cui gli stessi sarebbero dovuti essere svolti, realizzandosi, ragionando a contrario, una indebita ingerenza del legislatore nella potestà organizzatoria delle risorse, umane e non, propria di ciascun datore di lavoro.

La signora B. non ha fatto pervenire all'Ufficio alcuna controdeduzione, malgrado l'invito rivoltole.

Vi sono state altre richieste di verifica della correttezza dell'orario di lavoro, le quali, per la più parte, sono state formulate da dirigenti medico-sanitari e hanno riguardato l'articolazione in turni dell'orario anzidetto.

In altri casi, è stato richiesto all'Ufficio di valutare la corretta applicazione delle norme concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna anche al fine di persuadere l'Amministrazione dell'opportunità di esercitare la cd "autotutela".

Sotto questo profilo, è interessante il caso, sottoposto all'Ufficio da un'organizzazione sindacale del personale medico-sanitario, in cui l'Amministrazione ha ritirato gli atti illegittimi soltanto dopo l'esaurimento dell'incarico, ma pur sempre riconoscendo (implicitamente riconoscendo di non avere agito in modo corretto).

L'organizzazione sindacale si è rivolta al difensore civico lamentando che l'Azienda ospedaliera, presso la quale svolge la propria attività, nel conferire ad un terzo esperto l'attività di supporto nel coordinamento di un progetto di ricerca per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina assegnatole dalla Regione Lombardia, aveva violato i criteri preposti all'affidamento degli incarichi a terzi. Invero – ad opinione del sindacato - il coordinamento del progetto ben poteva essere affidato a personale interno, considerato che l'Azienda è composta da tre Divisioni di malattie infettive ed è dotata di un laboratorio di microbiologia e virologia, quindi di medici esperti.

Esaminati gli atti, l'Ufficio ha invitato l'Amministrazione sanitaria a chiarire la motivazione sottesa all'affidamento dell'attività a terzi della sopra cennata attività di supporto, non risultando essa dagli atti e, in ogni caso, a fornire prova dell'attivazione delle procedure comparative all'uopo richieste dall'art. 7 commi 6 e

6 bis, Dlgs 30.3.2001 n. 165, così come successivamente modificato. Al riguardo, l’Ufficio ha altresì sollecitato la trasmissione della disciplina di dettaglio adottata dall’Azienda in materia, in applicazione delle citate disposizioni.

Il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera ha risposto semplicemente facendo presente che la Giunta regionale aveva rettificato la delibera di conferimento dell’incarico nella parte in cui ne prevedeva il carattere oneroso. L’Ufficio ha ribattuto che la gratuità della prestazione non è affatto rilevante ai dell’osservanza delle disposizioni legislative in materia, quindi, ha formulato un nuovo invito a fornire puntuali chiarimenti.

Il Responsabile dell’Azienda sanitaria ha risposto che l’incarico conferito, ad alto contenuto professionale, rientrava nella tipologia degli “incarichi di ricerca” individuati dal D.L. 168/2004; quindi, essendo di natura fiduciaria, era stato affidato *intuitu personae* sulla base di specifico e documentato profilo di professionalità e competenza risultante dal *curriculum vitae*. L’Ufficio ha rappresentato all’Azienda ospedaliera le argomentazioni del dissenso in merito al suo operato.

Anzitutto, ha sottolineato che l’Azienda stessa, nelle premesse al dispositivo della delibera di conferimento dell’incarico, ha espressamente dichiarato di affidare a terzi l’attività di supporto nel coordinamento del progetto di ricerca, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, comma 6 e 6 bis, D.lgs 165/2001, in parte (non solo della predetta delibera, ma anche di quella di rettifica) menzionando il D.L. 168/2004.

L’Ufficio ha, nel contempo, richiamato i rilevanti contenuti della circolare 11.3.08 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base alla quale le previsioni normative (tra cui, per l’appunto, quelle ex art. 7, commi 6 e 6 bis, D.lgs 165/2001) in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo e senza che sia all’uopo rilevante e il contenuto della prestazione (studio, consulenza, ricerca o altro) e la tipologia contrattuale individuata dall’amministrazione (occasionale o coordinata e continuativa).

La richiamata circolare è stata di evidente conforto alla tesi di questo Ufficio anche sotto il profilo delle censure rivolte all’Azienda ospedaliera circa il mancato espletamento delle procedure selettive. Con essa, invero, è stata ribadita la necessità di assicurare l’attuazione del principio di trasparenza amministrativa mediante la predisposizione di un’apposita disciplina delle procedure comparative a seguito delle quali conferire incarichi a estranei all’amministrazione, nonché l’obbligo di renderla pubblica.

L’Ufficio ha pertanto ribadito all’Azienda ospedaliera che essa avrebbe dovuto - sussistendone, è evidente, i presupposti - affidare a terzi l’attività di supporto al coordinamento soltanto previo esperimento delle procedure comparative previste dalla normativa in esame.

Più volte sollecitata, l'Amministrazione sanitaria ha risposto di essersi attenuta, nel caso di specie, al principio di trasparenza amministrativa applicando all'incarico di che trattasi l'art. 3 del regolamento attuativo delle disposizioni generali sopra citate.

L'Ufficio, dopo aver acquisito copia dello stralcio del predetto regolamento, ha verificato che la citata disposizione, nel consentire all'Amministrazione di operare la scelta del professionista esterno *intuitu personae*, ha fatto pur sempre salvo l'espletamento delle procedure comparative, ritenendo - evidentemente - solo in questo modo salvaguardato il principio di imparzialità e correttezza amministrativa. Di conseguenza, poiché il Direttore generale, nella precedente risposta, aveva precisato che l'Azienda non aveva ritenuto opportuno procedere a valutazione comparativa alcuna, l'Ufficio ha chiesto come potessero conciliarsi l'agire in concreto dell'Azienda medesima e il chiaro disposto della norma regolamentare sopra citata.

Egli ha risposto semplicemente dichiarando di richiamare integralmente le precedenti comunicazioni, sottolineando come l'affidamento dell'incarico fosse correlato alla realizzazione di un progetto del Ministero della salute, approvato dalla Giunta regionale, quindi, raccordato a concreti obiettivi di salute pubblica e, infine, concludendo che esso fosse stato conferito nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, quindi, principio di trasparenza amministrativa incluso.

L'Ufficio ha a sua volta ribattuto come fosse spiacevole ricevere per tutta risposta ad una puntuale richiesta di chiarimenti, mere affermazioni di principio. In particolare, è stato fatto notare al Direttore generale che ben si sarebbe potuto concordare con le sue affermazioni di osservanza della normativa di riferimento, ma che sarebbe stato all'uopo necessario conoscere le ragioni, soprattutto giuridiche, in base alle quali egli riteneva che l'Azienda avesse ben operato. Pertanto, l'Ufficio nuovamente ha invitato il Responsabile a voler adeguatamente argomentare sul punto.

In riscontro, è pervenuta una nota con cui il nuovo Direttore generale ha reso noto che la Giunta regionale aveva disposto l'annullamento delle delibere relative al conferimento dell'incarico.

L'Ufficio non ha potuto che prendere atto di quanto comunicato dal predetto Responsabile, considerato che ormai l'attività affidata al medico esterno si era conclusa. Ciò, tuttavia, senza mancare di sottolineare, da un lato, che con la decisione di ritirare l'atto l'Azienda ha comunque dimostrato di riconoscere la non correttezza del suo operato, dall'altro, di auspicare che essa tenesse conto del caso concreto con riferimento ad altri analoghi futuri.

A proposito dell'autotutela, interessanti sono alcuni sviluppi che essa ha avuto sul piano giurisprudenziale. L'istituto in esame, ove se ne consideri la ratio (consentire alla amministrazione di correggere il proprio operato in costanza di porto, secondo diritto, eventualmente anche ritirando un atto riconosciuto illegittimo)

reca in sé un grande potenziale riduttivo del contenzioso, giurisdizionale e non, con la pubblica amministrazione. Ciò nonostante, continua ad esservi un uso sporadico di questa arma di difesa, da parte della pubblica amministrazione. Senz'altro essa (autotutela) non è oggetto di un obbligo né con riferimento al se né riguardo al come e al quando esercitarla; è soltanto una facoltà della quale l'amministrazione può avvalersi ove ne verifichi l'opportunità.

Tuttavia, è stato spesso possibile constatare che, pur essendo obiettivamente logico, economico, conveniente che l'amministrazione rivedesse in autotutela i suoi passi, essa ha preferito rimettere la decisione della vertenza al giudice, determinando, per il cittadino, un evidente dispendio di denaro e di tempo, nonché pregiudizio dei propri interessi, per le aule giudiziarie, un aggravio della mole di lavoro.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si è andata sempre più consolidando, grazie agli interventi della Cassazione civile, un orientamento che non potrà non indurre nelle amministrazioni un modo diverso di concepire l'istituto di tutela in esame.

Di recente, invero, la Corte, richiamandosi ad un importante precedente (Cass. Civ. Sez. I, 23/07/2004 n. 13801), ha ribadito che il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo in via di autotutela ingenera responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. (c.d. responsabilità aquiliana) ove esso abbia arrecato danno al privato, costringendolo ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso ed ottenere per questa via l'annullamento dell'atto (Cass. Civ., Sez. III, 19/01/2010 n. 698).

Non pare superfluo mettere in evidenza che l'orientamento giurisprudenziale ora richiamato è in sintonia con altro, sempre inaugurato dalla Cassazione civile, che ammette il risarcimento dei danni derivanti da violazione di interessi legittimi.

L'Ufficio - com'è ormai regola - si è altresì adoperato per sollecitare le amministrazioni precedenti ad erogare emolumenti spettanti ai propri dipendenti sia in costanza di rapporto che dopo la sua cessazione.

Diverse sono state, ad esempio, le istanze volte a fare constatare il ritardo dell'amministrazione nel corrispondere il trattamento di fine rapporto, nonché a sollecitarne l'erogazione.

Le istanze sono state presentate oltre che dai singoli dipendenti anche da associazioni sindacali.

E' opportuno sottolineare che in alcuni casi sottoposti da queste ultime, il difensore civico ha dovuto declinare il proprio intervento, pena un'indebita ingerenza del medesimo nel delicato sistema delle relazioni sindacali. E' stato, ad esempio, possibile verificare se vi fosse stata, in concreto, una condotta anti sindacale lamentata da un gruppo di lavoratori tramite la referente associazione, ma non anche insistere con l'amministrazione perché consultasse il sindacato sulla questione della definizione e variazione della pianta organica.

Nel complesso, le istanze hanno avuto l'esito auspicato dall'interessato.

Come più sopra accennato, il comune denominatore dei casi istruiti è stato il ruolo che si è ritrovato a svolgere il difensore civico, che è stato quello di organismo cui affidare non tanto la risoluzione (in via stragiudiziale) di una controversia in atto tra dipendente e datore di lavoro, quanto piuttosto quella di aprire in merito un dialogo chiarificatore con l'amministrazione precedente.

E' spesso accaduto in passato che i dipendenti investissero il difensore civico della controversia perché egli la risolvesse in via bonaria, quindi, al fine di evitare il contenzioso giurisdizionale. Poiché peraltro non sempre ciò si è rivelato possibile e per i limiti di competenza istituzionale propri del difensore civico e per la scarsa disponibilità delle amministrazioni interpellate, i dipendenti, dopo vane attese, hanno dovuto adire il giudice.

Diverse sono le ragioni che influiscono sulla nuova linea di comportamento della categoria dei lavoratori. Non si esclude che essa sia da ricondurre principalmente ai nuovi strumenti di risoluzione delle controversie di lavoro che il legislatore ha voluto incoraggiare già con il D.lgs. 29/1993 e poi con la disciplina-quadro dettata dal CCNQ (Contratto collettivo nazionale quadro) 23.1.2001. Ci si riferisce, in particolare, alla conciliazione e all'arbitrato, le cui procedure sono già operative dal 31.1.2001.

Trattasi di due importanti strumenti di risoluzione delle vertenze di lavoro in alternativa alla giurisdizione ordinaria. Da esse, trae un indiscutibile beneficio oltre all'amministrazione anche il lavoratore.

In particolare per quanto concerne l'arbitrato, in caso di soccombenza, l'amministrazione non incorre in elevati costi di rivalutazione monetaria ed interessi e può evitare che eventuali decisioni sfavorevoli possano minare assetti organizzativi preconsolidati. Dal canto suo, anche il lavoratore beneficia della procedura in esame stanti la brevità dei tempi entro cui gli arbitri devono pronunciarsi e l'esiguità delle spese che deve sostenere. In caso di soccombenza, invero, il lavoratore deve sostenere (solo) una tariffa piuttosto bassa, corrispondente all'indennità spettante all'arbitro e fissata dalla Camera arbitrale. Inoltre, entrambe le parti non devono obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato.

Come già messo in evidenza nelle relazioni precedenti, vi è poi una ragione determinante che spinge le amministrazioni a rivolgersi se non al giudice, agli organismi preposti alla gestione delle forme di contenzioso stragiudiziale in esame, piuttosto che al difensore civico. Ci si riferisce a quelle controversie in cui la materia del contendere verte su interessi economici di una certa entità.

In queste ipotesi, l'Ufficio ha potuto constatare che l'amministrazione si sente più sicura, sotto il profilo della responsabilità (penale, civile e, soprattutto, patrimoniale) in cui potrebbe incorrere, se affida la composizione del conflitto ad un organismo che ha il potere di farlo per il tramite, per l'appunto, ad una procedura che si conclude con un atto che è legittima fonte di obblighi per le parti. E ciò, a differenza dell'opinione, sia pure autorevole, che viene espressa dal difensore ci-

vico e la cui efficacia è rimessa alla capacità di persuasione dell'autore e alla disponibilità all'ascolto dell'interlocutore.

Sotto il profilo dei rapporti intrattenuti dall'Ufficio con le amministrazioni di volta in volta interpellate, è doveroso, oltreché opportuno, sottolineare che è stato possibile constatare un pur lieve miglioramento nei rapporti con le Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di personale (Direzione centrale e Direzione generale sanità). Sarebbe davvero gratificante poter dire che ciò è dipeso dall'avere compreso che il cittadino è un soggetto titolare anche di diritti (in particolare, per quello che interessa, il diritto alla trasparenza amministrativa) e non un individuo posto in una posizione di sudditanza rispetto all'amministrazione e destinatario di soli obblighi o, ancora, dall'avere compreso l'utilità del servizio offerto dal difensore civico. Tuttavia, non per essere pessimisti, sembra più probabile ricondurre la maggiore disponibilità delle Direzioni interpellate, con riguardo a tempi e modalità di risposta, alla D.G.R. 2.8.2007 n. 5318, con cui la Giunta regionale ha preso atto della raccomandazione del suo Presidente ad una più solerte e proficua collaborazione col difensore civico.

E' spiacevole, ma altrettanto doveroso, segnalare che i rapporti epistolari con l'Ospedale Sacco non sono stati affatto semplici. Le risposte sono spesso pervenute solo a seguito di innumerevoli solleciti e, a causa della loro laconicità, hanno talvolta obbligato l'Ufficio a richiedere ulteriori chiarimenti con evidente inutile dispendio di tempo e a doverne altresì sollecitare l'acquisizione.

E' ancora forte il dubbio che, ad oggi, poche siano le istituzioni che hanno capito l'importanza della funzione svolta dal difensore civico non solo per il cittadino ma anche per la stessa amministrazione. (EC)

PAGINA BIANCA

3. ORDINAMENTO FINANZIARIO

3.1 In generale

Le segnalazioni concernenti i tributi locali sono passate complessivamente da 77 a 156. Per quanto riguarda i tributi regionali, unica materia in cui l’Ufficio interviene, i casi relativi al bollo auto riguardano praticamente la totalità delle richieste presentate (101 su 103 lo scorso anno erano state 42); le rimanenti pratiche riguardano le sanzioni codice strada (10) ici e tarsu (19), irpef, imposta di registro, canone rai (22).

Nell’anno 2009 gli uffici della Giunta regionale hanno notificato ai contribuenti gli atti di accertamento per gli anni 2005 e 2006 (oltre 1.300.000 posizioni) ed i ruoli coattivi riferiti agli anni 2000-2003 (135.000 cartelle relative a 322.000 posizioni) in modo da intraprendere il recupero delle annualità non corrisposte della tassa automobilistica.

Questo lavoro ha comportato un incremento (com’è accaduto negli ultimi 5 anni) dell’attività del Garante del contribuente che tuttavia, purtroppo, rimane non comparabile per ordine di grandezza ai livelli dell’attività complessiva.

Sono da segnalare nella casistica dell’anno 2009 le istanze relative a rimborsi (15) ed esenzioni (20 comprendenti sia quelle a favore di soggetti disabili sia quelle relative ai c.d. incentivi statali). Le lamentele dei cittadini hanno anche riguardato inesattezze e richieste di rettifica dati (ad esempio cambi di residenza, codice fiscale errato, errori imputabili al sistema informatico, ecc.), mancati riscontri, contestazioni e richieste di annullamento di atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Queste ultime tipologie di segnalazioni sono, a parere di questo ufficio, ad un livello accettabile considerato la grande quantità di dati e di posizioni trattati; riguardo ad esenzioni e rimborsi vi sono altre considerazioni. Infatti, le norme regionali sulla procedura di rimborso della tassa (art. 84, l.r. 14.7.2003 n. 10, Testo unico della disciplina dei tributi regionali, e le risoluzioni della U.O. Entrate regionali e federalismo fiscale, reperibili su www.tributi.lombardia.it) hanno definito la casistica e prevedono la corresponsione degli interessi legali a favore del contribuente, ma **non viene individuato un termine massimo** per provvedere per l’amministrazione.

Attualmente, il procedimento viene concluso generalmente in 6 mesi circa, tempistica spesso definita eccessiva dai contribuenti; l’Ufficio ha segnalato la questione in quanto suscettibile di comportare effetti negativi nel rapporto con il contribuente.

Anche la norma che disciplina l’esenzione a favore di soggetti disabili (art. 44, l.r. 10/2003) ha dato luogo a difficoltà applicative sulle quali sono intervenuti gli uffici finanziari con una risoluzione interpretativa: quest’ultima ha reso possibile sa-

nare la posizione dei quei contribuenti che erano incorsi in "inadempiimenti formali" come, ad esempio, la mancata comunicazione di variazioni, ma che comunque conservavano i requisiti per godere del beneficio (è la risoluzione 2/2009 del 6 luglio 2009, reperibile anch'essa sul portale tributario regionale).

Da quanto esposto fino ad ora emerge che la tassa automobilistica rappresenta per la Regione un momento importante nel rapporto con i cittadini poiché, se pure per importi modesti, viene corrisposta praticamente dalla totalità dei nuclei familiari lombardi, che la percepiscono come uno dei fattori di qualità del governo regionale della fiscalità. Per questo motivo è auspicabile che l'amministrazione regionale si impegni per migliorare il rapporto con i contribuenti e per rendere l'assolvimento e la gestione del rapporto tributario semplice ed efficiente.

In questo senso va segnalata positivamente l'iniziativa di inviare ai cittadini una comunicazione di cortesia per ricordare termini e modalità di versamento del tributo e l'istituzione da gennaio 2010 di un numero verde informativo 800151121 (precedentemente vi era un numero a pagamento 199728282 al costo di 14,26 centesimi al minuto che aveva dato luogo a numerose lamentele da parte dei cittadini).

Va segnalato anche, questa volta negativamente, che si sono verificati molti casi in cui i ruoli coattivi riferiti agli anni 2000-2003 sono stati notificati senza rispondere alle memorie difensive a suo tempo presentate dagli interessati.

E' paradossale il caso del signor C.R. (riportato nella relazione dello scorso anno) il quale, pur vittima una truffa, aveva dovuto fare ricorso prima alla Commissione tributaria e successivamente al Giudice di pace di Pavia per riuscire ad annullare gli avvisi di accertamento riferiti ad alcune annualità della tassa automobilistica. Nonostante il signor C.R. avesse trasmesso all'amministrazione copia della sentenza, Equitalia ha notificato una cartella esattoriale riferita sempre alle medesime annualità della tassa automobilistica e, per questo motivo, l'interessato si è dovuto attivare, richiedendo, ancora una volta, l'annullamento degli atti in autotutela.

Sulla funzione del Garante l'Ufficio ha intrapreso nel 2009 varie azioni e si è attivato per attuare nuove forme di collaborazione con le strutture della Giunta; in particolare nel primo semestre dell'anno sono state attuate le seguenti iniziative:

- presa di contatto diretta con i nuovi referenti delle strutture operative della Giunta;
- chiarimento dell'attuale assetto organizzativo e delle competenze anche a seguito della nuova convenzione tra Regione, Aci e Lombardia informatica;
- definizione delle modalità operative per trattazione delle segnalazioni dei contribuenti (modulistica, utilizzo mail, fax, ecc.);
- richiesta di dati sull'attività accertativa 2003/2004 e 2005/2006;
- verifica della disponibilità di attuare nuove forme di collaborazione (transmissione dati, incontri periodici, sperimentazioni);

- progettazione di una procedura economica, efficace ed alternativa al contenzioso per il riesame/esame congiunto degli atti di accertamento;
- verifica congiunta degli standard dei servizi di assistenza;
- predisposizione di materiale di approfondimento (aggiornamento dossier sul Garante);
- apertura di un confronto in sede di coordinamento nazionale dei Difensori civici sulla funzione del Garante e le garanzie per i contribuenti;
- ricognizione sull'attività dei Difensori regionali in materia tributaria tramite un questionario;

Nella seconda parte dell'anno è stato analizzato il sistema delle relazioni esistenti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria regionale, sono state formulate e discusse proposte in tema di garanzie per i contribuenti ed in particolare si è lavorato su:

- una ricognizione dell'esistente: raccolta dati quantitativi, analisi della normativa e della casistica del Garante;
- una proposta della procedura di riesame degli atti accertamento/esame congiunto delle richieste dei cittadini;
- una proposta di regolamento/regolamentazione del potere di autotutela;
- un modello di rilevazione/analisi del contenzioso tributario della regione.

Il bilancio di questo anno di lavoro è soddisfacente, se si considera che la Struttura gestione tributi ha sempre fornito, come per altro anche in passato, riscontro alle segnalazioni concernenti singoli cittadini ed ha dimostrato disponibilità ad ascoltare e a confrontarsi su questioni e proposte avanzate dall'Ufficio.

I risultati, tuttavia, sono stati inferiori alle aspettative: sul tema analisi del contenzioso non sono pervenuti, nonostante le richieste, i dati relativi al numero totale dei ricorsi del 2008 alla Commissione tributaria, al loro esito, al numero delle condanne per l'amministrazione alle spese e/o al risarcimento. Anche riguardo all'attività dell'amministrazione finanziaria del 2008 si sono verificati ritardi nella comunicazione dei dati e difficoltà per compararli con quelli delle annualità precedenti.

Sull'ipotesi di attuazione della procedura di autotutela non sono stati fatti passi in avanti, forse per la prossimità della scadenza elettorale, forse per l'immotivato timore che essa potesse costituire un nuovo grado di giudizio non previsto per legge ed un aggravio inutile di tempi e costi per l'amministrazione. Ciò non toglie che una discussione franca avrebbe potuto portare a conclusioni utili sia per l'amministrazione che per l'Ufficio. Le proposte per la sperimentazione della procedura alternativa al contenzioso e per l'adozione di un provvedimento (o un regolamento) sul potere di autotutela e la richiesta di indicare sugli atti di riscossione la possibilità di rivolgersi al Garante, non hanno avuto seguito.

A tale riguardo si deve constatare purtroppo come, non solo non sia stata compresa l'opportunità di sviluppare il ricorso all'autotutela tributaria per migliorare

il rapporto con il contribuente e prevenire il contenzioso, con risparmi per il cittadino e per l'amministrazione ma soprattutto che anche si sia tentato di negare l'obbligo di fornire riscontro, positivo o negativo, all'istanza di autotutela al cittadino e al Garante.

Tale impostazione è da rigettare in quanto non è rispondente alle disposizioni regionali e nazionali e non è in linea con la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza.

Infatti, l'autotutela tributaria, pur con le proprie peculiarità, rientra nell'istituto generale dell'autotutela amministrativa e si esercita per mezzo dei poteri di annullamento d'ufficio e di revoca. L'amministrazione, quando adotta i provvedimenti per la rimozione di atti illegittimi o inopportuni, è dotata di una ampia discrezionalità ma, a differenza dell'autotutela amministrativa, posta a salvaguardia ed in attuazione del principio di cui all'art. 97 Cost., l'autotutela tributaria si fonda sui principi di egualanza, equità tributaria e di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost.. L'atto impositivo illegittimo determina per il destinatario la lesione del principio della capacità contributiva e comporta una iniqua suddivisione della spesa pubblica.

Con l'esercizio del potere di autotutela si riconduce alla piena legalità l'atto impositivo viziato. Esso non va inteso come una rinuncia dell'amministrazione finanziaria e non costituisce eccezione al principio della indisponibilità dell'obbligazioni tributarie: nell'ambito del diritto tributario, il potere di autotutela assume caratteristiche peculiari e, in parte, anche differenti rispetto all'autotutela nell'ambito amministrativo. L'interesse privato (a differenza della gran parte dei casi di autotutela ordinaria) non coincide con l'interesse pubblico specifico al mantenimento dell'atto illegittimo ma, al contrario, tende sempre all'annullamento e, quindi, coincide con l'interesse pubblico generico alla rimozione degli atti illegittimi. Nel caso di indebito esborso di danaro pubblico l'amministrazione deve attivarsi per recuperare quanto erroneamente erogato e per questo la giurisprudenza ritiene che l'interesse all'annullamento prevalga sempre su quello del privato al mantenimento del beneficio. Nel caso in esame caso, viceversa, vi è una rinuncia ad esigere delle somme, l'interesse privato all'annullamento dell'atto non può sempre cedere di fronte a quello specifico dell'amministrazione finanziaria al mantenimento dello stesso. La caratteristica dell'autotutela tributaria rispetto a quella amministrativa consiste nella difficoltà di individuare il presupposto dell'autotutela in senso proprio, poiché l'amministrazione finanziaria, annullando il carico fiscale non sembra, prima facie, perseguire alcun interesse pubblico specifico e concreto ma, viceversa, appare agire unicamente a tutela della posizione del contribuente.

Tanto premesso, è necessario soffermarsi ancora sulla questione sussistenza di un potere e/o di un dovere dell'amministrazione di giungere all'annullamento. Dottrina e giurisprudenza sono pacifche nel ritenere che l'esercizio del potere di

autotutela non possa costituire attività vincolata, salvo i casi di ottemperanza al giudicato (un esempio può essere rappresentato è il caso del sig. C.R. di cui sopra in cui, in capo alla P.A. non vi è alcuna discrezionalità e deve recepire il dispositivo della sentenza): infatti, in generale, l'istanza del soggetto passivo non obbliga in alcun modo l'ufficio ad accogliere la stessa. Tuttavia numerose disposizioni fanno intendere che tale potere non possa essere esercitato in maniera assolutamente discrezionale anche se si è escluso che in sede di contenzioso tributario sia possibile sindacare il mancato esercizio del potere di autotutela. Pertanto, la discrezionalità di cui gode l'amministrazione non è assoluta (intesa come illimitata) atteso che, in presenza di un'istanza del contribuente, l'amministrazione debba concludere il procedimento pronunciandosi espressamente sulla stessa.

Tale impostazione è stata sostenuta ed ampiamente argomentata nella decisione T.A.R. Toscana, Sez. I, 22 ottobre 1999, n. 767⁴ che ha ritenuto il giudice amministrativo poter affermare sia l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di autotutela, sia, in caso di rigetto, valutarne la legittimità alla luce del D.M. 37/1997. Sul punto si evidenzia che, in apparenza, l'amministrazione finanziaria che annulla il carico fiscale non sembra perseguire alcun interesse pubblico, ma, in realtà, l'interesse pubblico prevalente non è quello di assicurare il maggior gettito fiscale possibile, bensì quello di distribuire equamente il carico fiscale nel rispetto delle leggi tributarie e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. Inoltre, mentre nell'autotutela spontanea l'amministrazione continua ad essere assolutamente libera di rivedere o meno i propri atti illegittimi senza che a ciò corrisponda alcuna posizione tutelabile da parte del privato, nell'autotutela ad istanza di parte, il solo fatto di averla prevista e disciplinata conduce inevitabilmente alla conclusione che l'amministrazione non possa esimersi dal decidere sulla medesima. Sulla base di tali premesse, si riconosce al privato quanto meno un interesse legittimo di tipo pretensivo, a contenuto procedimentale, affinché la propria istanza venga esaminata e decisa sotto il profilo della sussistenza dei presupposti che il legislatore ha elencato, sia pure non tassativamente (art. 2 D.M. 37/1997). A sostegno di tale assunto il T.A.R. osserva, in particolare, che accanto alla classica forma di autotutela spontanea (art. 1 D.M. 37/1997) è stata prevista espressamente un'autotutela su istanza di parte (art. 5 D.M. 37/1997). È stato poi previsto anche un potere sostitutivo attribuito all'ufficio gerarchicamente sovraordinato. Perciò, almeno in caso di istanza di parte, l'amministrazione non gode della assoluta discrezionalità, che può vantare quando procede in via spontanea, ma è tenuta a concludere il procedimento, pronunciandosi in modo espresso sulla istanza del privato. E così, in caso di rifiuto di provvedere o anche di semplice inerzia dell'amministrazione, il contribuente

⁴ Cfr. Relazione del Difensore civico regionale 1997, 2.8 "Altezza media ponderale del sottotetto diversa se calcolata a Monza o a Milano", p. 36.

potrà rivolgersi al G.A. per ottenere una pronuncia aente ad oggetto la declatoria dell'obbligo di provvedere. In questa situazione, il contribuente, da un lato, non può vantare alcun diritto soggettivo all'annullamento dell'atto illegittimo, ma, dall'altro, gli va riconosciuta la titolarità di un in Foro Amm., 2000, 2266; V. nello stesso senso anche T.A.R. Lazio, Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 115, in Temi Romana, 1995, III, 631) interesse legittimo con duplice valenza procedimentale e sostanziale: procedimentale, affinché l'amministrazione si pronunzi sulla sua istanza, e sostanziale, a che l'amministrazione valuti correttamente la ricorrenza dei presupposti elencati nella normativa di riferimento. E' opportuno ricordare che il regolamento ministeriale (art. 2 D.M. 37/1997) non vincola l'amministrazione in modo meccanico ed assoluto, ma lascia margini di valutazione e di apprezzamento nel merito. In proposito va innanzitutto evidenziato che l'elencazione delle ipotesi di autotutela contenuta nell'art. 2, comma 1, D.M. 37/1992 non è tassativa e che, quindi, ben potrebbe l'amministrazione individuare altre fattispecie.

All'autotutela dell'amministrazione finanziaria, anche se preordinata all'esigenza di ristabilire l'equa distribuzione del carico fiscale e la fiducia nello Stato ed alla corretta attività amministrativa, non può tuttavia essere riconosciuta, quanto ai vizi prospettabili, la medesima estensione del giudizio ordinario avanti le commissioni tributarie. Ed invero, se si esamina l'elencazione di cui al citato art. 2 D.M. 37/1997, dall'insistenza del legislatore nel richiamo alle ipotesi di errore, di doppia imposizione, di avvenuto pagamento e di esistenza del diritto a particolari benefici, ci si avvede che l'elencazione, ancorché esemplificativa, risponde tuttavia al concetto di fondo secondo cui l'illegittimità dell'atto non può essere tale solo per motivi che rilevano sul piano esclusivamente formale, ma occorre dimostrare che sul piano più propriamente sostanziale il tributo non è dovuto o non è dovuto in quella misura. Dalla stessa elencazione emerge poi che il vizio, oltre che attingere ad aspetti sostanziali, debba essere facilmente riconoscibile ed evidenziabile in modo che la negazione dell'autotutela e la determinazione di tenere ferma l'imposizione tributaria sulla base di un atto così palesemente illegittimo non adombri il sospetto di un comportamento sostanzialmente arbitrario dell'amministrazione nella mutata ottica di trasparenza e di corretto rapporto con il contribuente.

Ancora più avanti sulla strada dell'ampliamento della tutela del contribuente si spinge una recentissima sentenza della Cassazione⁵ che riconosce il risarcimento del danno per l'avviso illegittimo nel caso di mancato esercizio dell'autotutela e di comportamento negligente dell'ufficio.

Viene affermato, infatti, nella decisione il principio che, se l'Amministrazione non interviene tempestivamente ad annullare un atto illegittimo attraverso l'au-

⁵ Cass. civ. Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 698 in Il Sole 24 Ore, Giovedì 21 Gennaio 2010, pag. 31

totutela, deve risarcire il contribuente costretto ad affrontare spese legali per proporre ricorso. A nulla rileva, in questo contesto che l'amministrazione sia quella finanziaria ed il potere di autotutela sia discrezionale.

La vicenda trae origine dalla condanna dell'Agenzia delle Entrate, dichiarata dal Giudice di pace, al risarcimento del contribuente per le spese legali sostenute in conseguenza di un avviso di accertamento, censurato poi dalla Commissione tributaria, per il quale il contribuente aveva richiesto, inutilmente, l'annullamento in via di autotutela.

Per la Corte, rispetto all'autotutela, il vero problema è di definire se, in linea di principio, l'amministrazione possa essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell'esercizio del potere di autotutela, se con ciò abbia arrecato un danno al privato.

Secondo la sentenza, nel caso in cui l'autotutela non venga tempestivamente adottata, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso per l'annullamento dell'atto, la responsabilità dell'amministrazione permane ed è innegabile.

Il principio espresso dalla Cassazione rappresenta un passo in avanti rispetto a un analogo intervento (Sent. 13801/2004) e costituisce un importante mezzo di tutela per il contribuente nei casi in cui, nonostante l'evidenza dell'errore commesso dall'amministrazione, sia negata la richiesta di annullamento ed il contribuente sia dunque costretto a impugnare l'atto innanzi la Commissione tributaria.

Ora invece, con questa pronuncia, si apre decisamente la via del giudice ordinario, certamente più sensibile a valutare il danno arrecato in conseguenza del comportamento negligente dell'ufficio.

Un'ultima annotazione concerne i motivi di difesa dell'amministrazione, la quale non si è preoccupata di verificare se il contribuente fosse stato veramente danneggiato e, quindi, nell'ambito dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, di assumere comportamenti consequenti, ma ha eccepito soltanto che doveva essere citata in giudizio la Direzione generale e non l'ufficio periferico. Tesi quest'ultima comunque rigettata dalla Cassazione.

In conclusione si osserva che il caso de quo non è un caso di scuola ed infatti analoga vicenda è accorsa ai signori R.C. e D.M.. Essi, avevano più volte richiesto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo ad annualità pregresse del bollo auto in relazione all'esenzione di cui gode R.C., ma la risposta dell'amministrazione non è giunta rapidamente pertanto, per non far diventare definitivo l'atto impositivo, gli istanti sono stati costretti a presentare ricorso alla Commissione tributaria. A tal fine R.C. e D.M. hanno speso poco meno di 50 euro tra spese telefoniche, spese postali e marca da bollo. Per affrontare la questione presenta è opportuno ricorrere all'assistenza di un professionista che per le attività di studio del caso, raccolta analisi documenti, corrispondenza telefonate preparazione del ricorso ed invio potrebbe richiedere un onorario di 8-10 ore circa.

Rimane da rilevare, infine, che nei 50 euro effettivamente spesi da R.C. e D.M. non è computato il costo del deposito del ricorso alla Commissione (adempimento obbligatorio) perché nelle more è giunta la comunicazione dell'annullamento degli atti da parte della Regione ma, soprattutto, in questo caso non è stato necessario corrispondere alcun onorario perché il sig. D.M. ha curato personalmente la redazione del ricorso in quanto esercita la professione di consulente fiscale d'azienda. (RV)

3.2 Cartelle esattoriali e riscossione coattiva

Le materie della riscossione coattiva e delle cartelle esattoriali esulano, sotto il profilo normativo, dalla competenza regionale. Pertanto, il Difensore civico al fine di indirizzare celermemente le richieste dei cittadini al concessionario della riscossione Esatri S.p.A. (oggi Equitalia S.p.A) aveva attivato un canale con la segreteria del Direttore generale. Altre segnalazioni dei contribuenti venivano trasmesse al Garante presso l'Agenzia delle Entrate che ha trattato, ed ancora tratta, nel merito le questioni di riscossione per i tributi statali e locali.

Tuttavia, esaminando tali segnalazioni, si è potuto verificare come non sia facile per i cittadini controllare che le somme richieste per conto dell'amministrazione finanziaria siano effettivamente dovute. Difficile risalire agli elementi fondamentali dell'obbligazione tributaria quali ente impositore, tipo di tributo, ecc. come verificare la correttezza del procedimento e la regolarità delle notifiche. Nelle cartelle, ad esempio, non era indicato il soggetto cui richiedere informazioni e chiarimenti, cui presentare l'istanza di autotutela o di rateazione delle somme dovute; infine, vi erano casi in cui all'insaputa del contribuente veniva trascritto il fermo amministrativo dell'autoveicolo di proprietà del debitore (le c.d. *ganasce fiscali*) e venivano richieste somme relative a crediti prescritti.

Recentemente è diventato operativo il nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall'Agenzia delle Entrate⁶ che i soggetti preposti alla riscossione devono utilizzare nella loro attività. Il nuovo modello contiene molte informazioni, è più "trasparente" rispetto a quello utilizzato in passato, tiene conto dei principi dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e fornisce al contribuente maggiori garanzie.

Questo nuovo modello verrà utilizzato anche per il procedimento di riscossione coattiva dei tributi regionali (bollo auto). In tale ambito il Difensore civico, in qualità di Garante del contribuente regionale, sta organizzando la propria azione per tutelare i cittadini che ne richiederanno l'intervento. In particolare si intendono attuare con le strutture della Giunta regionale forme di collaborazione a favore dei contribuenti, sperimentare una procedura congiunta di trattazione delle richieste ed approfondire il tema delle garanzie procedurali, organizza-

⁶ (rif. normativo: c.d. decreto milleproroghe 248/2007; si veda anche l'articolo pubblicato ne "il sole 24 ore", 24/04/2008, pag. 27)

tive, giustiziali nell'ambito del sistema delle relazioni tra contribuenti ed amministrazione finanziaria regionale. (RV)

3.3 Tributi e canoni locali

Unendo agli interventi effettuati si può ricordare che alcuni istanti hanno chiesto l'intervento dell'Ufficio, in relazione alla vicenda del condono previsto dalla legge finanziaria 2003.

La L. 27 dicembre 2002 n. 289, infatti, ed in particolare l'art. 12, prevedeva che "relativamente ai carichi inclusi i ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento" di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo oppure delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

Il successivo art. 13 prevedeva invece che con "riferimento ai tributi propri, le regioni, le provincie e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti".

Le lamentele facevano riferimento alla situazione venutasi a creare a seguito dell'applicazione delle norme citate.

Dopo aver chiesto il condono ed aver concordato la cifra effettivamente versata di circa il 25% dell'importo, a distanza di numerosi anni, sette od otto per i più, gli interessati si vedevano recapitare un provvedimento di diniego del condono o la relativa cartella esattoriale con l'importo del restante 75% da pagare.

E' stata confermata la legittimità e l'adeguata motivazione dei provvedimenti di diniego.

Con riferimento alle tasse automobilistiche erariali, le norme citate nei provvedimenti richiedono "una specifica modalità di definizione, mediante il pagamento dell'intero importo del solo tributo", mentre per quelle regionali è richiesta una "diversa modalità di definizione dei tributi locali, demandando ai competenti enti territoriali la possibilità di adottare specifici provvedimenti diretti disciplinare le definizione agevolata dei tributi propri".

Fattispecie – quest'ultima – puramente discrezionale: secondo il citato art. 13 L. 27 dicembre 2002 n. 289, infatti, con "riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono (e non devono) stabilire ... la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui .. i contribuenti adempiano ad ob-

blighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.

La maggior parte degli istanti, inoltre, più che contestare il provvedimento di diniego vero e proprio, lamentava di averne avuto notizie dopo troppi anni e conseguentemente di essere stato in tal modo danneggiato economicamente, dovendo pagare interessi e mora maturati in tutto il tempo trascorso, cifre, queste ultime, che spesso arrivano a superare del doppio la cifra dovuta.

Per una possibile soluzione di questo aspetto della vicenda, è stato suggerito di valutare l’opportunità di esperire un’azione giudiziaria, anche collettiva, con l’aiuto di un legale di fiducia ed eventualmente di un’associazione di consumatori.

Il Concessionario G. B. A. srl chiedeva l’intervento dell’ufficio, lamentando che l’immatricolazione di 13 nuove autovetture era avvenuta in maniera non conforme a quanto disposto dal comma 226, L. 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007 nella parte relativa all’esenzione per incentivo statale dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Secondo la società istante, si sarebbe trattato di un errore commesso dal PRA che non aveva provveduto a rettificare la posizione dei suoi clienti, i quali, di conseguenza, avrebbero dovuto pagare ingiustamente delle tasse automobilistiche non dovute perché la FIAT aveva già pagato l’incentivo, dando così loro diritto anche all’esenzione.

La Struttura Gestione Tributi Regionali rendeva noto all’ufficio che la vicenda segnalata rientra nella già nota tipologia di criticità riferite al mancato riconoscimento degli ecoincentivi statali di cui all’art. 226 della legge finanziaria 2007.

La procedura finalizzata al riconoscimento degli ecoincentivi, prevedeva la trasmissione da parte del concessionario al PRA della documentazione di riferimento, successivamente la validazione o meno da parte del Ministero dell’Economia, poi trasmessa alle regioni interessate che non hanno perciò competenza decisionale in merito.

E’ tuttavia in corso una verifica in via autonoma delle posizioni scartate dal Ministero, allo scopo di avere indicazioni in merito a quelle per le quali comunque sussistono i requisiti della regolarità della documentazione e quindi della buona fede del contribuente.

La dott.ssa L. O. chiedeva l’intervento di questo ufficio, sostenendo di non dover pagare la TOSAP, per il passo carrabile della sua abitazione, sulla base dell’art. 42 del Regolamento Locale passi carrabili e della Circolare 20 febbraio 1996 n. 43 del Ministero delle Finanze.

Secondo il primo infatti la tassa “non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico”.

Secondo la citata circolare poi “parrebbe insostenibile in ogni caso il principio della tassabilità dei passi a raso, non solo per un motivo strettamente tecnico in-

dividuabile nella lettera della disposizione recante l'ipotesi impositiva, ma anche e soprattutto per la ratio di tutto l'impianto normativo fondata, come è noto, sulla utilizzazione particolare del suolo pubblico per effetto di un atto amministrativo di concessione", mentre, com'è noto, il concetto di "passo carrabile" – così come delineato all'art. 44 D.Lgs. n. 507/1993 – "fa specifico riferimento ad un manufatto inteso a facilitare l'accesso alla proprietà privata".

Il funzionario responsabile del Comune di B. replicava che:

- l'art. 44 comma 4 del decreto legislativo sopra citato definisce come "carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata";
- l'art. 39 del medesimo decreto legislativo sancisce che "la tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto";
- il passo carraio in questione è stato autorizzato in data 30 ottobre 1995 con specifico provvedimento;
- per tale concessione è stato richiesto e rilasciato regolare cartello di "Passo Carraio" ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera e del DPR 495/1992;
- la circolare 43/E definisce come "passo carrabile" il manufatto inteso a facilitare l'accesso alla proprietà privata, mediante un'opera visibile e "passo carraio a raso" il semplice accesso, pedonale o carraio, sprovvisto di qualsiasi manufatto;
- la ratio della tassazione sta nella considerazione che il manufatto, che caratterizza il passo carraio, porta ad un uso più limitato del suolo stradale o comunque ad un uso diverso da quello previsto per la collettività generalizzata.

Alla istante – che contestava le affermazioni sopra riportate ed in particolare sosteneva di non aver mai ricevuto né ovviamente richiesto l'autorizzazione e con essa il relativo cartello – l'ufficio, in presenza di due diverse posizioni del tutto contrastanti che si contraddicono, ha dovuto escludere un intervento, anche solo di mediazione ed ha suggerito una chiarificazione definitiva della vicenda con un'azione giudiziaria di accertamento.

La sig.ra T. B. – titolare di un asilo nido nel Comune di R. – lamentava che questo è stato "classato nel 2004 in D8" – accatastamento che dà una rendita quattro volte superiore alla rendita data dal B5 - quando altri nidi privati erano e sono tuttora classati in B5.

Per poter riaprire la pratica, l'interessata ha "realizzato la lavanderia che era mancante, quindi presentato il riaccatastamento chiedendo il B5 che non viene ancora concesso".

L'Agenzia del Territorio competente rendeva noto all'ufficio che l'immobile interessato deriva dalla soppressione di un subalterno, a causa di una denuncia di

variazione inoltrata dalla stessa contribuente.

L'originaria unità immobiliare era ascritta alla categoria C/2, ma a seguito della denuncia di variazione, avente come causale la "variazione delle destinazione da magazzino a micro nido d'infanzia", la stessa istante "ha provveduto a costituire il sub. 701, previa soppressione del sub 6. proponendo di ascrivere l'immobile, ai sensi del D. M. 701/1994, in categoria D/8".

Il classamento sopra citato divenne definitivo nel 2005, senza alcun accertamento e non risulta "agli atti informatizzati ... alcuna pratica di riaccatastamento e, dunque, alcuna denuncia di variazione, successivamente presentata dalla contribuente per l'immobile oggetto di osservazione, in funzione della realizzazione della lavanderia, con proposta di classamento in B5".

La Circolare 14 marzo 1992 n. 5 della Direzione Generale Catasto e SSTTE inquadra nella categoria B/5 le "scuole e laboratori scientifici (quando sono costruiti i adattati per tale destinazione e non sono suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D. L. 9 aprile 1948 n. 514) osservatori astronomici, osservatori meteorologi e simili".

Per la medesima Circolare, invece, fanno parte della categoria B/8 tutti quei "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

Secondo tali definizioni si "comprende che la discriminante che distingue il "B/5" dal "D/8" è l'attività esercitata all'interno dell'unità immobiliare da classificare e che può essere a fini di lucro, rientrando, l'immobile, in tal caso in categoria "D/8" o no, meritando l'immobile, solo in tale ultima ipotesi, la categoria "B/5".

La Sig.ra M. F. ha chiesto la "giusta procedura" in relazione alla vicenda che ha interessato la figlia E. M., studentessa all'Università Bicocca di Milano, con ottimi profitti, che percepisce un borsa di studio e nell'anno 2007/2008 ha ottenuto un punteggio di merito adeguatamente alto.

Nel compilare il modello ISEE, il CAAF, dove abitualmente la famigliari si reca, ha indicato come reddito del padre, S. M., un importo dal quale è stata detratta la cifra che costituisce l'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie divorziata, a seguito di sentenza.

Tale circostanza ha fatto sì che il CIDIS, nel contestare "errata la dichiarazione dei redditi percepiti da S. M. nel 2006" rendesse nota l'intenzione di adottare un "procedimento di variazione di fascia con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 della legge 390/91, per un considerevole importo, "fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato".

Il CIDIS ha poi chiarito che, a seguito di contatti telefonici promossi dall'interessata, il CAAF ha prodotto il nuovo attestato ISEE comprendente i redditi lordi complessivi e che "il nuovo attestato ha confermato quanti da noi rilevato". (ACA)

4. TERRITORIO

4.1 Edilizia privata

Nel corso del 2009, per quanto concerne questo settore, si è registrata una prevalenza delle richieste nell'ambito delle categorie dei lavori pubblici (27), dell'edilizia privata (24), dei trasporti pubblici (13) e della viabilità e circolazione (13). In materia di edilizia privata di particolare interesse è il caso del sig. P.S., che si è rivolto all'Ufficio per lamentare la questione delle maggiori somme da lui versate a titolo di contributo di costruzione. Il problema era sorto a causa della modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione, applicata per la fattispecie relativa alla sua pratica per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia.

L'amministrazione comunale precedente aveva, infatti, effettuato il calcolo medesimo facendo riferimento a quanto previsto da una deliberazione del Consiglio comunale del 1991 e non a quanto, invece, disposto dall'art. 44 l.r. 11 Marzo 2005, n. 12.

L'istante aveva chiesto all'amministrazione, sin dall'anno di presentazione della propria Denuncia di Inizio Attività nel 2006, che fosse correttamente applicato quanto previsto dal menzionato articolo della legge regionale già vigente, ma il comune aveva replicato sostanzialmente sostenendo la conformità della propria preesistente deliberazione alle disposizioni normative dettate dall'art. 44 l.r. 12/2005 e richiamando il generale principio giuridico "tempus regit actum" per giustificare l'applicazione della normativa locale.

Secondo quanto risultava dagli atti prodotti all'Ufficio, invero, il comune della provincia milanese aveva poi, invece, nel corso dell'anno 2008, con deliberazione di Giunta comunale, espressamente abrogato i punti della deliberazione del 1991 relativi alla definizione ed alla modalità applicativa di determinazione dei contributi riferiti agli interventi edilizi classificabili quale ristrutturazione, riconoscendone implicitamente la non conformità al dettato della legge regionale citata ed aveva esplicitamente recepito il disposto dell'art. 44, comma 8 l.r. R. 12/2005, quale modalità applicativa di determinazione dei contributi riferiti ai suddetti interventi.

L'operato dell'amministrazione risultava, quindi, in aperta contraddizione con quanto precedentemente affermato circa la conformità tra la normativa locale e la sopraggiunta legge regionale a sostegno della legittimità della propria determinazione.

Ritenendo del tutto legittima la richiesta del sig. P.S. di ripetizione di quanto pagato in eccesso, rispetto al calcolo correttamente effettuato ai sensi del disposto dell'art. 44 della L.R. 12/2005, il Difensore civico regionale si è rivolto al Comune, chiedendo il riesame della questione.

L'Ufficio ha sostenuto, infatti, che non fosse condivisibile fare riferimento al principio *tempus regit actum*, invocato dall'amministrazione per confermare la

correttezza dell'applicazione della deliberazione comunale.

Il Difensore civico ha rilevato che - proprio al contrario di quanto avvenuto - il comune nel riscontrare la non conformità di quanto disposto dal provvedimento comunale, rispetto al dettato della l.r. 12/2005, avrebbe dovuto già allora "disapplicare" nella fattispecie concreta la normativa locale, considerandola recessiva (trattandosi di fonte secondaria) ed applicare correttamente la legge regionale (fonte primaria).

L'amministrazione comunale, sollecitata dall'Ufficio, ad esito di riesame della problematica, ha poi comunicato di aver accolto l'eccezione segnalata in merito alle modalità di liquidazione dei contributi concessori dovuti per l'esecuzione delle opere relative alla pratica edilizia in esame, proprio per effetto del prevalente disposto della richiamata legge regionale, a far data dalla sua vigenza (aprile 2005).

Il comune ha quindi precisato che avrebbe provveduto alla nuova liquidazione dei menzionati contributi, con adozione degli atti necessari alla restituzione delle maggiori somme versate, maggiorate degli interessi determinati dall'applicazione del tasso legale.

4.2 Urbanistica

Per quanto riguarda la categoria degli strumenti urbanistici nel corso del 2009 sono pervenute sei istanze, tra le quali significativo è stato l'intervento effettuato dal Difensore civico regionale a seguito di una segnalazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Giunta regionale, presentata all'Ufficio nel mese di aprile.

Detta Direzione ha trasmesso, alla luce dei poteri sostitutivi attribuiti al Difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 D. L. 18 agosto 2000, n. 267, l'istanza dei sigg.ri V.DL e T.C. con la quale i medesimi lamentavano l'inerzia di un'amministrazione comunale dell'hinterland milanese nell'attribuire una nuova destinazione urbanistica al terreno di proprietà, assoggettato dal PRG vigente a vincolo espropriativo ormai decaduto per la scadenza del termine di cui alla L. 19 novembre 1968, n. 1187.

E', anzitutto, opportuno precisare che l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale è disciplinato dall'art. 136 T.U.E.L., che prevede la nomina del commissario ad acta, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge.

La decadenza dei vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità assoluta, ovvero che privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, L. 1187/68, decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale, obbliga in effetti il comune a procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica.

L’Ufficio, nel corso del mese di maggio, ha quindi ritenuto necessario chiedere all’amministrazione comunale chiarimenti in merito alla mancata attribuzione della destinazione urbanistica, proprio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 136 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

Il Difensore civico ha nel contempo fatto presente che la situazione che si crea in conseguenza della decadenza dei vincoli è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino all’obbligatoria integrazione del piano stesso, divenuto parzialmente inoperante sulle cosiddette “zone bianche” (aree non più regolate dal P.R.G.).

I Comuni sono, infatti, obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l’intero territorio.

L’obbligatorietà discende dal combinato disposto dell’art. 7 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 25 l.r. 12/2005, oltre ad essere confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il menzionato art. 7 della Legge urbanistica prevede, infatti, al primo comma che il piano regolatore generale debba considerare la totalità del territorio comunale e la norma transitoria di cui all’art. 25 l.r. 12/2005 dispone che gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservino efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2011.

Il Comune ha in un primo tempo, nel mese di luglio, comunicato che avrebbe provveduto nella prima seduta utile di Consiglio comunale, successiva alla allora ormai prossima pausa estiva, ed ha poi confermato di aver proceduto con delibera di Consiglio comunale del settembre 2009 alla sollecitata attribuzione della destinazione urbanistica relativamente all’area di proprietà dell’istante.

Sempre nell’ambito del settore Territorio, accade, talvolta, che soggetti, singoli o associati, si rivolgano all’Ufficio per contestare progetti di legge approvati o in fase di approvazione da parte della competente commissione del Consiglio regionale.

In tali casi non sussistono i presupposti per un intervento del Difensore civico, che non è deputato a sindacare nel merito le scelte operate dal legislatore regionale, ma vengono comunque date indicazioni procedurali agli istanti, in particolare per quanto attiene alla loro partecipazione al procedimento legislativo.

Si cita, a titolo esemplificativo, il caso dell’associazione A.d.T., il cui presidente ha presentato istanza, per contestare le disposizioni relative all’occupazione di aree demaniali contenute in un progetto di legge in materia di demanio della navigazione e dei servizi lacuali, già licenziato dalla V Commissione consiliare.

L’Ufficio ha quindi informato il rappresentante dell’Associazione che eventuali osservazioni riguardanti il progetto di legge sarebbero dovute essere formulate precedentemente, attraverso le specifiche modalità di partecipazione degli enti e delle associazioni al procedimento legislativo, previste in ottemperanza a

quanto sancito dall'art. 36 dello Statuto della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art 44 del Regolamento generale del Consiglio regionale, infatti, le commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti interessati, procedono alle audizioni sui progetti di legge ad esse assegnati.

L'obbligo di informazione da parte della Commissione degli enti e delle associazioni è assicurato attraverso l'immediata pubblicazione dei testi dei progetti di legge assegnati a ciascuna commissione sul sito internet del Consiglio regionale e l'individuazione dei soggetti da audire è effettuata dall'Ufficio di presidenza, sentita la commissione, tenuto conto dei criteri di rappresentatività, radicamento sul territorio, diretto interesse al provvedimento e utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.

E' stato inoltre precisato agli istanti che le Commissioni si avvalgono, ai fini dell'istruttoria legislativa, delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni, garantendo a tutti i propri componenti, alla Giunta regionale e ai partecipanti la conoscenza delle stesse. Le osservazioni e le proposte pervenute sono quindi esaminate dalla commissione e il mancato accoglimento deve essere motivato.

Fortunatamente in altri casi le istanze pervengono all'Ufficio quando il testo di legge è all'esame della commissione consiliare competente e, attraverso le indicazioni che vengono fornite, i richiedenti possono ancora esercitare il loro diritto di partecipazione secondo le modalità descritte.

4.3 Lavori pubblici

In tema di lavori pubblici si sono rivolti al Difensore civico i rappresentanti di un Comitato per lamentare la chiusura di un passaggio a livello, deliberata da un Comune della Provincia di Milano, che comportava numerosi disagi per i residenti e per quanti, provenienti da altri comuni, frequentavano il territorio.

In particolare, i cittadini hanno espresso le proprie doglianze riguardo alla mancata indizione del referendum abrogativo della delibera comunale in questione, da loro richiesta ai sensi di un articolo dello Statuto comunale, peraltro attraverso la raccolta di un numero di firme superiore al quorum previsto, e alle ragioni sottese a tale diniego.

Il Sindaco, infatti, nella nota di risposta inviata al Comitato aveva affermato che la deliberata chiusura del passaggio a livello non sarebbe stata sottoponibile a referendum abrogativo, in quanto rientrante nella tipologia degli "Atti e deliberazioni produttivi di effetti in tema di diritti e interessi legittimi di altri cittadini, la cui abrogazione è suscettibile di azioni risarcitorie in danno all'ente" per i quali lo stesso è escluso dallo Statuto comunale, poiché i provvedimenti assunti riguardavano anche un Ente terzo, quale Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), che avrebbe potuto avanzare pretese risarcitorie per i danni derivanti da un cambio di decisione.

Il Sindaco aveva sostenuto, inoltre, che il referendum abrogativo non poteva

comunque essere indetto per l'assenza di un regolamento che disciplinasse le consultazioni referendarie e, infine, aveva ritenuto che la modalità di raccolta delle firme non ne garantisse l'autenticazione.

Il Difensore civico, quindi, esaminato il carteggio intercorso tra il Comitato e l'Ente locale, ha inviato a quest'ultimo una nota nella quale ha, innanzitutto, osservato che la circostanza del coinvolgimento di un ente terzo, in quanto deliberato, non comportava necessariamente la lesione di diritti e interessi di altri cittadini e una conseguente richiesta risarcimento da parte degli stessi al Comune.

In secondo luogo, ha evidenziato che motivare la mancata indizione del referendum abrogativo con l'assenza di un regolamento comunale sulla partecipazione, che ne stabilisse i requisiti di accoglimento e le modalità di svolgimento, appariva alquanto singolare, dal momento che lo stesso sarebbe dovuto essere stato già approvato, esistendo una specifica previsione statutaria in tal senso.

E' stato, pertanto, richiesto all'Amministrazione comunale se, e con quali tempi, intendesse porre rimedio alla carenza normativa rilevata, che impediva agli aventi diritto la partecipazione democratica alla vita politica.

A detta richiesta il Sindaco ha prontamente risposto, informando che la necessità dell'approvazione del regolamento comunale sulla partecipazione era già stata oggetto di discussione in diverse sedute della Commissione consiliare Affari Istituzionali, che prevedeva di giungere entro pochi mesi alla stesura del testo da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale.

Nel corso del 2009, l'Ufficio ha contattato ripetutamente l'Amministrazione comunale per conoscere lo stato di avanzamento del testo regolamentare, ottenendo sempre piena collaborazione e risposte puntuali.

Infine, nel mese di luglio, è stata comunicata al Difensore civico regionale l'approvazione del Regolamento per la disciplina del referendum comunale, che ha reso finalmente possibile alla cittadinanza l'esercizio del diritto di partecipazione all'attività dell'Amministrazione pubblica.

Per quanto attiene al settore dei Trasporti, come avvenuto anche nel corso del 2008, sono pervenute prevalentemente istanze riguardanti disfunzioni del trasporto ferroviario regionale, conseguenti soprattutto all'effettiva implementazione dell'"Alta Velocità".

Nella maggior parte dei casi, l'Ufficio è intervenuto nei confronti di Trenitalia e LeNORD, al fine di sollecitare i riscontri ai reclami inviati dagli istanti, che non avevano ricevuto risposta entro i 30 giorni previsti dalle rispettive "Carta dei Servizi". (AC/AS)

4.4 Edilizia residenziale pubblica

In materia di edilizia residenziale pubblica nel 2009 sono pervenute all'Ufficio istanze in numero (79) pressoché pari a quello registrato nell'anno precedente, durante il quale si era verificato un considerevole incremento.

Anche per quanto riguarda la tipologia delle questioni rappresentate, non si riscontrano novità di rilievo rispetto a quanto si è osservato nelle relazioni degli scorsi anni.

Secondo una tendenza ormai consolidata, un cospicuo numero di istanze ha riguardato la manutenzione degli immobili del patrimonio abitativo pubblico.

In particolare sono stati segnalati con frequenza il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e degli ascensori, infiltrazioni derivanti dalla carente manutenzione delle coperture degli edifici, il mancato adeguamento degli impianti elettrici e termici alla normativa vigente in materia di sicurezza, carenze manutentive di unità immobiliari consegnate agli assegnatari in condizioni di degrado.

Si è trattato prevalentemente di richieste presentate da singoli inquilini, ma sono pervenute anche segnalazioni da parte di gruppi e comitati di assegnatari, che hanno rappresentato problemi relativi a interi stabili e quartieri.

Le richieste relative a singoli alloggi in alcuni casi hanno potuto risolversi in tempi abbastanza brevi, grazie alla collaborazione prestata dalle filiali dell'ALER MILANO, destinatarie della maggior parte degli interventi svolti dall'Ufficio in questo ambito. A tali strutture decentrate sono state rappresentate le questioni relative alla manutenzione ordinaria e di carattere urgente.

Si sono peraltro registrati lunghi tempi di istruttoria per alcune pratiche, che hanno potuto giungere a definizione solo dopo ripetuti solleciti.

Alcune istanze hanno riguardato problemi attinenti alla manutenzione straordinaria di interi complessi residenziali. L'Ufficio è intervenuto nei confronti dell'ente gestore (nella maggior parte dei casi l'ALER MILANO), sollecitando la soluzione dei problemi rappresentati nonché chiarimenti circa le ragioni dei ritardi lamentati dagli istanti.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso segnalato dalla signora G.P., la quale, a nome degli inquilini di uno stabile di proprietà dell'ALER MILANO, interessato da un complesso intervento di ristrutturazione, denunciava lo stato di grave degrado dell'edificio, evidenziando anche situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, la direzione generale dell'ALER MILANO ha precisato che, essendosi dovuto procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell'impresa esecutrice dei lavori presso lo stabile in questione per gravi inadempimenti della stessa, gli interventi richiesti dagli inquilini sarebbero stati previsti all'interno del riappalto delle opere, in fase di predisposizione.

Pertanto erano in corso solo le attività urgenti, connesse alla sistemazione dei lavori lasciati incompleti dall'impresa. Tempi e modi di esecuzione dei lavori di riappalto sarebbero stati successivamente comunicati agli inquilini.

Come ulteriore esempio dell'attività svolta in ordine a questioni concernenti la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, si cita il caso presentato dalla signora A. P.

L'istante, assegnataria di uno degli alloggi a canone moderato realizzati nel

Comune di Seregno, finanziati con i fondi del bando "Case a canone moderato" (d.g.r. VII/17176/2004), si è rivolta al Difensore civico lamentando lo stato di degrado dell'intero complesso immobiliare, realizzato con incuria e impiego di materiali in economia.

La signora A. P., già rivoltasi nel maggio 2009 all'amministrazione comunale per segnalare il ritardo nel completamento dei lavori, iniziati nel 2005, e i ripetuti rinvii della data di consegna delle abitazioni, precisava che gli alloggi erano stati consegnati agli assegnatari pur sussistendo notevoli carenze relative sia ai singoli appartamenti sia alle parti comuni: cucine non piastrellate, lavori di fissaggio dell'intonaco e tinteggiatura non effettuati, infissi da risigillare, lampioni privi di lampade, locali per la raccolta dei rifiuti privi di fonte idrica e di adeguata piastrellatura.

Pertanto evidenziava che gli alloggi erano stati consegnati con molto ritardo rispetto ai tempi definiti dal Programma regionale "Case a canone moderato" 2002/2004 e, per di più, in condizioni che non ne consentivano l'immediata abitabilità con conseguente aggravio di spese a carico degli assegnatari.

Con particolare riferimento all'alloggio assegnatole, l'istante lamentava l'inabilità a causa di copiose infiltrazioni d'acqua piovana presenti anche in prossimità delle condutture elettriche.

L'Ufficio è intervenuto presso l'amministrazione comunale di Seregno e l'assessorato regionale alla Casa e Opere Pubbliche, sollecitando l'adozione di provvedimenti idonei a porre rimedio alla situazione denunciata e a garantire condizioni di sicurezza e abitabilità relativamente agli alloggi in questione.

A ciò faceva seguito la nota del 6.11.2009, con cui il dirigente della struttura attuazione programmi dell'Assessorato alla Casa e Opere Pubbliche della Giunta regionale chiedeva al Comune di Seregno di riferire se le operazioni di collaudo dei lavori, che dalla documentazione agli atti risultavano essere terminati in data 13.3.2009, si fossero concluse e con quale esito; di precisare in particolare quali rilievi (difetti costruttivi, mancata esecuzione di opere, ecc.) avesse fatto il collaudatore, e quali azioni fossero state poste in atto.

Nella predetta nota si rammentava che il punto 5 del citato bando "Case a canone moderato" - dgr VII/17176/2004, prevede che gli edifici e gli alloggi realizzati con cofinanziamento regionale devono rispondere ai requisiti prestazionali delle "Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia residenziale sociale" allegate al bando stesso, la cui ottemperanza deve essere attestata, oltre che dal progettista e dal direttore dei lavori, anche dal collaudatore. La mancata rispondenza a tali requisiti è motivo di escusione della polizza fideiussoria prestata dal comune a garanzia del cofinanziamento erogato.

Con nota del 2.12.2009 il Comune di Seregno rispondeva in modo puntuale alle predette richieste, comunicando che l'amministrazione comunale stava mo-

nitorando la situazione dello stabile, e che, sulla base dei rilievi mossi dal collaudatore, la direzione dei lavori e l'impresa stavano intervenendo al fine di eliminare i vizi d'opera riscontrati.

All'Ufficio veniva altresì comunicato che l'amministrazione comunale stava provvedendo alla risoluzione dei problemi riscontrati negli alloggi in fase di assegnazione nello stabile in questione: il direttore dei lavori e le imprese esecutrici avevano assicurato che entro la fine del mese di novembre si sarebbero concluse le opere relative alle anomalie segnalate all'interno di ogni singolo alloggio. Inoltre la situazione risultante alla fine dei lavori sarebbe stata ulteriormente verificata in contraddittorio con il collaudatore, nominato ai fini del collaudo tecnico amministrativo, non ancora rilasciato.

Il Comune di Seregno precisava inoltre di aver sospeso il pagamento dei canoni di locazione, intendendo in tal modo indennizzare gli inquilini per il disagio, fino alla data della fine dei lavori, riservandosi comunque il diritto di rivalersi sui responsabili.

Molte istanze hanno avuto come oggetto procedimenti amministrativi di competenza degli enti gestori degli alloggi di e.r.p., avviati a seguito di domande di revisione del canone di locazione.

L'Ufficio è intervenuto presso le competenti strutture delle ALER e talvolta presso le amministrazioni comunali per sollecitare notizie circa l'esito di ricorsi in opposizione alla determinazione del canone inoltrati dagli istanti ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L.R. 8.11.2007, n. 27, o per chiedere il riesame di ricorsi avverso l'inserimento nell'area di reddito.

In alcuni casi, a seguito di istanze di assegnatari che prospettavano dubbi in merito alla corretta determinazione dell'ISEE-ERP da parte dell'ente gestore, sono stati richiesti chiarimenti relativamente alle modalità di calcolo applicate.

Sono stati esplicati anche interventi finalizzati a ottenere il riesame della posizione di inquilini, che si sono rivolti al Difensore civico ritenendo ingiustificato l'aumento del canone loro attribuito a fronte di situazioni economiche disagiate.

Sono state numerose anche nell'anno in esame le istanze concernenti il cambio dell'alloggio. L'Ufficio è intervenuto prevalentemente nei confronti delle ALER, in quanto competenti per le domande di cambio inoltrate ai sensi dell'art. 22, comma 10, del regolamento regionale 10.2.2004 n.1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), norma che prevede la possibilità che gli enti gestori, in presenza di gravi situazioni di disagio abitativo, provvedano direttamente al cambio.

Relativamente a tali pratiche, principale interlocutore è stato l'ufficio amministrazione utenza dell'ALER MILANO, struttura alla quale compete la trattazione delle richieste di mobilità abitativa.

Il suddetto ufficio ha dimostrato disponibilità a riesaminare i casi segnalati, e ha fornito chiarimenti e informazioni utili per poter definire le questioni rappresentate al Difensore civico. (GB)

5. AMBIENTE

Nel corso del 2009 sono pervenute 177 nuove istanze, numero molto elevato se si pensa che le pratiche istruite l'anno precedente erano state 77, valore che era già in considerevole aumento rispetto a quello del 2007. Questa situazione non è dovuta alle richieste provenienti da cittadini in materia di ambiente e inquinamento ma è la conseguenza del monitoraggio dello stato di attuazione della l.r. 10 agosto 2001, n. 13, in materia di inquinamento acustico, intrapreso lo scorso novembre dalla Direzione Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale.

E' il caso di ricordare che tutte le amministrazioni comunali avrebbero dovuto provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio, in quanto è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 2, comma 1, l.r. 13/2001. Tuttavia, molti comuni stanno ritardando ad assumere il provvedimento, circostanza già segnalata in passato da questo ufficio all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

La citata legge regionale prevede all'art. 15, comma 4, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di questo ufficio ex art. 136 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali ed in forza di questa competenza specifica è stato intrapreso un percorso per portare i comuni ad adempiere all'obbligo di legge, anche ricorrendo ai poteri surrogatori del Difensore civico regionale.

All'1.1.2009, su un totale 1546 comuni lombardi, 947 avevano adottato il piano di zonizzazione acustica e delle 442 amministrazioni locali che avevano percepito fondi regionali specificamente destinati, solo 295 avevano provveduto all'adempimento, mentre 147 non ancora.

L'Ufficio ha aperto un procedimento nei confronti di tutti questi enti ed ha potuto verificare nel corso dell'anno che la maggior parte dei comuni inadempienti è di piccole dimensioni (anche perché i contributi regionali erano ad essi destinati), molto spesso l'amministrazione ha incaricato un tecnico esterno e, solo in pochi casi, la procedura di affidamento è stata gestita in forma "associata" (comune capofila più altri comuni).

L'Ufficio ha incontrato situazioni molto differenti: in alcuni casi (in verità non più di una decina) non si era nemmeno individuato il tecnico di fiducia, in quanto, probabilmente, gli amministratori non avevano ben compreso l'importanza di effettuare una classificazione acustica del territorio comunale.

In più occasioni è stato necessario chiarire che l'affidamento dell'incarico per la stesura del piano costituisce un mero atto preparatorio e che l'obbligo di legge si considera adempiuto soltanto con l'adozione, mediante deliberazione del consiglio comunale, del provvedimento.

Anche il coordinamento tra la classificazione acustica e il piano di governo del territorio non giustifica il rinvio sine die del primo provvedimento: tale esigenza potrà essere debitamente considerata dall'organo consiliare in occasione del-

l'approvazione definitiva degli strumenti di pianificazione recependo osservazioni o apportando integrazioni o modifiche.

Al 31.12.2009, delle 147 amministrazioni su cui l'ufficio è intervenuto 25 rimangono inadempienti, nei confronti di esse si stanno valutando, con la Direzione Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale, le modalità con cui procedere alla nomina dei commissari ad acta, come stabilito dell'art. 15, comma 4, della citata legge regionale che prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 136 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Ancora per quanto riguarda la questione zonizzazione acustica si segnala che il comune di Milano, nei confronti del quale, si ricorda, lo scorso anno l'ufficio era intervenuto e della cui vicenda si era interessata la Procura della Repubblica, ha concluso l'iter procedimentale con la pubblicazione della deliberazione di adozione all'albo pretorio nel settembre scorso.

Anche per il caso del comune della provincia di Varese in cui era stato nominato il commissario ad acta vi sono novità. Infatti, recentemente, il provvedimento commissoriale di adozione ha superato il vaglio del Tribunale amministrativo regionale. Nel giudizio la Regione Lombardia si è costituita con l'Avvocatura regionale ed il Tar si è pronunciato, in sede cautelare, respingendo in toto le motivazioni del ricorso. Successivamente sono state presentate osservazioni da parte di numerosi soggetti interessati, con il loro rigetto o accoglimento si concluderà il procedimento; si attende a breve la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva.

Il bilancio di questo intenso lavoro è, senza dubbio, positivo sia riguardo ai risultati, sia riguardo all'atteggiamento collaborativo che è stato sempre dimostrato da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in queste attività. Si ringraziano, pertanto, il responsabile ed i collaboratori della competente struttura della Direzione Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale, la dirigente del Settore aria e agenti fisici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e il legale dall'Avvocatura regionale. (RV)

6. SICUREZZA SOCIALE

6.1 Invalidità civile

In questo settore le istanze pervenute all’Ufficio nel corso dell’anno 2009 sono state, sotto l’aspetto quantitativo, sostanzialmente equivalenti a quelle ricevute nel precedente anno. Le segnalazioni hanno riguardato fatti/specie varie non riconducibili a problematiche di portata generale, in quanto caratterizzate da peculiarità proprie del caso specifico. Per tale motivo ogni questione è stata valutata singolarmente al fine di poterla inquadrare giuridicamente e verificare i presupposti per un intervento dell’Ufficio.

La maggior parte degli interventi effettuati nel corso dell’anno 2009 dal Difensore civico regionale ha avuto esito favorevole, con grande soddisfazione da parte dei cittadini interessati, che da soli non erano riusciti a far valere le proprie legittime pretese. Questo positivo bilancio è dovuto anche alla collaborazione prestata dagli enti di volta in volta interpellati, i quali si sono attivati con diligenza per dare seguito agli adempimenti prospettati dall’Ufficio. Solo in alcuni casi è stato necessario inviare più di un sollecito per ottenere quanto richiesto.

Diverse istanze di intervento hanno avuto per oggetto questioni riguardanti il procedimento amministrativo per l’accertamento medico – legale delle minorazioni civili, dell’handicap e della disabilità. In materia si ritiene utile segnalare che, nel mese di luglio 2009, è stata introdotta una “miniriforma” della disciplina che regola l’invalidità civile, dopo quasi vent’anni di vigenza delle precedenti norme. L’art. 20 del D. L. 1.7.2009, n. 78, convertito in L. 3.8.2009, n. 102 ha innovato profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento sanitario, la valutazione, la concessione dei benefici economici ed i ricorsi giurisdizionali.

A decorrere dal primo gennaio 2010, la domanda di accertamento dello stato di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende Sanitarie locali. L’intera gestione del procedimento è informatizzata, attraverso una specifica applicazione disponibile sul sito dell’INPS, alla quale possono accedere, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria. L’accesso al sistema è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), un codice di identificazione unico, rilasciato dall’INPS. Il cittadino, personalmente o attraverso gli enti abilitati, inoltra in via telematica la domanda di accertamento e può seguire l’iter della propria pratica dal momento della richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze ed inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle provvidenze stesse. In tal modo, viene garantita la tracciabilità della procedura in tempo reale assicurando la piena trasparenza dei procedimenti. Un altro obiettivo perseguito dalla nuova disciplina è quello dell’uniformità dei mo-

delli di presentazione della domanda e dei relativi verbali medico – legali, messi a disposizione dall'INPS, superando così l'attuale disomogeneità di questi atti a livello locale. Un'ultima importante finalità è quella della riduzione dei tempi dei procedimenti, che vanno dalla domanda alla concessione dei benefici economici, entro i 120 giorni.

Tornando all'attività dell'Ufficio, le richieste di intervento pervenute nel corso del 2009 hanno riguardato, oltre che il procedimento di riconoscimento dello stato di invalidità civile, anche argomenti di varia natura, quali ad esempio: le modalità di rilascio del contrassegno per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone disabili, i permessi lavorativi ex lege 104/1992, la fornitura di protesi e ausili ai disabili, le varie tipologie di agevolazioni fiscali, il collocamento mirato dei disabili, ecc..

Al fine di esemplificare gli interventi effettuati nell'ambito dell'invalidità civile, si illustrano brevemente, qui di seguito, alcuni casi che si sono risolti positivamente e con pieno apprezzamento dell'istante.

La questione rappresentata dal signor C.C. concerne la fornitura di protesi acustiche con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a favore della madre G.F.

La signora G.F., ottantacinquenne e con gravi difficoltà di deambulazione, è stata riconosciuta invalida al 100% nel giugno 2008 e, dopo il ricevimento del verbale di accertamento all'invalidità, il figlio si è subito attivato per richiedere l'erogazione di un apparecchio auricolare, di cui la madre necessitava a causa di una rilevante perdita uditiva. Il signor C.C. ha, però, incontrato grosse difficoltà, in quanto, malgrado si sia recato diverse volte presso gli uffici della ASL di Cassano D'Adda e di Cernusco sul Naviglio per avere informazioni sulla procedura da seguire ed abbia, poi, sottoposto la madre ad alcune visite mediche, non ha ottenuto quanto richiesto. Anzi, in data 19.2.2009, ha ricevuto una nota dal Servizio assistenza protesica della ASL della Provincia di Milano 2 che gli comunicava che la domanda di fornitura non poteva essere evasa in quanto il verbale di invalidità civile del 27.6.2008 non riportava la patologia correlata al presidio. Il Servizio aveva, quindi, suggerito di inoltrare una nuova domanda di aggravamento dell'invalidità con indicazione specifica della ipoacusia e, dopo aver acquisito il nuovo verbale, di rinnovare la richiesta di protesi.

L'istante, non ritenendo giusto dover ricominciare daccapo tutto l'iter e spaventato sia per l'allungamento dei tempi sia dalla circostanza di dover nuovamente trasportare la madre, affetta da gravi difficoltà deambulatorie, presso gli uffici della ASL per sottoporla ad un'ulteriore visita medica, ha richiesto l'intervento del difensore civico regionale nel marzo 2009.

L'Ufficio si è rivolto al dirigente del Servizio assistenza protesica contestando che quanto richiesto al signor C.C. non aveva alcun fondamento, poiché il verbale di invalidità presentato individuava già chiaramente la disabilità uditiva della madre. Si è evidenziato, infatti, che nell'anamnesi era riportato "gravissimo defi-

cit uditivo" ed, inoltre, che nella sezione relativa all'accertamento della patologia da parte della Commissione, era indicato il codice diagnostico 4004, numero che, nella tabella di valutazione dei deficit funzionali dell'invalidità civile, corrisponde alla "perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB sull'orecchio migliore". A parere dell'Ufficio, quindi, risultavano pienamente soddisfatte le condizioni previste dal D.M. 27.8.1999, n. 332. Dopo l'invio di una nota di sollecito, il citato Servizio della ASL della Provincia di Milano 2 ha risposto di aver effettuato una nuova valutazione di tutta la documentazione inerente al caso sollevato e di aver deciso di autorizzare la spesa relativa alla fornitura di protesi acustiche a favore della signora G.F.

Nell'agosto 2008 una volontaria dell'"Associazione San Vincenzo" di Milano, signora C.M., si è rivolta al Difensore civico regionale per segnalare un caso di sospensione dell'erogazione delle provvidenze economiche da parte dell'INPS nei confronti di una assistita, la signora F.C.. L'Associazione si era occupata della vicenda ed aveva cercato, senza riuscirvi, di risolvere la questione inoltrando prima una richiesta di accesso agli atti all'Ufficio Invali Civili del Comune di Milano ed all'INPS, al fine di venire a conoscenza dei motivi della sospensione, e poi presentando formale ricorso al Comitato Provinciale Inps contro la trattenuta delle somme. Non avendo ottenuto alcuna decisione sul ricorso entro i novanta giorni previsti dalla legge, la signora F.C. ha richiesto l'intervento del Difensore civico regionale facendo presente che la pensione che l'invalida percepiva costituiva il suo unico mezzo di sostentamento. La signora F.C., infatti, era gravemente ammalata e nullatenente ed abitava da sola in un piccolo alloggio assegnatole dal Comune di Milano.

L'Ufficio, in via preliminare, ha cercato di ricostruire la vicenda ed ha appurato che la signora F.C. era stata riconosciuta invalida, già dall'anno 1983, con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3. In seguito ad un aggravamento dello stato di salute era stata poi dichiarata invalida al 100% con verbale della Commissione sanitaria della ASL Città di Milano in data 14.6.2002. Con il relativo atto di determina dirigenziale del 11.11.2003, trasmesso alla competente sede INPS, il Comune di Milano aveva concesso all'invalida la pensione di inabilità rilevando espressamente che la signora F.C. era già titolare di assegno mensile di assistenza e che, pertanto, non doveva essere modificato l'importo del beneficio economico, ma solo la categoria, da 34 (assegno) a 30 (pensione). Malgrado ciò, l'INPS ha iniziato a corrispondere arbitrariamente all'invalida oltre alla suddetta pensione anche un'indennità mensile e, solo diversi anni dopo, ha realizzato che tale indennità non le spettava. Per il recupero delle somme relative (circa trentamila euro), l'Istituto ha operato una trattenuta pari al 100% della pensione della signora F.C., a partire dal mese di dicembre 2007. Nell'ottobre 2008, l'Ufficio ha quindi inviato una nota al Direttore della sede INPS di Milano Fiori per fare presente che l'errore in cui era incorso l'Istituto non era dipeso da un comportamento dell'istante, né dall'operato del Comune di Milano, per cui non

era giusto farne ricadere le conseguenze unicamente sull'invalida. Quest'ultima, inoltre, non era in grado di comprendere quanto accaduto ed aveva percepito l'indennità non dovuta in totale buona fede. A testimonianza di ciò, era il fatto che aveva continuato a sottoporsi alle visite della Commissione sanitaria della ASL per cercare di ottenere l'indennità stessa. Si è infine sostenuto che, anche ammettendo la sussistenza del debito, la restituzione delle somme percepite indebitamente doveva avvenire tenendo conto della situazione economica dell'interessata, proprio allo scopo di evitare un ulteriore disagio ad una persona che già versava in una situazione sfavorevole. Si sono, infatti, richiamate le più recenti disposizioni dell'Istituto secondo le quali è necessario valutare le condizioni socio-economiche del debitore e concedere la massima dilazione possibile.

Nel maggio 2009, dopo tre solleciti, il Direttore della sede Inps di Milano Fiori ha finalmente fornito un riscontro, riconoscendo di aver erroneamente erogato somme che non spettavano, ma comunicando che, in base alle vigenti norme, non era possibile rimettere il debito, né addivenire ad un parziale condono delle somme. E' stato invece possibile ripristinare la prestazione economica, sospesa dal 2007, con una decurtazione del 20 % per la progressiva rifusione del debito.

In materia di agevolazioni fiscali per i veicoli destinati alla guida o al trasporto delle persone con disabilità, si segnala l'istanza della signora A.T., che ha richiesto l'intervento del Difensore civico regionale al fine di ottenere il rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione pagata al Pubblico Registro Automobilistico in occasione dell'acquisto di una nuova automobile da parte del padre P.T., invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. L'istante aveva usufruito sia dell'applicazione dell'IVA agevolata al 4%, che dell'esenzione dal pagamento del bollo auto, ma non dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Accortosi di aver diritto anche a quest'ultima agevolazione fiscale, aveva successivamente inviato al PRA competente territorialmente la richiesta di restituzione di quanto versato all'atto di acquisto del veicolo, ma aveva ottenuto risposta negativa motivata dal fatto che uno dei presupposti per l'esenzione, e cioè la "grave limitazione della capacità di deambulazione", non era specificato per esteso nel verbale d'invalidità civile e che gli impiegati del PRA non erano tenuti ad interpretare la documentazione medica. Secondo l'ufficio invalidi civili della ASL di Milano, presso il quale la signora A.T. si era subito recata, il verbale risulta invece chiaro e completo così come era e, quindi, non era necessario aggiungere niente altro per evidenziare ulteriormente la patologia motoria.

L'Ufficio, investito della questione, nel dicembre 2008 ha inviato una nota al Direttore del Servizio di medicina legale della ASL di Milano evidenziando le difficoltà che l'istante aveva incontrato per cercare di usufruire di un'agevolazione fiscale cui aveva diritto. Al fine di risolvere nel più breve tempo possibile la questione, si richiedeva alla ASL di produrre, in base alla documentazione sanitaria in loro possesso ed ai verbali già rilasciati, una certificazione attestante la grave li-

mitazione della capacità deambulatoria dell'invalido. Si rilevava, inoltre, che tale patologia motoria era già ampiamente nota all'azienda in quanto risultava, tra l'altro, che il signor P.T. beneficiava, da parte della stessa ASL, della fornitura di una sedia a rotelle. Il Direttore del Servizio di medicina legale ha prontamente fornito l'attestazione richiesta, che ha permesso alla signora A.T. di inoltrare al PRA la domanda di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione e di ottenere la restituzione della tassa nel giro di pochi mesi.

Sempre in materia di agevolazioni fiscali per i veicoli destinati alla guida o al trasporto delle persone con disabilità, nell'agosto 2008, è pervenuta l'istanza del signor M.S., invalido al 100%, che ha richiesto l'aiuto dell'Ufficio per ottenere un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla detraibilità ai fini IRPEF di una specifica tipologia di spese per riparazioni di autoveicoli. In particolare, l'istante si era rivolto ripetutamente per iscritto alla Direzione regionale della Lombardia per sapere se la sostituzione dei paraurti della propria vettura costituiva un intervento di manutenzione ordinaria o se rientrava tra gli interventi di riparazione le cui spese sono detraibili ai fini IRPEF, come disposto dall'art. 15, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Malgrado vari solleciti l'istante non era mai riuscito ad ottenere una risposta al quesito. L'Ufficio ha, quindi, inviato una nota al Direttore Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, il quale ha tempestivamente fornito i chiarimenti richiesti richiamando la risoluzione del 17.9.2002, n. 306 e specificando che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, con riferimento ad un solo veicolo, entro il limite di spesa di euro 18075,99. (LG)

6.2 Previdenza

Rientrano in questo settore tutte le questioni attinenti alla liquidazione delle pensioni dirette ed indirette, alla posizione contributiva dei dipendenti sia pubblici sia privati e alle altre prestazioni erogate dall'INPS e dall'INPDAP, ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Si tratta di una materia alquanto complessa per l'eterogeneità delle categorie interessate, per la varietà degli istituti e per il continuo aggiornamento legislativo, che rende difficile l'orientamento nella molteplicità di disposizioni normative.

In questo campo l'Ufficio svolge un ruolo di impulso e sollecitazione a favore della tempestiva definizione dei procedimenti amministrativi, del dialogo costruttivo tra gli istituiti previdenziali e il cittadino, offre spunti di riflessione ai fini di una corretta applicazione della normativa. Non ha competenza per entrare nel merito di conteggi o delle problematiche più tecniche che richiedono una specifica formazione o per assistere il lavoratore nello svolgimento delle proprie pratiche previdenziali; aspetti la cui trattazione è, in linea generale, affidata agli Enti di patronato.

Nel corso del 2009 si è registrato un incremento delle istanze protocollate nel

settore previdenziale: 47 rispetto alle 38 del 2008. La quasi totalità delle richieste è stata presentata, come di consueto, dai singoli cittadini; con riferimento al servizio fornito dall'Ufficio si evidenzia che apprezzamenti positivi sono stati espressi non solo nel caso di soluzione positiva della vicenda, ma anche in merito alla disponibilità all'ascolto, alla continuità e alla trasparenza dell'assistenza fornita.

Nel prosieguo, sono riportati alcuni casi esemplificativi dell'attività del Difensore civico regionale; in particolare si è ritenuto di illustrare pratiche giunte a definizione, in quanto maggiormente esplicative delle modalità e dell'efficacia dell'intervento dell'Ufficio.

La totalità delle istanze, cui si è ritenuto di dare seguito in quanto la richiesta dell'interessato risultava giuridicamente fondata, ha avuto come referenti l'INPS, cui sono assicurati i lavoratori dipendenti del settore privato così come la maggior parte dei lavoratori autonomi, e l'INPDAP, che costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti. In alcuni casi, nel corso dell'istruttoria, ci si è rivolti anche ad altre Amministrazioni al fine di acquisire della documentazione o al fine di sollecitare la definizione del procedimento, per la parte di loro competenza.

Anche per il 2009 si esprimono apprezzamenti positivi, così come nelle precedenti relazioni, circa la qualità del dialogo con le varie sedi dell'INPS, che hanno fornito risposte esaustive, quasi sempre in modo sollecito. Detta solerte e fattiva collaborazione, ha permesso, da un lato, all'Ufficio di svolgere appieno le proprie funzioni con soddisfazione dell'utenza e, dall'altro lato, testimonia l'orientamento al servizio dell'utenza che caratterizza la politica dell'Istituto.

Nel 2009 sono pervenute più pratiche aventi per oggetto la richiesta di restituzione di somme già corrisposte dall'INPS a titolo di pensione, ma non spettanti a seguito di ricalcoli conseguenti, per lo più, alla elaborazione di dichiarazioni reddituali.

La materia del recupero degli indebiti pensionistici è regolata da un quadro normativo alquanto articolato, poiché nel corso del tempo è stata disciplinata in modo differente. Si sono succedute le disposizioni previste dall'art. 80, terzo comma, del R.D. 28.8.1924, n. 1422, dall'art. 52 L. 9.3.1989, n. 88 e, infine, dall'art. 13 L. 30.12.1991, n. 412. Inoltre la L. 23.12.1996, n. 662 e la L. 28.12.2001, n. 448 hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. In particolare la circolare n. 31 del 2.3.2006, predisposta dalla Direzione Centrale delle Prestazioni INPS, ripiloga i criteri interpretativi, già forniti nel tempo, riguardo la disciplina inerente al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Agli istanti è stato precisato verbalmente o per iscritto che l'Ufficio avrebbe potuto richiedere il riesame della posizione debitoria solo qualora si fossero rilevate difformità rispetto alla disciplina vigente. In alcuni casi, non essendosi riscontrate irregolarità, è stato evidenziato che era possibile avere dei chiarimenti circa le

modalità di computo dell'indebito accertato o sollecitare la concessione di una rateizzazione maggiore, da richiedersi o già richiesta dall'interessato, tenuto conto dell'importo dell'indebito e delle condizioni economiche dell'istante.

La pratica che si illustra è quella della signora C., titolare di una pensione di reversibilità, dal luglio 1997, e di una pensione di vecchiaia, dal gennaio 2007.

Con comunicazione del 30.3.2009 l'INPS, Direzione Provinciale di Milano, aveva segnalato alla signora C. che era stato accertato a suo carico un indebito pari a 16.530,59 euro, essendo stata ricalcolata la pensione di reversibilità, sulla base dei redditi relativi all'anno 2007. Detto importo, si precisava, sarebbe stato recuperato in ventiquattro rate, dal mese di giugno, mediante una trattenuta sulla pensione.

L'interessata ha riferito di essersi recata personalmente presso la sede INPS, per avere chiarimenti sui motivi che avevano determinato l'erogazione delle maggiori somme e sulle modalità di calcolo dell'indebito. Per quanto concerne la prima richiesta le era stato precisato che il trattamento di reversibilità doveva essere decurtato dal 1° gennaio 2007, data dalla quale era diventata titolare del reddito derivante dalla pensione di vecchiaia, ma la relativa comunicazione era arrivata da Roma dopo due anni e mezzo; per quanto concerne la seconda richiesta le era stato segnalato che, al momento, non era possibile fornirle alcun prospetto.

L'Ufficio, esaminata la documentazione, ha ritenuto di dover richiedere il riesame della posizione debitoria accertata. Si è sottolineato che il diritto alla ripetizione di indebiti pensionistici effettuati dal 1° gennaio 2001 è disciplinato dall'art. 13 L. 412/1991. In particolare, la seconda parte del comma 1 dell'articolo citato – che contiene norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88 - consente il recupero delle somme indebitamente percepite qualora vi sia "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente".

Nel caso di specie la situazione reddituale che aveva comportato la maturazione dell'indebito (titolarità della pensione di vecchiaia) era nota all'Istituto. Pareva, pertanto, che potesse trovare applicazione quanto precisato al punto 2.3.2. della circolare INPS n. 31/2006: "L'Istituto può procedere al recupero degli indebiti pensionistici che si siano verificati a causa della mancata considerazione di redditi conosciuti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, purché la notifica del relativo indebito avvenga l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta". Ferma restando, pertanto, la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale, la restituzione delle maggiori somme erogate avrebbe dovuto essere richiesta entro un anno dalla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Al proposito si riteneva opportuno citare anche la sentenza della Corte di Cas-

sazione, Sez. Lav., 6.10.1994 n. 8158, la quale statuisce che "ai sensi dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 la ripetibilità dell'indebita prestazione pensionistica (...) è esclusa nell'ipotesi in cui la situazione determinativa dell'indebita erogazione costituita dall'entità dei redditi del percettore sia riconducibile al cumulo di due pensioni entrambe erogate dall'Inps e perciò ad una situazione conoscibile dall'Istituto indipendentemente dalla dichiarazione reddituale dell'interessato". E' stato chiesto, qualora dovesse essere confermata la situazione accertata, di voler chiaramente indicare le motivazioni giuridiche della ripetibilità e di voler fornire all'interessata un chiaro prospetto da cui risultassero le modalità di computo della somma dovuta. L'INPS ha tempestivamente fornito un riscontro (la richiesta dell'Ufficio è stata inviata il 4.5.2009, la risposta è stata fornita con nota del 17.6.2009) in cui segnalava che, riesaminata la situazione debitoria venutasi a creare a carico della signora C., si era convenuto di sanare la parte del debito relativa all'anno 2007 e di confermare la ripetibilità dello stesso relativa agli anni 2008 e 2009. Si precisava inoltre che, appena possibile, sarebbe stata aggiornata la procedura di recupero, tenuto conto del nuovo importo dell'indebito (euro 9.325,51). Si allegava, inoltre, copia del prospetto di calcolo.

Si citano altre due pratiche esemplificative dell'attività dell'Ufficio nei confronti dell'INPS; la prima concerne una richiesta di chiarimenti sollecitamente fornita, la seconda riguarda la definizione di un procedimento amministrativo.

Il signor D'U., titolare di una pensione cat. VO, con decorrenza gennaio 2008, si è rivolto all'Ufficio in quanto non gli era stata fornita alcuna risposta, peraltro più volte sollecitata, alla richiesta, inoltrata in data 25.3.2009, all'INPS – Agenzia di Cinisello per ottenere il rimborso dei contributi volontari, pari a sei settimane, versati in eccedenza rispetto alle 780 settimane necessarie per il diritto a pensione.

L'Ufficio ha inoltrato una nota all'INPS in data 28.9.2009, precisando verbalmente all'interessato che, in base alla normativa, non possono essere rimborsati i versamenti volontari che sono stati pagati correttamente, entro la decorrenza della pensione.

Tempestivamente, con nota del 12.10.2009, l'INPS ha confermato la non ripetibilità precisando, però, che la pensione era stata calcolata sulla base di 786 settimane, cioè computando tutti i contributi versati fino al 31.12.2007. Ad attestazione di ciò si allegava la comunicazione certificativa del conto assicurato - attestante il numero complessivo dei contributi utili a pensione - unitamente all'estratto conto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi INPS.

Il signor D'U. ha ringraziato per la tempestività dell'intervento e per i chiarimenti forniti.

Si riassume ora l'istruttoria della pratica della signora R.

Nel mese di dicembre del 2008, all'istante, in qualità di erede, erano state erogate - da parte dell'INPS, Direzione provinciale di Pavia - le rate maturate e non riscosse delle pensioni cat. IO e cat. SOART di cui era titolare la madre, deceduta

nel giugno 2008. La signora R., rilevato che non erano stati posti in pagamento i ratei della tredicesima relativa alla pensione cat. PS, ne aveva chiesto la liquidazione con nota del 3.1.2009.

Non ricevendo alcun riscontro si era rivolta al Difensore civico.

A seguito della segnalazione dell'Ufficio, un funzionario dell'INPS ha telefonato per informare che si era trattato di un disguido e che si sarebbe tempestivamente provveduto a mettere in lavorazione il residuo pagamento. E' pervenuta, successivamente, una formale comunicazione attestante l'accreditto della somma dovuta, pari a euro 252,57, sul conto corrente indicato dall'erede.

Anche per quanto concerne i rapporti con l'INPDAP si esprimono valutazioni positive.

In particolare, con riferimento alla sede INPDAP di Milano 1 – che è la principale destinataria degli interventi dell'Ufficio – si rileva il superamento, cui si accennava già lo scorso anno, delle criticità, segnalate in passato, nell'ottenere riscontri esaustivi in tempi ragionevoli. Si ritiene di dover sottolineare che nel corso del 2009 detta Sede, in caso di risposte tardive o di tempi di istruttoria non solleciti, ne ha indicato le motivazioni, sempre riconducibili, sostanzialmente, alla carenza di organico. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si citano tre pratiche.

La signora P., ex dipendente della Giunta regionale della Lombardia collocata a riposo a far tempo dal 1.6.2001, si è rivolta all'Ufficio affinché sollecitasse l'erogazione delle maggiori somme derivanti dai miglioramenti contrattuali relativi al biennio economico 2000/2001.

In particolare riferiva, allegando la relativa documentazione, che l'ente datore di lavoro aveva inviato all'INPDAP, nel corso del 2002, l'aggiornamento del mod. 98.02 e del quadro C con l'indicazione dei miglioramenti contrattuali relativi al biennio economico 2000/2001. Nonostante ripetuti solleciti non aveva ottenuto alcuna precisazione in merito all'ulteriore corso d'istruttoria della pratica. A seguito della segnalazione dell'Ufficio, dopo alcuni solleciti, nel marzo del 2009, il direttore della sede INPDAP – che da poco ne aveva assunto la titolarità - ha precisato che l'avvicendamento ai vertici della sede (con tutte le complesse iniziative amministrative-contabili cui si era dovuto provvedere) e la problematica relativa alle decurtazioni pensionistiche per effetto dei conguagli fiscali sui trattamenti pensionistici, che da oltre un mese aveva quasi totalmente assorbito le energie della sede, avevano impedito di fornire una tempestiva risposta. Si comunicava che le lavorazioni finalizzate a riliquidare il trattamento pensionistico della signora P. erano state effettuate; pertanto l'interessata avrebbe goduto della nuova pensione, comprensiva dei miglioramenti contrattuali relativi al biennio economico 2000/2001, con il mese successivo.

Analoga richiesta presentata nel novembre del 2009 dal signor M., in pensione dal 1.1.2005, riguardava l'applicazione del CCNL 2002/2005. L'INPDAP ha risposto precisando che la sede territoriale di Milano 1 sconta una carenza di perso-

nale che supera il 35% delle risorse umane previste dalla dotazione organica. In particolare, da un lato, si registrano i pensionamenti del personale esperto, con pluriennale esperienza in materia pensionistica e previdenziale, dall'altro lato, l'Istituto continua ad acquisire nuove competenze (da ultimo le pensioni dei militari) senza alcun apporto di nuovo personale.

Tale situazione - si precisava - impone di lavorare "per priorità" concentrandosi, com'è naturale, su quelle prestazioni (erogazione delle prime liquidazioni) senza le quali gli utenti rimarrebbero privi di mezzi di sostentamento.

L'arretrato relativo alle riliquidazioni delle pensioni già erogate o delle indennità di buonuscita sulle quali è già stata pagata la prima liquidazione è fronteggiato attraverso un piano di programmazione che tiene conto della decorrenza della pensione e, a parità, dello stretto ordine cronologico delle pratiche pervenute. Nell'ottica di tale programmazione si precisava che la prestazione richiesta dal signor M. sarebbe stata evasa entro il mese di febbraio 2010.

Da ultimo con riferimento ad un sollecito inerente alla definizione di una pratica di riscatto del servizio ex lege 284/1977 presentata da un assistente di polizia penitenziaria nel luglio 2002, l'INPDAP ha comunicato che al fine si smaltire l'arretrato esistente su tali prestazioni, a causa della conclamata carenza di organico, era stato raggiunto un accordo con la competente struttura di progetto dell'Istituto. Tutte le pratiche giacenti erano state, pertanto, trasferite alla Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali e la relativa attività progettuale era oramai in fase di ultimazione. La pratica segnalata sarebbe, quindi, stata definita nel breve termine.

Si accenna, infine, alla pratica del signor D., in quanto esemplificativa del buon rapporto collaborativo che si auspica possa valere anche per il futuro, instauratosi con la sede INPDAP di Milano 1.

Il signor D. aveva inoltrato nel mese di ottobre 2008, tramite patronato, una domanda di pensione di reversibilità, in seguito al decesso della moglie, titolare di una pensione INPDAP. Decorsi nove mesi, non avendo ricevuto alcuna comunicazione sull'ulteriore corso d'istruttoria della pratica, il signor D. si è rivolto all'Ufficio che, in data 23 luglio, ha segnalato l'istanza. Con nota del 14 agosto, l'INPDAP ha comunicato che la pensione di reversibilità sarebbe stata corrisposta, in via continuativa, dal mese di settembre 2009 e che sarebbero stati posti in pagamento anche gli arretrati spettanti per il periodo 1.10.2008 - 31.8.2009.

L'istante ha ringraziato l'Ufficio "per la cortesia, la disponibilità e l'efficienza".

A conclusione di questa breve relazione, si riassume l'istruttoria di una pratica esemplificativa dell'assistenza che l'Ufficio può offrire al cittadino quando una sua domanda rischi di perdersi nei meandri della pubblica amministrazione, in quanto la sua trattazione coinvolge più enti.

In data 25.6.2008 la signora F., pensionata INPDAP dal 1.7.2002 aveva indirizzato alla Direzione Centrale dell'INPS una domanda di liquidazione delle somme versate dal 1971 al 1981 al Fondo Integrativo di Previdenza ex INAM (FIP).

L'interessata, in particolare, sottolineava di aver a suo tempo, quale dipendente del disiolto INAM, optato per il passaggio dalla gestione previdenziale INPS a quella CPDEL e di non aver fruito, all'atto del collocamento a riposo, di alcun beneficio previdenziale collegato alla succitata contribuzione integrativa.

Non ricevendo riscontro si è rivolta al Difensore Civico, che ha segnalato l'istanza al responsabile di una specifica Direzione, la Direzione Centrale Entrate Contributive, pregandolo di voler indicare, in caso di incompetenza, l'Ufficio cui spettava la trattazione.

Detta Direzione ha trasmesso direttamente la segnalazione alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, che ha comunicato di aver la diretta responsabilità delle sole posizioni del personale ex INAM "optante", ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 761/1979, per la conservazione del precedente trattamento previdenziale goduto alle dipendenze dell'ex INAM (AGO + Fondo integrativo). Si formava, inoltre, l'indirizzo dell'Ufficio presso il Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui doveva essere inviata la richiesta. Detto Ufficio ha, in seguito, trasmesso alla sede competente dell'INPDAP, per l'eventuale restituzione delle contribuzione versata nel FIP, la domanda della signora F. unitamente ad un prospetto con l'ammontare del relativo importo in sorte capitale, calcolato nella misura di un terzo della indennità "una tantum" determinata ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b, del regolamento del Fondo stesso.

La pratica è stata seguita e, se del caso, nel corso dei vari passaggi ne è stata sollecitata la definizione, sino alla sua conclusione, sino a quando cioè l'INPDAP ha comunicato che sarebbe stato liquidato l'importo dovuto con i relativi oneri accessori. (PB)

PAGINA BIANCA

7. ASSISTENZA SANITARIA

7.1 Gli uffici di pubblica tutela e il Difensore civico

Nel corso del 2009 si è assistito ad un nuovo e consistente incremento del numero delle pratiche relative all'assistenza sanitaria, ma - contrariamente a quanto avvenuto negli anni scorsi in cui le stesse erano riconducibili a tematiche ricorrenti - quest'anno le questioni trattate sono state molto varie, tanto da risultare difficile individuare problematiche di carattere generale, che possono, cioè, interessare una pluralità di cittadini.

Degna di nota è sicuramente la circostanza che, nell'anno 2009, l'amministrazione regionale ha finalmente provveduto ad individuare le Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela.

Come abbiamo avuto modo di specificare in modo dettagliato in Relazioni ormai risalenti (anni 1995 e 1996), l'istituzione degli UPT nel territorio regionale lombardo ha rappresentato una vera e propria esperienza pilota, anticipatrice di successive iniziative, anche nazionali, finalizzate alla piena attuazione dei diritti dei cittadini.

L'istituzione dell'UPT presso ogni USSL era stata prevista dalla l.r. 7.1.1986, n. 1, con il compito di promuovere l'intervento dei servizi socio-assistenziali di zona. Successivamente, con la L.R. 16.9.1988, n. 48 era stata disposta l'estensione delle funzioni dell'UPT anche ai servizi sanitari.

Con una circolare del 1992, l'amministrazione regionale aveva definito il campo d'azione e le funzioni dell'UPT, principalmente di tutela del singolo utente nei confronti di un disservizio o di un diritto leso. L'UPT, in generale, veniva a qualificarsi come organismo di autocorrezione, interno ai servizi sanitari, pur godendo di una posizione di autonomia: il responsabile, infatti, doveva essere eletto dall'assemblea dell'ente responsabile tra i cittadini di provata capacità ed esperienza.

In realtà solo poche USSL hanno, in quegli anni, provveduto all'istituzione degli UPT.

Le motivazioni sono molteplici.

Innanzitutto vi è da rilevare come la carente di esperienze pregresse cui far riferimento può avere senz'altro avuto un'influenza negativa nell'istituzione e nell'organizzazione dei predetti uffici.

Le difficoltà maggiori sono peraltro da imputare al clima di confusione normativa determinato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 che ha previsto l'istituzione dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico presso tutte le pubbliche amministrazioni (anche sanitarie) ed il successivo D.P.C.M. 19.5.1995 'Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"', con cui è stato formulato il regolamento-tipo di pubblica tutela, che ha disciplinato le modalità di presentazione delle osservazioni e dei reclami, nonché la formazione

ed il funzionamento della Commissione mista conciliativa, competente ad intervenire nel caso di violazione dei principi delle carte dei diritti.

Nella sostanza, cioè, la normativa nazionale ha attribuito agli istituenti URP, oltre alla principale funzione informativa, anche il compito di raccogliere e gestire i reclami.

Si è verificato, pertanto, che molte USSL, in quegli anni, rinunciassero ad istituire gli UPT, attribuendo agli URP anche funzioni di tutela.

I limiti giuridici di tale soluzione, però, erano evidenti e derivavano principalmente dal fatto che il responsabile dell'URP, contrariamente al responsabile dell'UPT, dovesse essere scelto tra i dirigenti dell'amministrazione di competenza: a questi ultimi non può sicuramente essere riconosciuto il ruolo di terzietà ed imparzialità che è fondamentale per l'esercizio della funzione di tutela.

Il legislatore regionale, invece, aveva opportunamente conferito alla figura del responsabile degli UPT una connotazione svincolata da qualsivoglia subordinazione gerarchica all'interno dell'ente di appartenenza.

Si era verificato, poi, che nelle USSL in cui erano stati istituiti entrambi gli uffici gli interventi spesso si sovrapponessero, in mancanza di indicazioni chiare circa le modalità di collaborazione e armonizzazione.

Poiché era in discussione un progetto di legge, poi sfociato nell'emanazione della l.r. 11.7.1997, n. 31, questo Ufficio ha colto l'occasione per esprimere al Consiglio regionale - mediante una relazione ad hoc ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 18.1.1980, n. 7 - il proprio orientamento circa la necessità di istituire, presso le USSL, entrambi i suddetti uffici: la funzione di tutela (UPT), infatti, doveva essere separata dalla funzione di informazione (URP), in modo da evitare le incertezze sulle competenze e le attribuzioni degli stessi.

Si proponeva, inoltre, di subordinare l'accreditamento dei soggetti erogatori privati all'attivazione degli UPT e si sottolineava, in ogni caso, la necessità di rafforzare gli stessi, prevedendo l'erogazione di un compenso ai responsabili degli UPT. La natura onoraria della funzione, infatti, non consentiva l'instaurazione di un equilibrato rapporto con i responsabili gestionali e sanitari.

L'invito a prevedere la contemporanea istituzione dei due uffici è stato accolto dal legislatore regionale.

L'art. 11 della l.r. 31/1997, infatti, ha previsto l'obbligo per le aziende sanitarie (ASL, aziende ospedaliere e soggetti accreditati) di istituire sia l'UPT, retto da persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario regionale, sia l'URP, affidato a personale dipendente.

Tale disposizione, di carattere generale, aveva però lasciato intatta la necessità di predisporre una normativa di dettaglio, necessità ribadita dal Consiglio regionale, che - con la deliberazione 6.3.2002, n. 0440 di approvazione dell'ordine del giorno n. 0352 - invitava la Giunta regionale a modificare ed integrare la normativa vigente in relazione all'organizzazione degli UPT, "agli strumenti necessari

agli UPT per lo svolgimento delle funzioni assegnate in termini di risorse umane e finanziarie, e allo status dei responsabili e collaboratori degli uffici medesimi”.

Tale obiettivo era del tutto conforme a quanto già da anni rilevato dal Difensore civico in merito alla necessità di individuare criteri di dettaglio per assicurare una chiara regolamentazione delle funzioni dei due uffici, anche al fine di evitare inutili duplicazioni di interventi.

Anche il Comitato di Coordinamento degli Uffici di Pubblica Tutela aveva chiesto alla competente Direzione regionale l'avvio di incontri finalizzati alla regolamentazione degli UPT.

L'Ufficio, pertanto, è intervenuto per sollecitare e chiedere informazioni all'amministrazione regionale circa l'attività svolta al fine di predisporre norme attuative dell'art. 11, comma 3, della l.r. 11/1997.

Per molti anni (dal 2002 al 2009), le risposte ottenute dall'amministrazione regionale hanno avuto natura meramente interlocutoria: era stato specificato, in particolare, che - poiché il Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale di cui alla D.G.R. 8.8.2003, n. 14049 forniva solo indicazioni di massima in merito agli URP e agli UPT - si stavano predisponendo circolari applicative.

Con una nota del 25.2.2004, poi, oltre a sottolineare l'estrema difficoltà ad individuare provvedimenti e soluzioni che tenessero conto “delle particolari situazioni che caratterizzano le diverse realtà presenti sul territorio”, l'amministrazione regionale chiariva che erano ancora in corso gli incontri tecnici con i rappresentanti degli URP e degli UPT aziendali.

Considerata l'incongruenza di successive risposte, nonché i ritardi nell'invio delle informazioni richieste, questo Ufficio chiedeva, nel luglio 2007, se l'amministrazione regionale avesse deciso di non adottare alcun provvedimento di attuazione, pur concretizzando tale scelta una sostanziale mancata applicazione di quanto previsto nell'ordine del giorno n. 0352. Nessuna risposta è mai pervenuta.

Nel marzo 2008, peraltro, il Consiglio regionale ha approvato la l.r. 12.3.2008, n. 3, con la quale è stata attuata la revisione della legislazione regionale in ambito sociale e sociosanitario, al fine di adeguare la stessa alle nuove competenze attribuite alla Regione nel settore dei servizi sociali.

Tra le novità normative che discendono dalla legge si annovera il rafforzamento degli strumenti di tutela, ossia la obbligatoria costituzione in tutte le aziende sanitarie dell'UPT (peraltro già prevista dalla L.R. n. 31/1997), nonché la possibilità di ricorso al difensore civico comunale contro atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni.

E' apparsa ancora più urgente, rispetto al passato, la necessità di definire con chiarezza le competenze degli UPT rispetto a quelle dell'URP, del Difensore civico comunale e del difensore civico regionale, oltre che - ovviamente - fornire indicazioni organizzative tali da consentire concretamente l'istituzione degli UPT. Del resto, lo stesso art. 11 l.r. 31/1997, così come modificato dalla l.r. 3/2008, ha at-

tribuito alla Giunta regionale il compito di approvare le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento degli UPT, prevedendo forme di coordinamento tra questi e gli uffici dei difensori civici degli enti locali e della Regione.

Nel giugno 2009, l'Ufficio è stato contattato dalla Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale, al fine di formulare osservazioni in merito ad una bozza delle linee guida.

Nel luglio, l'amministrazione regionale ha predisposto un testo, già sottoposto all'esame del Coordinamento degli UPT Regione Lombardia, che accoglieva le osservazioni presentate da questo Ufficio.

Dopo essere stato esaminato, nell'ottobre 2009, in sede di convocazione del tavolo di consultazione del terzo settore, il testo definitivo è stato approvato con D.G.R. 23.12.2009, n. 10884.

Nelle premesse dell'atto regionale è stata sottolineata la necessità di provvedere, nell'interesse del cittadino, all'individuazione di strategie orientate all'armonizzazione dei servizi offerti alla persona dai diversi istituti di tutela che operano sul territorio regionale.

E' stata, poi, rinviata ad un successivo atto congiunto dei Direttori generali Sanità e Famiglia e Solidarietà sociale l'individuazione, all'interno dell'organizzazione delle direzioni medesime, di una struttura organizzativa con il compito di raccogliere e monitorare le istanze provenienti dal territorio, nonché di una struttura organizzativa di pubblica tutela: obiettivo di entrambe sarà la realizzazione dell'armonizzazione sopra accennata.

Il primo punto delle linee guida riguarda l'istituzione degli UPT e la nomina dei responsabili. E' stato ribadito che tale ufficio deve essere obbligatoriamente istituito presso le ASL e le aziende ospedaliere pubbliche, che il servizio prestato dai responsabili è onorario, ma che gli stessi devono poter contare sulla collaborazione di personale dipendente della ASL o dell'AO, che dovrà avere adeguate competenze, acquisite anche mediante una formazione dedicata. Al responsabile dell'UPT - nominato dal direttore generale, su proposta del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci - sarà, comunque, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e, in base alla disponibilità di bilancio della singola azienda, potrà essere corrisposta una indennità forfettaria connessa allo svolgimento dell'attività.

Nel secondo punto sono stati definiti i compiti dell'UPT, che sono essenzialmente funzioni di informazione, di controllo sui servizi e sulle prestazioni erogate, di raccolta di reclami per segnalazioni di disservizi e aree di disagio, di attivazione di ulteriore istruttoria qualora il cittadino non si ritenga soddisfatto della risposta fornita dall'URP, di verifica che l'accesso alle prestazioni avvenga nel rispetto dei diritti della persona e alle condizioni previste dalla carta dei servizi: in generale, l'attività dell'UPT ha come obiettivo la tutela dei diritti della persona.

Al punto 3 delle linee guida vengono forniti suggerimenti in ordine al profilo del personale operante presso l'UPT, in termini di conoscenze e requisiti.

Nel punto 4 sono disciplinati i rapporti tra UPT e URP e viene ribadita la distinzione di ruoli: mentre l'URP è un'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria, è inserita in un rapporto di gerarchia ed opera sempre nell'interesse dell'azienda, l'UPT è un organismo indipendente, che opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia, la cui azione è motivata dal solo obiettivo di fornire al cittadino un supporto nella tutela dei suoi diritti. Da ciò consegue che una segnalazione viene trattata diversamente dai due uffici, proprio per la diversità della loro funzione, e non vi è alcun obbligo di trasmissione delle doglianze, ma solo di reciproca informazione sull'attività svolta. Sarà il cittadino a venire informato dall'ufficio adito circa la possibilità di rivolgersi all'altro o al difensore civico regionale. L'UPT, però, ha la possibilità di promuovere iniziative per verificare la corretta attività dell'URP, in quanto struttura dell'azienda sanitaria.

Al punto 5 si parla della vera novità introdotta dall'art. 9, comma 2, l.r. 3/2008, ossia la possibilità, per le persone che accedono alla rete, di chiedere l'intervento del Difensore civico comunale, a fronte di atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni. Viene opportunamente specificato però - al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività dell'UPT (ed anche con quella del Difensore civico regionale) - che il Difensore civico comunale opera prevalentemente nei casi in cui la segnalazione investa l'attività di unità d'offerta sociali. Nel caso in cui la situazione oggetto del reclamo non sia stata risolta in seguito all'intervento dell'UPT, viene peraltro fatta salva la possibilità per l'utente di rivolgersi al Difensore civico comunale anche per quanto concerne le prestazioni sociosanitarie. Nei comuni in cui non sia stato istituito il Difensore civico, il cittadino potrà rivolgersi al Difensore civico regionale.

Nel punto 6 viene infine specificato il ruolo del difensore civico regionale, le cui competenze e funzioni risultano già disciplinate dalla l.r. 7/1980 e successive modificazioni. L'intervento del Difensore civico regionale può riguardare:

- le prestazioni sociali, quando non è istituito il difensore civico comunale;
- le prestazioni sanitarie e sociosanitarie se la segnalazione viene inviata direttamente al Difensore civico regionale (che può avvalersi degli UPT per l'istruttoria delle pratiche di competenza), la segnalazione riguardi l'attività della Regione Lombardia, l'UPT chieda l'intervento del Difensore civico regionale o non ritenga di trattare la questione o non fornisca una risposta adeguata e/o nei termini. In quest'ultimo caso, però, è il cittadino che dovrà rivolgersi al Difensore civico regionale.

Il Difensore civico regionale, infine, attua forme di collaborazione con gli UPT, principalmente per il tramite del Coordinamento, mediante incontri e riunioni.

Il cittadino, naturalmente, deve avere la possibilità di conoscere in modo adeguato tutte le possibili forme di tutela mediante la carta dei servizi dell'azienda a cui accede.

Si presume, infine, che dopo l'individuazione delle strutture di tutela all'interno

delle direzioni generali competenti, verranno disciplinati anche i rapporti tra le stesse ed il difensore civico regionale.

Con deliberazione 16.12.2009, n. 10804 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010", l'amministrazione regionale ha stabilito che le ASL e le AO sono tenute all'istituzione ed organizzazione degli UPT entro il 31 marzo 2010.

Sempre per quanto concerne la tutela del cittadino che accede ai servizi sociosanitari e sanitari, una particolare problematica è stata recentemente sottoposta all'Ufficio relativamente alla mancata attivazione, presso le ASL e le aziende ospedaliere, delle Commissioni miste conciliative.

Come già accennato in precedenza, si tratta di uno strumento di tutela previsto dal D.P.C.M. 19.5.1995, che può essere attivato dal responsabile dell'URP "per l'esame delle segnalazioni di cui viene a conoscenza per il tramite delle Associazioni di Volontariato e degli organismi di tutela".

L'art. 8 dello schema del Regolamento di pubblica tutela del citato decreto stabilisce, più nello specifico, che "nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalle USSL e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante USSL, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato".

Presiede la Commissione il Difensore civico regionale ovvero altra figura esterna all'amministrazione USSL, individuata di concerto con le associazioni interessate.

Nonostante la specifica previsione nel citato D.P.C.M., in Lombardia - contrariamente a quanto avvenuto in altre regioni, quali la Toscana e l'Emilia Romagna - la Commissione mista conciliativa - ad esclusione di una recente iniziativa assunta dalla ASL di Pavia - non risulta essere stata in concreto istituita presso le aziende sanitarie lombarde.

E' probabile che tale ritardo possa spiegarsi con la circostanza - di cui si è finora ampiamente scritto - che la legislazione regionale lombarda avesse già previsto, prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, l'istituzione di strumenti di tutela, gli UPT, appunto.

Molti regolamenti per la gestione dei reclami adottati dalle aziende sanitarie, peraltro, dispongono che la Commissione mista conciliativa operi come sede di riesame dei fatti denunciati, nel caso in cui il cittadino non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dall'URP.

Nella realtà, però, tale specifica previsione contenuta nei regolamenti di tutela non corrisponde alla realtà, se non - come già detto - nella recente esperienza della ASL di Pavia.

La circostanza che la suddetta Commissione debba operare come una sorta di ulteriore grado di esame sembra escludere che l'attivazione della stessa sia limi-

tata all'iniziativa delle associazioni di volontariato (come invece stabilito dal D.P.C.M. 19.5.1995): opportunamente, il regolamento per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e dei reclami adottato dalla ASL di Pavia prevede che sia proprio il cittadino a chiedere alla Commissione mista conciliativa il riesame del reclamo.

Si pone, poi, il problema di meglio specificare e adattare le competenze attribuite dalla normativa vigente alla suddetta Commissione, anche in rapporto all'UPT, di cui le aziende sanitarie lombarde dovranno assicurare a breve l'istituzione.

E' probabile, pertanto, che le aziende sanitarie - sollecitate dai cittadini a garantire l'attuazione di quanto previsto nei regolamenti aziendali di tutela (ossia, l'istituzione delle Commissioni miste conciliative) - si rivolgano all'amministrazione regionale per avere indicazioni in tal senso. Ciò, anche in considerazione del fatto che, come già detto, un componente della suddetta Commissione deve essere un rappresentante della Regione.

Si auspica, di conseguenza, un ulteriore impegno dell'amministrazione regionale - rispetto a quello già profuso nella definizione delle linee guida per l'istituzione e il funzionamento degli UPT - per garantire l'armonizzazione di tutti gli strumenti di tutela previsti dal legislatore statale e regionale.

7.2 Tempi di attesa

Numerose segnalazioni sono pervenute nel corso dell'anno relativamente ai tempi di attesa per l'esecuzione di prestazioni sanitarie.

In particolare - oltre ai ritardi nella prenotazione di prime visite nelle strutture ad alta concentrazione di domanda, per le quali però la Giunta regionale ha stabilito una deroga al rispetto dei tempi di attesa obiettivo - sono state lamentate attese troppo lunghe per l'esecuzione delle visite di controllo (c.d. follow up).

Solo per le prime visite, peraltro, l'amministrazione regionale ha previsto - con D.G.R. 29.12.1999, n. 47675 - la possibilità per il paziente, al quale non sia stata assicurata l'esecuzione della prestazione entro il tempo di attesa obiettivo, di ottenere la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, pagando solo il ticket a suo carico.

La medesima norma stabilisce, però, che per le aziende ospedaliere costituite da più strutture, che hanno concordato con l'ASL di competenza la definizione di tempi di attesa "aziendali", non sussiste un impegno ad erogare la prestazione in regime libero professionale nel momento in cui tali tempi siano rispettati in almeno una delle strutture che fanno parte dell'azienda stessa.

In occasione dell'istruzione di una pratica, aperta in seguito alla segnalazione di un'associazione di Mantova, che lamentava tempi di attesa troppo lunghi per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche presso le strutture della ASL e dell'AO "C. Poma" di Mantova, questo Ufficio ha sollevato qualche perplessità in merito

a quest'ultima disposizione.

Si è premesso, innanzitutto, come dall'entrata in vigore della D.G.R. 47675/1999 non fosse mai giunta conferma, da parte dei cittadini utenti, dell'effettiva applicazione della norma che consente di fruire delle prestazioni in regime libero professionale in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa obiettivo. E' parso, pertanto, che la suddetta previsione - sicuramente meritevole in quanto tutela il paziente e induce le aziende a rispettare i tempi di attesa concordati - fosse rimasta per molto tempo sostanzialmente inapplicata nella pratica.

Cause di ciò potrebbero essere state sia una generale carente informazione ai cittadini (solo recentemente, infatti, sono state fornite chiare indicazioni circa la possibilità di rivolgersi all'URP dell'azienda sanitaria per chiedere l'erogazione della prestazione in libera professione), sia la citata disposizione, che non consente di rivolgersi alla libera professione quando i tempi di attesa vengono rispettati in altre strutture della medesima azienda.

In tal modo, però, sembra che la norma "principale" di tutela venga di fatto privata di contenuto ed efficacia. L'utente, infatti, ha sempre interesse a recarsi presso la struttura ubicata in prossimità della propria abitazione.

Nel febbraio 2009 l'Ufficio chiedeva all'amministrazione regionale di riflettere sul problema, affinché venissero valutate soluzioni per una migliore tutela dei diritti e degli interessi degli utenti.

Nell'agosto scorso, la Direzione generale Sanità della Giunta regionale replicava, facendo richiamo ad un provvedimento da poco adottato (D.G.R. 11.6.2009, n. 9581 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2009 - IV provvedimento"), il quale prevede, al punto 16 del deliberato, che "per le prestazioni per cui non sono predefiniti dei tempi di attesa obiettivo le agende delle prestazioni effettuate a carico del SSN e quelle effettuate in solvenza devono differire al massimo di 30 giorni".

Con tale norma si dovrebbe, pertanto, porre fine anche al problema dell'eccessiva differenza temporale tra i tempi di attesa per l'erogazione di una prestazione in regime SSN e quelli per l'erogazione della stessa in regime di solvenza, circostanza che ha sempre - giustamente - sollevato l'indignazione degli utenti.

Lo stesso provvedimento, infine, prevede che per alcune prestazioni "critiche", c.d. extrabudget (di norma, esami necessari alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di patologie oncologiche), nel caso di superamento dei limiti regionali deliberati come tempi massimi per l'erogazione delle stesse in attività istituzionale, la libera professione intramuraria possa essere temporaneamente ridotta o sospesa fino al ripristino delle condizioni conformi ai tempi deliberati.

7.3 Assistenza sanitaria a cittadini stranieri

Sono aumentate, nel 2009 rispetto agli anni precedenti, le richieste di vento in merito a problematiche inerenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in fa-

vore di stranieri. La casistica è stata varia, ma ha riguardato - più che gli stessi stranieri - i loro familiari.

In tutti gli episodi denunciati, gli operatori delle aziende sanitarie hanno impedito od ostacolato il riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria in capo ai beneficiari, a causa di una scarsa conoscenza della normativa che disciplina le diverse fattispecie.

La signora I.S., residente a Sant'Ambrogio (VA), nata in Ucraina ma da tempo cittadina italiana, aveva chiesto alla competente ASL l'assistenza sanitaria in favore dei genitori ultrasessantacinquenni, che aveva da poco chiamato a vivere con sé, in quanto rimasti ormai soli in Ucraina.

Gli addetti allo sportello ASL avevano negato tale possibilità, facendo richiamo alla normativa vigente in materia di ricongiungimento familiare, ossia a quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 8.1.2007, n. 5 (di attuazione della direttiva 2003/86/CE) e dal D.Lgs. 3.10.2008, n. 160.

La lettera b-bis del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998 subordina, infatti, l'erogazione dell'assistenza sanitaria in favore degli ascendenti ultrasessantacinquenni dello straniero che chiede il ricongiungimento familiare al possesso di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

La signora I.S. specificava, peraltro, che la suddetta normativa non si applicava al suo caso, in quanto lei non poteva più essere considerata straniera, avendo acquisito la cittadinanza italiana.

L'Ufficio si rivolgeva alla Direzione generale della ASL di Varese, per chiedere una rivalutazione della richiesta della signora I.S.: il suo caso, infatti, veniva a configurarsi come ingresso di familiari al seguito di cittadino italiano o comunitario e non come ricongiungimento familiare richiesto da straniero extracomunitario.

Alla fattispecie dovevano, pertanto, applicarsi le norme del D.Lgs. 3.2.2007, n. 30, che prevedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale in favore dei familiari (tra cui anche gli ascendenti) di cittadino italiano.

Giungeva tempestivamente la risposta del Responsabile dell'URP, in cui si chiedeva che il Direttore dell'Area Distrettuale di Varese - dopo aver effettuato i dovuti controlli - aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta formulata dalla signora I.S.. Si scusava, pertanto, per il disagio, "dovuto a difficoltà di comunicazione e di interpretazione della normativa" e informava che gli operatori erano stati invitati ad una maggiore attenzione "alle problematiche che presentano criticità".

Analogo esito positivo ha conosciuto un'altra vicenda, rappresentata dal signor S.D., cittadino della Bosnia Erzegovina, che risiede e lavora ad Orzinuovi (BS).

Il signor S.D., dopo aver provveduto alla sua iscrizione al SSN, aveva chiesto al competente Distretto della ASL di Brescia, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione - tuttora in vigore con riferimento agli Stati membri della

ex Jugoslavia (Serbia Montenegro - Bosnia Erzegovina) - stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale della Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali e sottoscritta a Roma il 14.11.1957 - il rilascio del modello 5, affinché venisse erogata l'assistenza sanitaria in Bosnia Erzegovina in favore dei propri familiari a carico ivi residenti.

L'operatrice allo sportello rifiutava il rilascio del modello richiesto, affermando che i familiari dell'interessato avrebbero avuto diritto all'assistenza sanitaria solo se presenti anch'essi in Italia.

L'Ufficio chiariva alla Direzione generale della ASL di Brescia come l'interpretazione letterale della suddetta normativa non potesse lasciare alcun dubbio circa il diritto dei familiari del signor S.D. ad ottenere il rilascio del modello per fruire dell'assistenza sanitaria in Bosnia e come, quindi, il rifiuto opposto dall'operatrice ASL fosse privo di fondamento giuridico. L'art. 10 della Convenzione recita, infatti, testualmente: "Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalità in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese". Si informava, infine, che ulteriori indicazioni circa il campo di applicazione della suddetta Convenzione, nonché le situazioni e i rischi protetti sono sinteticamente esplicitati anche in una scheda consultabile sul sito del Ministero della Salute.

Dopo pochi giorni giungeva un riscontro dalla Direzione n. 5 della ASL di Brescia, con cui si rendeva noto l'avvenuto rilascio del modello 5 per l'erogazione dell'assistenza sanitaria in Bosnia Erzegovina in favore dei familiari del signor S.D.

Anche in questo caso - come nel precedente - venivano formulate le scuse all'utente per il disagio arrecato, nonché l'assicurazione di aver provveduto a richiamare l'operatrice coinvolta ad una maggiore attenzione ai bisogni espressi dall'utenza.

7.4 Scelta del medico di base

Alcune segnalazioni sono pervenute dai cittadini in merito a difficoltà incontrate nella scelta in deroga del medico di base.

Come noto, i criteri - nonché i limiti - per la scelta in deroga sono previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Si è avuta occasione di verificare, peraltro, come ulteriori criteri per la valutazione delle domande in deroga possano essere definiti in virtù di specifici accordi tra le ASL.

Esemplificativo è il caso occorso al signor R.D., da poco tempo residente a Rho (MI), al quale era stata negata, da parte della ASL Provincia di Milano 1, la possibilità di continuare ad avere come proprio medico di base il medico che lo aveva sempre assistito quando era residente a Milano, con studio in prossimità del

proprio luogo di lavoro. Tale scelta in deroga, peraltro, era stata già concessa dalla stessa ASL alla moglie dell'interessato.

A motivazione della richiesta, il signor R.D. faceva riferimento al rapporto di fiducia che lo lega da molti anni al suddetto medico.

L'Ufficio è intervenuto nei confronti della ASL Provincia di Milano 1, sottolineando come la motivazione addotta dall'interessato a sostegno della sua richiesta sia specificatamente prevista dall'art. 40, comma 10, dell'ACN 23.03.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale "l'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 23 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell'assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza". Il legislatore ha voluto, pertanto, individuare diverse motivazioni alternative, come può evincersi dall'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o".

L'Ufficio contestava, pertanto, la risposta già fornita al signor R.D. dal Dipartimento di cure primarie della stessa azienda, con cui si comunicava di non poter accogliere la richiesta, in quanto non si rilevava "alcuna situazione o circostanza riconducibile a quelle previste dall'art. 40, comma 10 del vigente ACN, in particolare non vengono esplicitate le motivazioni sanitarie della scelta". L'interessato veniva, quindi, invitato ad effettuare una scelta tra i medici operanti nel proprio ambito territoriale, "anche al fine di assicurare eventuali visite domiciliari".

Il signor R.D. aveva già provveduto a replicare, facendo presente che la norma citata prevede la semplice richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario, con l'espressa accettazione del medico interessato. L'argomentazione addotta dall'azienda circa la maggiore facilità ad eseguire le visite domiciliari veniva, poi, contestata dall'interessato, che lamentava invece l'indisponibilità, già verificata in tal senso, da parte del medico assegnatogli nell'ambito di competenza.

L'Ufficio condivideva le osservazioni formulate dal signor R.D., avendo già raccolto spesso le doglianze di cittadini che lamentano il frequente rifiuto, da parte dei medici di medicina generale, di eseguire le visite domiciliari, confortati in tale comportamento da una pronuncia della Corte di Cassazione e dalla mancanza di puntuali definizioni delle "condizioni di intrasportabilità" che, sole, giustificherebbero la visita domiciliare, in base a quanto previsto dall'art. 47, comma 1, dell'ACN. La vicinanza territoriale del medico, pertanto, non è automaticamente significativa dell'effettiva possibilità di fruire di visite domiciliari. Disponibilità in tal senso, invece, era già stata manifestata e dimostrata concretamente al signor R.D. dal suo ex medico di base, anche presso la nuova abitazione.

Alla nota inviata dall'interessato era stato fornito un riscontro dalla ASL, in cui si confermava il parere sfavorevole all'autorizzazione alla scelta in deroga. In particolare, con riferimento alla motivazione addotta dal signor R.D. circa la prosecuzione del rapporto di fiducia con il suo ex medico di base - motivo che, come già detto, è sufficiente a giustificare la richiesta in deroga - l'azienda sanitaria specificava che il rapporto di fiducia sarebbe stato definito, congiuntamente alla ASL Città di Milano e alle altre ASL della Provincia di Milano, come "prosecuzione di cura in presenza di patologie cliniche rilevanti".

L'Ufficio ha espresso perplessità circa tale interpretazione dell'art. 40, comma 10, dell'ACN, rilevando, innanzitutto, come non sia in alcun modo possibile ricavare, nella citata norma, il riferimento a determinate condizioni sanitarie dell'assistito.

Il rapporto di fiducia - di fondamentale rilevanza per la costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico ed assistito, come espressamente previsto dall'art. 40, comma 1 - si connota di elementi di natura soggettiva.

Il riferimento alle "patologie cliniche rilevanti", pertanto, dà luogo ad una vera e propria limitazione dell'applicazione della fattispecie prevista dalla citata norma. Poiché non è oggettivamente chiaro, poi, quali situazioni patologiche possano considerarsi "rilevanti", viene introdotto un ulteriore elemento di arbitrarietà nell'interpretazione delle disposizioni dell'ACN.

Il signor R.D., ad esempio, aveva informato l'Ufficio circa il fatto che il medico da lui scelto, specialista in ortopedia, lo seguiva specificatamente per i suoi disturbi articolari diffusi e per i problemi di artrosi alla colonna e alle ginocchia. Si chiedeva, pertanto, alla ASL in base a quale criterio è possibile decidere se tale condizione patologica (documentabile) può essere considerata "rilevante" al fine di ottenere la scelta in deroga del medico di base. Senza considerare, poi, che intendendo in tal modo il rapporto di fiducia, si viene a determinare una diversa applicazione dell'art. 40, comma 10, da parte delle ASL sopra indicate rispetto alle altre ASL della regione, che - si presume e si auspica - ne facciano un'interpretazione più conforme al dato testuale.

In virtù delle suddette considerazioni - oltre al fatto che fosse già stata concessa la scelta in deroga in favore della moglie del signor R.D. - si chiedeva alla ASL Provincia di Milano 1 di riesaminare la richiesta presentata dall'interessato.

Nel caso in cui, invece, la ASL avesse ritenuto di mantenere ferma la propria decisione, l'Ufficio invitava la Direzione generale Sanità della Giunta regionale a valutare la legittimità dell'interpretazione assunta dalle ASL di Milano e provincia, sottponendo - se del caso - la problematica descritta all'attenzione del Comitato Permanente Regionale dei Medici di Medicina Generale, quale organo deputato alla corretta applicazione dell'ACN.

Nella risposta, la ASL Provincia di Milano 1 ribadiva sostanzialmente quanto già comunicato al signor R.D., elencando le motivazioni ritenute valide per la concessione della deroga, ossia:

- a) contiguità territoriale intesa come confine tra il comune di residenza dell'assistito e il comune in cui opera il medico scelto;
- b) mancanza di medici o pediatri nell'ambito di residenza dell'assistito;
- c) rapporto fiduciario inteso come prosecuzione di cura in presenza di patologie cliniche rilevanti;
- d) minore o disabile adulto domiciliato presso familiari diversi dai genitori (nonni, zii) che risiedono nel comune ove opera il medico di medicina generale/pediatra scelto in deroga;
- e) ricongiungimento familiare solo in caso di minore o disabile adulto ed in presenza di contiguità territoriale e di disponibilità di posti da parte del medico scelto.

Si specificava, infine, come il lavorare nel luogo in cui opera il medico non rientrasse tra le motivazioni che danno diritto alla deroga.

L'individuazione di criteri così restrittivi veniva giustificata dalla ASL con la necessità di limitare le scelte in deroga: l'incremento demografico verificatosi nella Provincia di Milano (spostamento dalla città di Milano al territorio dell'hinterland) ha determinato un crescente aumento di richieste di cittadini che chiedevano di mantenere il medico a Milano, soprattutto per esigenze di lavoro. Si chiariva, infine, che la concessione della deroga in favore della moglie del signor R.D. era stata possibile in quanto la domanda era stata presentata nel 2007, per cui non valutata con i nuovi criteri, fissati nel novembre 2008.

La ASL invitava, peraltro, il signor R.D. a formulare una nuova richiesta in deroga, con le necessarie integrazioni documentali, in considerazione delle sue particolari condizioni cliniche (presenza di patologie di competenza dello specialista ortopedico), che avrebbero potuto qualificare il rapporto fiduciario come "prosecuzione di cura in presenza di patologie cliniche rilevanti", in conformità ad uno dei criteri sopra indicati.

Nel frattempo perveniva all'Ufficio anche una laconica risposta dalla Direzione generale Sanità della Giunta regionale, in cui si specificava come non rientrasse tra i compiti propri l'elaborazione di orientamenti interpretativi delle norme della convenzione nazionale di medicina generale.

Nel caso di specie - pur nella convinzione che sia la risposta della ASL Provincia di Milano 1 sia la risposta dell'amministrazione regionale fossero censurabili dal punto di vista giuridico, per i motivi già rappresentati - l'Ufficio ha sollecitato il cittadino, interessato ad ottenere un risultato positivo, a presentare una nuova istanza, in conformità a quanto suggerito dalla stessa ASL. Con nota del 1.12.2009, il direttore del competente Dipartimento ha comunicato al signor R.D. l'accoglimento della sua richiesta.

7.5 Ausilii

Nella relazione dello scorso anno era stata diffusamente illustrata la proble-

matica inerente alle difficoltà nella fornitura di telefoni cellulari in riconducibilità al comunicatore telefonico, previsto dal Nomenclatore tariffario, in favore di persone affette da sordità grave.

Si era allora concluso che - nelle more del procedimento per l'individuazione del modello di riferimento da adottare a livello regionale - la Direzione generale Sanità avrebbe fornito indicazioni alla ASL di Milano per procedere alla fornitura dell'apparecchio telefonico richiesto dai singoli utenti.

Nel corso del 2009 l'Ufficio, oltre ad intervenire presso la ASL di Milano per sollecitare la fornitura di un singolo apparecchio telefonico in favore di una delle utenti che lo aveva già richiesto e non ancora ottenuto, ha chiesto all'amministrazione regionale informazioni circa l'esito del confronto con l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), per l'individuazione del modello di riferimento da adottare a livello regionale.

In data 11.11.2009, l'amministrazione regionale ha reso noto all'Ufficio che è stato definito un unico modello di telefono cellulare, da erogare su tutto il territorio regionale nell'ambito di una piccola sperimentazione di sei mesi, al termine della quale verrà valutata la soddisfazione dell'utenza.

Il progetto di sperimentazione prevede l'acquisto, da parte di una ASL capofila, individuata nella ASL di Varese, di un certo quantitativo di telefoni cellulari, nel modello definito, pari a 50 unità.

Le altre ASL, pertanto, si approvvigioneranno presso la ASL capofila nel momento di autorizzazione di un cellulare per il cittadino di propria residenza, con conseguente rimborso della cifra stabilita.

La fatturazione complessiva e la rendicontazione all'amministrazione regionale saranno a cura della ASL capofila.

Dopo il semestre sperimentale, la soddisfazione dell'utenza sarà valutata da una commissione costituita ad hoc. Le sedi ENS si impegneranno, a loro volta, ad accompagnare i loro membri al miglior utilizzo del cellulare acquisito.

Per la prescrizione di cellulari più semplici rispetto al modello individuato, invece, ciascuna ASL provvederà direttamente con le modalità già in vigore. Per quanto concerne, poi, i rilievi già svolti dall'Ufficio in tema di rinnovi, l'amministrazione regionale ha confermato che per il momento si continuerà a fare richiamo alla normativa vigente (D.M. 27.8.1999, n. 332), fino all'entrata in vigore di quanto verrà definito in seguito alla sperimentazione già in atto per la generale revisione e riorganizzazione dell'attività di prescrizione ed erogazione di presidi, ausilii e protesi, di cui alla D.G.R. 22.12.2008, n. 8730.

Nell'ultimo incontro di plenaria del Gruppo di approfondimento tecnico (GAT), nel mese di ottobre 2009, è emersa la necessità di un prolungamento della sperimentazione per tutto l'anno 2010, a causa delle implicazioni or-

ganizzative riscontrate, dovute anche al nuovo sistema informativo da implementare e da estendere a tutte le ASL.

7.6 Esenzione dalla spesa sanitaria delle vittime di atti di terrorismo

Si è finalmente definita, nel corso del 2009, la questione - alla quale si era già fatto ampio cenno nelle Relazioni del 2007 e del 2008 - inerente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e loro familiari.

Nell'aprile scorso, l'Ufficio sollecitava ancora una risposta, da parte della Direzione generale Sanità della Giunta regionale, ad una precedente nota, in cui si era chiesto di fornire informazioni circa le comunicazioni inviate dalle ASL lombarde in merito ai rimborsi effettuati nei confronti dei soggetti aventi titolo e relativi alle istanze presentate entro il 31.12.2008.

L'Ufficio specificava, inoltre, di aver ricevuto, per il tramite del responsabile della sezione lombarda dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, della documentazione relativa ad una pratica avviata presso la ASL di Milano su istanza di una cittadina, per ottenere il rimborso delle spese per l'assistenza psicologica sostenute presso un professionista privato. La ASL aveva subordinato l'accoglimento della suddetta istanza alla presentazione dell'autorizzazione preventiva rilasciata dalla ASL stessa.

Tale richiesta appariva del tutto assurda, in quanto si era già avuto modo di sottolineare come non fosse mai stato consentito alle vittime del terrorismo di presentare istanze di preventiva autorizzazione, non essendo riconosciuta dall'amministrazione regionale la possibilità di erogare nella forma dell'assistenza indiretta l'assistenza psicologica de qua.

Del resto, poiché esiste una norma che garantisce l'assistenza psicologica a carico dello Stato per le vittime del terrorismo e i familiari e lo Stato ha disposto lo stanziamento di risorse ad hoc da distribuire alle regioni, non si comprendeva il motivo per cui i cittadini residenti nella regione Lombardia non potessero fruire di un proprio diritto.

L'amministrazione regionale, nella risposta finalmente inviata, oltre a fare una premessa sulle modalità con cui il Servizio sanitario nazionale eroga l'assistenza psicologica e a sottolineare l'esiguità delle somme stanziate dal Ministero della Salute, negava la sussistenza di istanze pendenti presso le ASL lombarde. Faceva di nuovo richiamo, poi, alla normativa che non consentirebbe l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e chiariva, che - "nelle more di più determinati criteri applicativi per tale beneficio da parte del competente Ministero" - l'amministrazione regionale non era in grado di dare disposizioni specifiche per il 2008, se non facendo un reiterato appello ad eventuali richieste pendenti, mentre per l'anno 2009 si sarebbero attese le ulteriori indicazioni ministeriali.

L'Ufficio riteneva di dover replicare alla Direzione generale Sanità della Giunta regionale con le seguenti considerazioni.

Per quanto riguardava la premessa generale, relativa alle modalità con cui il Servizio sanitario regionale eroga l'assistenza psicologica, si chiariva come nessuno volesse mettere in dubbio che il cittadino può rivolgersi alle strutture pubbliche per fruire delle prestazioni di cui necessita. Del resto l'utente ha tutto l'interesse a fruire di prestazioni totalmente gratuite, piuttosto che sostenere dei costi che poi non è detto - come nel caso di specie - gli vengano rimborsati.

In alcuni casi, peraltro, la scelta del professionista privato diventa una vera e propria necessità a fronte di servizi che non sempre riescono a garantire assistenza adeguata. Sono numerose, purtroppo, le doglianze che giungono all'Ufficio da parte di utenti di strutture pubbliche, nonché la presa d'atto (spesso verbale e più raramente scritta da parte di operatori di alcune delle strutture stesse) circa l'impossibilità di garantire in modo costante livelli di assistenza qualitativamente e quantitativamente adeguati (la motivazione che viene più spesso addotta è la carenza di personale).

Resta, peraltro, il fatto che esiste una norma (art. 6, comma 2, L. 3.8.2004, n. 206), nonché disposizioni di attuazione (D.P.C.M. 27.07.2007), che attribuiscono in capo alle vittime del terrorismo e loro familiari il diritto ad un'adeguata assistenza psicologica non solo mediante il ricorso alle strutture pubbliche, non solo mediante il ricorso al meccanismo dell'assistenza indiretta (la cui applicazione viene invece negata dall'amministrazione regionale lombarda), ma anche mediante l'individuazione di criteri - di competenza del Ministero della Salute - che assicurino la suddetta assistenza anche "con forme di rimborso delle spese sostenute".

Come noto, nelle more di una più puntuale attuazione di quest'ultima modalità, il criterio individuato dal Ministero per suddividere tra le regioni le somme stanziate per il 2008 è stato appunto il riferimento alle domande presentate per ottenere il rimborso delle somme versate dagli utenti.

Si è già detto, peraltro, che le aziende sanitarie locali lombarde non hanno accettato alcuna domanda di rimborso, in mancanza della preventiva autorizzazione.

Ritenendo inutile ribadire le argomentazioni già svolte in precedenza circa quest'ultima problematica, si invitava ancora una volta l'amministrazione regionale a sollecitare le ASL affinché fossero trasmesse le istanze di rimborso presentate entro il dicembre 2008, anche se carenti di preventiva autorizzazione.

In pari data, l'Ufficio provvedeva a sollecitare il Ministero della Salute sia a fornire indicazioni per l'anno 2009, sia ad esprimersi in merito alla situazione di impasse creatasi in regione Lombardia.

Nel maggio 2009, l'amministrazione regionale comunicava all'Ufficio che erano pervenute, dalla ASL di Milano, due istanze di rimborso concernenti pratiche dell'anno 2008 e che aveva, nel contempo, provveduto a sollecitare il Ministero della Salute a fornire adeguate informazioni sul trasferimento delle somme alla ASL di

Milano, per i successivi rimborsi ai cittadini interessati; per l'anno 2009 restava in attesa di eventuali procedure esplicitate dal competente Ministero.

Il Ministero della Salute confermava la comunicazione, da parte dell'amministrazione regionale lombarda, di due nominativi di assistiti che avevano presentato istanza di rimborso alla ASL di Milano e ribadiva la competenza delle Regioni a stabilire quali prestazioni debbano essere erogate in forma indiretta e quali siano le procedure che l'utente è tenuto a seguire. I compiti spettanti al Ministero si limitano, pertanto, all'istituzione del capitolo di bilancio dove vengono apposte le risorse da ripartirsi tra le Regioni e alla cognizione - anche per il futuro - degli aenti diritto al rimborso.

L'Ufficio, pertanto, sollecitava ancora l'amministrazione regionale a fare in modo che l'erogazione delle prestazioni di assistenza psicologica alle vittime del terrorismo e loro familiari avvenisse mediante il meccanismo dell'assistenza indiretta, fornendo nel contempo le opportune indicazioni procedurali alle ASL per la gestione delle istanze.

Nell'agosto scorso, la Direzione generale Sanità della Giunta regionale confermava all'Ufficio di aver dato indicazioni alle ASL per la gestione delle istanze di rimborso e di avere, nel contempo, richiesto al competente Ministero di destinare una "quota di garanzia" per gli assistiti e i loro familiari, residenti in Lombardia.

Nel 2009 si è assistito ad un sensibile miglioramento dei rapporti con la Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale della Giunta regionale, soprattutto in seguito alla collaborazione per la redazione delle Linee guida per l'organizzazione e il funzionamento degli UPT presso le aziende sanitarie. Non si sono verificate, invece, sostanziali modifiche nei rapporti con la Direzione generale Sanità della Giunta regionale, rispetto a quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno.

Difficilmente, comunque, vengono rispettati, da parte dell'amministrazione regionale, i tempi di risposta previsti dalla D.G.R. 24.10.1997, n. 31863. (MTC)

PAGINA BIANCA

8. ISTRUZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE

8.1 Assistenza Scolastica

Per quanto concerne queste materie la maggior parte delle istanze hanno riguardato l'assistenza scolastica (91).

Nel 2009, infatti, come negli anni precedenti, sono pervenute numerose richieste d'intervento riguardanti provvedimenti di revoca del buono scuola a.s. 2006/2007 (78), per le quali il Difensore civico è intervenuto chiedendo chiarimenti alla competente Direzione Generale, in merito al mancato ricevimento, lamentato dagli istanti, della raccomandata di richiesta della documentazione inviata da quest'ultima ed alla conseguente non ottemperanza dell'obbligo di produzione della stessa, al fine di certificare la spesa sostenuta.

La regolarità della notifica è, tuttavia, stata dimostrata dalla Direzione Generale nella pressoché totalità dei casi, con la conseguente conferma del provvedimento di revoca.

A seguito dell'approvazione della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione", la Giunta regionale ha sostituito il buono scuola e gli altri istituti di sostegno allo studio con la dote scuola, quale generale forma di contribuzione regionale alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione lombardo.

La dote scuola differenzia la contribuzione in tre tipologie: il sostegno al reddito, il sostegno alla scelta e il merito.

Più precisamente la Dote Scuola-Sostegno al reddito offre un aiuto per la permanenza nel sistema dell'istruzione alle famiglie meno abbienti con i figli in età scolare, la Dote Scuola-Sostegno alla scelta è volta a sostenere la libertà di scegliere e frequentare una scuola paritaria e la Dote Scuola-Merito rappresenta un riconoscimento dell'eccellenza per premiare gli studenti che ottengano i risultati più brillanti.

Nel corso del 2009 sono pervenute le istanze di alcuni beneficiari della sudetta dote sostegno al reddito, che lamentavano la non facile spendibilità dei buoni assegnati alle famiglie.

Oggetto di segnalazione è stata l'impossibilità di usufruire di offerte promozionali ovvero l'applicazione di una maggiorazione sul prezzo di listino dei prodotti presso gli esercizi convenzionati, nel caso il pagamento fosse effettuato mediante i buoni scuola.

Un'altra problematica lamentata dai beneficiari ha riguardato i tempi di erogazione dei buoni, avvenuta nel mese di novembre, con oltre due mesi di ritardo rispetto al momento in cui è necessario acquistare i libri ed il materiale scolastico.

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha risposto a quanto segnalato limitandosi a prendere atto dei rilievi espressi, sottolineando il carat-

tere ancora sperimentale della dote scuola e l'impegno a valutare le osservazioni formulate al fine della introduzione in futuro di eventuali correttivi.

E' pervenuta, altresì, un'istanza riguardante una richiesta di trasformazione della tipologia di dote scuola, da sostegno alla scelta a sostegno al reddito, alla quale la Direzione Generale competente aveva dato risposta negativa.

La questione è stata sottoposta dalla sig.ra E.C., genitore di uno studente liceale, considerato che la somma a lei assegnata a titolo di sostegno alla scelta, essendo pervenuta solo nell'aprile 2009, non sarebbe stata più utilizzabile da parte dell'istituto scolastico, poiché specificamente destinata a sostenere le spese per lo stage dell'anno scolastico allora in corso (quinta liceo), che erano già state interamente sostenute direttamente dall'istante.

Il buono per il sostegno alla scelta, infatti, sebbene assegnato al beneficiario, è intestato alla scuola paritaria di riferimento.

L'istante aveva chiesto, quindi, in sostituzione del buono inutilizzabile, l'erogazione di buoni sostegno al reddito, per una somma equivalente allo stesso importo, impiegabili nella rete convenzionata, ma detta istanza non aveva avuto positivo accoglimento.

Il Difensore civico, ritenendo che quanto suggerito fosse condivisibile si è rivolto alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, rilevando che quanto proposto avrebbe consentito, invece, di porre rimedio alla situazione di impossibilità, sia per l'istituto scolastico, sia per l'istante di usufruire di un beneficio già concesso.

Le ragioni del mancato introito del buono da parte della scuola non erano, infatti, da attribuirsi al beneficiario, che aveva seguito regolarmente e diligentemente la procedura prestabilita, bensì ai tempi di erogazione del buono stesso, non allineati a quelli di effettuazione e pagamento dello stage, stabiliti dalla scuola. L'impossibilità di accedere di fatto ad un beneficio già concesso e del quale era già stato esplicitamente riconosciuto il diritto, appariva, quindi, palesemente un'ingiusta conseguenza, da attribuire a circostanze non imputabili assolutamente al comportamento dell'istante.

La Direzione Generale, a seguito della sollecitazione dell'Ufficio, escludendo qualsiasi possibilità di conversione del buono, ha rimesso la soluzione al raggiungimento di un accordo tra l'istituto scolastico ed la sig.ra E.C., che consentisse a quest'ultima di usufruire della somma di cui trattasi. La questione è tuttora in fase di definizione.

8.2 Istruzione

Nel settore dell'Istruzione sono pervenute all'Ufficio diverse istanze inerenti al riconoscimento di titoli di studio abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie conseguiti all'estero, in particolare di quelle di infermiere, di tecnico sanitario di radiologia medica e di fisioterapista.

In Italia, infatti, possono esercitare professioni sanitarie anche coloro che siano in possesso dei titoli di studio e di abilitazione previsti, conseguiti all'estero, previo il loro riconoscimento da parte del Ministero della Salute, in assenza del quale l'esercizio della professione comporta una violazione della legge penale.

Al fine di una più agevole comprensione della questione, è opportuno premettere qualche cenno sulla procedura riguardante il riconoscimento di che trattasi.

La Regione Lombardia, autorizzata dal Ministero della Salute a compiere l'attività istruttoria per detto riconoscimento, ha delegato a sua volta l'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.) a svolgere questa funzione, seppure limitatamente ai titoli abilitanti all'esercizio della professione di infermiere, ostetrica e tecnico sanitario di radiologia.

La documentazione da produrre ai fini di cui sopra è alquanto copiosa⁷ e all'istanza deve, altresì, essere allegata la Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento⁸.

Inoltre, per quanto attiene alle legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario, sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante apostille.

⁷ Devono, infatti, essere presentate le copie autenticate del titolo di studio specifico e, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito, del titolo di abilitazione per l'attività richiesta, dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, se previsto nel Paese stesso, nonché dei programmi dettagliati degli studi compiuti per il suo conseguimento, nominativi e riferiti agli anni di studio con chiara indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di formazione pratica) e delle discipline svolte.

⁸ La Dichiarazione di valore attesta che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento, i requisiti di accesso al corso (scolarità di base), che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato, gli anni di durata del corso di laurea, l'autenticità della firma apposta sul titolo, la regolarità di quest'ultimo (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità), le attività professionali che esso consente di esercitare nel Paese di conseguimento e il certificato/i attestante/i l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al suo conseguimento (inclusi periodi di tirocinio pratico).

Prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione, anziché recarsi presso l'ambasciata italiana per chiedere la legalizzazione, può rivolgersi all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della apostille sul certificato. Effettuata tale procedura, quel documento deve essere riconosciuto in Italia, avendo quest'ultima ratificato la Convenzione, e quindi ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, la cui conformità al testo originale deve essere certificata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

L'I.Re.F., verificata la completezza della complessa documentazione sopra descritta e la regolarità del percorso formativo, la trasmette al Ministero della Salute congiuntamente al proprio parere tecnico/amministrativo e ad eventuali osservazioni.

Il Ministero completa l'esame della domanda e richiede, se necessario, integrazioni istruttorie dopodiché, in caso di accoglimento della domanda, emana il decreto di riconoscimento, del quale trasmette copia all'I.Re.F. Laddove, invece, non sussitano i presupposti per il riconoscimento del titolo di studio invia una comunicazione negativa all'interessato, contro la quale è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Frequentemente, tuttavia, come previsto art. 49, comma 3, D.P.R. 31-8-1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", il Ministero subordina il riconoscimento all'applicazione di una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. In tal caso, nel medesimo provvedimento, vengono definite le modalità di svolgimento della misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

La signora L.L.D., cittadina brasiliana residente a Milano, nel mese di novembre ha chiesto l'intervento del Difensore civico regionale al fine di sollecitare l'esito della richiesta di riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di infermiere, conseguito nel suo paese d'origine.

L'istante, infatti, in data 11.3.2009 aveva inoltrato all'I.Re.F. la richiesta di cui sopra e le era stato indicato un termine minimo di tre mesi per ottenere eventuali informazioni sulla stessa.

Trascorso detto periodo, la signora L.L.D. ha contattato più volte, sia telefonicamente che via e-mail, l'Ufficio della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, presso il quale l'I.Re.F. riferiva di aver trasferito la pratica per il seguito di competenza, senza tuttavia ottenere alcuna risposta circa gli esiti dell'istruttoria e il termine presunto per la sua definizione.

L'Ufficio, nonostante alcune difficoltà determinate dalle limitate fasce di reperibilità telefonica dei referenti in materia presso il Ministero, essendo trascorsi otto mesi dal suo avvio, ha sollecitato il completamento della procedura relativa alla richiesta di riconoscimento inoltrata dalla signora L.L.D. e, dopo breve tempo,

è venuto a conoscenza della decisione di subordinare lo stesso ad una misura compensativa, nel caso di specie un esame teorico-pratico, di cui ha dato notizia all'istante, alla quale è successivamente pervenuta copia del provvedimento.

Diverso è invece il caso della signora V.B., cittadina italiana di origine bulgara, residente in Italia da oltre trent'anni, che, in seguito alla presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo di "riabilitatore", in data 28.4.2009 ha ricevuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la comunicazione che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", la Conferenza di Servizi indetta ex art. 16, comma 3, del citato decreto aveva subordinato il riconoscimento del suo titolo di studio conseguito in Bulgaria alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, da svolgersi presso un polo formativo universitario in ambiente ortopedico e neurologico. Nella medesima comunicazione l'istante è stata informata della possibile alternativa al tirocinio, consistente nel superamento di una prova attitudinale tecnico pratica che accertasse la conoscenza della neurologia e dell'ortopedia.

Tra le opzioni proposte, l'istante ha scelto la seconda, dandone immediata comunicazione scritta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a riservato di fornire in un secondo momento i dettagli relativi alla data e al luogo di svolgimento delle prove.

Nel mese di novembre, tuttavia, la sig.ra V.B. si è rivolta al Difensore civico regionale lamentando l'impossibilità, nonostante fossero trascorsi sette mesi dall'invio al Ministero della nota di risposta, di avere notizie sulla presunta data di espletamento dell'esame.

L'Ufficio, pur con i problematici contatti telefonici con i competenti funzionari del citato Ministero già descritti nel caso di cui sopra, è riuscito ad ottenere le informazioni desiderate e a comunicarle all'istante, alla quale solo in seguito è pervenuta la convocazione ufficiale. (AC/AS)

PAGINA BIANCA

9. GARANTE DEI DETENUTI

Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", all'articolo 1 stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

L'art. 2 individua quale ente erogatore delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti e degli internati le Aziende Sanitarie Locali e definisce il quadro di riferimento per le azioni da porre in essere, stabilendo, tra l'altro che lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute.

La promozione della salute, la promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione e la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, sono i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti, tenuto conto della specificità della condizione di reclusione e di privazione della libertà, attraverso l'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, concorrono alla tutela della salute della popolazione ristretta negli istituti di pena.

Dal 2008¹⁰, l'assistenza sanitaria nelle carceri è compresa a tutti gli effetti nel Servizio sanitario nazionale e con essa le risorse finanziarie, il personale, i beni, le attrezzature in campo sanitario.

Le regioni assicurano quindi l'espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

In Lombardia, la DGR n. VIII/8120 del 1 ottobre 2008 "Sanità penitenziaria – Prime determinazioni in ordine al trasferimento al servizio sanitario nazione in attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008" da un alto, completa, il trasferimento delle competenze sanitarie al S.S.R., ma dall'altro innesca di fatto dei cambiamenti significativi nella organizzazione e nella gestione della "salute in carcere".

L'Ufficio del Difensore Civico, in veste di Garante dei detenuti, su richiesta del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale della Provincia di Milano, ha richiamato l'attenzione della Direzione Generale Sanità su una particolare branca della tutela della salute delle persone detenute e cioè l'odontoiatria.

Infatti, la patologia odontoiatrica è molto diffusa in ambito penitenziario. Pur

¹⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2008). Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria

essendo spesso sottovalutata o non repertorizzata all'ingresso in struttura del detenuto, essa è alla base di un numero elevato di richieste di intervento medico e di problemi di salute correlati alla difficile nutrizione o alle patologie derivanti da quelle odontoiatriche non trattate.

Inoltre, tali patologie, riflettendosi sull'aspetto estetico e generando di frequente alitosi, incidono sulla percezione di sé e sulle conseguenti opportunità di socializzazione della persona.

Altro elemento da considerare è che spesso, nel kit di ingresso non viene consegnato né lo spazzolino da denti né il dentifricio: il Difensore civico auspica quindi l'attivazione un dibattito scientifico serio non solo sulla cura ma anche sull'importanza della prevenzione delle patologie odontoiatriche, anche attraverso un monitoraggio costante di tutti detenuti, compresi quelli sani.

E' infatti opinione del Difensore civico regionale, che con progetti chiari, precisi e commisurati alle risorse disponibili, ottimizzandole e facendo sinergia di esse, nel corso degli anni si avrà una riduzione degli sprechi e una razionalizzazione delle risorse impiegate: se si cura meglio la persona in carcere il vantaggio ricadrà intermini economici sull'intera spesa sanitaria regionale.

La questione è ancora in attesa di definizione da parte della D.G. Sanità della Regione Lombardia. (CP)

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Merita infine qualche considerazione anche la Tavola 8 App., benché di rilievo prevalentemente interno inerendo ai carichi di lavoro dei singoli funzionari dell'Ufficio; in questa sede, nei suoi dati globali (terzo quadro).

Tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, infatti, l'organico complessivo reale dell'Ufficio è di 10,5 unità che consente di mantenere il carico di lavoro pro capite sostanzialmente invariato.

Alla luce di ciò, di quanto rilevato sub Tavola 3 App. e di quanto constatato nella relazione, si può affermare che la fascia di equilibrio si è mantenuta ma che il presumibile aumento del carico di lavoro potrà ripercuotersi negativamente sulla celerità della risposta, e quindi sulla qualità della risposta e quindi, in definitiva, sull'efficacia dell'azione dell'organo e sulla sua autorevolezza.

Il che appare tanto più probabile in considerazione dell'estensione dell'ambito di intervento del Difensore civico, che, in forza della l. 24 luglio 2003 n. 10 è tenuto a svolgere anche le funzioni di Garante del contribuente e che, come si è visto, vanno affermandosi sempre più e già hanno comportato un incremento di attività.

Si ritiene opportuno segnalare che nel corso dell'anno l'Ufficio, con l'ausilio di personale tecnico, ha elaborato un programma di work flow per la gestione completamente digitalizzata dell'attività dell'Ufficio, programma che dal 1° gennaio 2010 è entrato ufficialmente in produzione.

Al programma è stato dato il nome di DI.AS.PRO. (Digital Administrator Program): esso è stato progettato per il Difensore Civico della Regione Lombardia che gestisce in forma esclusivamente elettronica l'intero processo di lavorazione di tutte le pratiche dell'Ufficio. La **gestione automatizzata** di ogni singolo passaggio del flusso consente la **dematerializzazione** dei documenti e l'eliminazione del supporto cartaceo.

Inoltre, il programma permette di affrontare e di risolvere una serie di problematiche legate alla predisposizione materiale degli atti su diversi piani.

Sul piano, appunto, meramente materiale, essa consente di ridurre al minimo, se non di **eliminare, ogni attività ripetitiva**: una volta inserita un'informazione, infatti, (ad es., il numero di protocollo, l'anagrafica delle persone fisiche o giuridiche, l'oggetto, la classificazione, etc. ...), essa potrà sempre essere richiamata automaticamente in ogni altro atto implicato nella procedura.

Ad esempio, in merito all'anagrafica dei richiedenti e dei destinatari dell'intervento dell'Ufficio il sistema permette di verificare, al momento dell'apertura di ogni nuova pratica, se tale anagrafica sia già presente o meno: se l'anagrafica non è presente, il programma origina automaticamente un nuovo utente, altrimenti recupera tutti i dati e il codice utente già presente.

L'implicito controllo che deriva dall'automazione di ogni singolo passaggio consente poi una **maggior regolarità procedurale**: è, infatti, il sistema ad evidenziare

la correttezza dei singoli passaggi, ed esercitare un controllo sulle scadenze e, insomma, ad evitare le conseguenze di distrazioni o dimenticanze, sempre possibili e tanto più probabili in momenti di attività particolarmente frenetica.

Infine, la gestione automatizzata degli itineri realizza un maggiore livello di **sicurezza** nella gestione dei testi: questi infatti possono essere modificati solo da alcuni e certi operatori del sistema, impedendo quest'ultimo a chiunque non sia autorizzato di intervenire sul testo.

A questi vantaggi sul piano della speditezza e della sicurezza dell'attività dell'Ufficio altri se ne connettono sul piano della pubblicità e della **trasparenza**, da un lato, e dell'organizzazione dell'attività amministrativa stessa, dall'altro.

Il programma, infatti, memorizza, senza bisogno di alcuna attività aggiuntiva, ogni singola movimentazione di ciascun atto, conseguentemente viene a formare, in tempo reale, un immenso **archivio digitale** che, sotto il primo profilo, è in grado di dare in ogni momento a chiunque (secondo i livelli di autorizzazione) lo stato di avanzamento di tutti gli atti in via di formazione in quello stesso momento.

Sotto il secondo profilo, l'archivio è in grado di dare informazioni sulla quantità e sulla qualità dell'attività svolta ed in svolgimento e dunque di intervenire sull'organizzazione amministrativa.

La gran massa di dati memorizzati, in altre parole, può essere variamente elaborata in modo da formare puntuali **statistiche** temporali e quantitative su tutta l'attività dell'Ufficio (forme di reporting).

A ciò si aggiungano le incombenze che il Difensore civico regionale dovrà affrontare nelle vesti attribuitegli dalla l.r. 14 febbraio 20058 n. 8 di Garante dei detenuti.

Il timore permane tenuto conto del complessivo incremento di contatti (Tavola 9 App.) né va dimenticato che, per il biennio 2007/2009 il Difensore civico regionale è stato eletto Coordinatore della conferenza nazionale dei Difensori civici regionali nonché membro dell'esecutivo dell'EOI (European Ombudsman Institute).

TAVOLE

PAGINA BIANCA

1 - Movimento pratiche per settore

2009									
Cod.	Settore	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
1	Assetto istituzionale	43	9,95	118	10,85	36	15,66	74	11,23
2	Ordinamento personale pubblico	25	5,79	35	3,22	20	6,02	24	3,64
3	Ordinamento finanziario	31	7,18	156	14,34	30	6,33	119	18,06
4	Territorio	110	25,46	171	15,72	98	21,99	92	13,96
5	Ambiente	69	15,97	177	16,27	20	2,41	62	9,41
6	Sicurezza sociale	57	13,19	122	11,21	44	14,46	75	11,38
7	Sanità e igiene	60	13,89	91	8,36	51	9,04	51	7,74
8	Istruz., cult. Informaz.	15	3,47	105	9,65	13	17,77	98	14,87
9	Agricoltura	2	0,46	1	0,09	2	0,60	1	0,15
10	Industria	1	0,23	1	0,09	1	0,00	0	0,00
11	Terziario	2	0,46	13	1,19	2	0,30	7	1,06
12	Lavoro	8	1,85	33	3,03	8	1,20	12	1,82
13	Rapporti privati	1	0,23	26	2,39	1	3,01	21	3,19
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	4	0,93	12	1,10	4	0,30	11	1,67
16	Tutela dei detenuti	4	0,93	27	2,48	2	0,90	12	1,82
Totali		432	100,00	1088	100,00	332	100,00	659	100,00

2008									
Cod.	Settore	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
1	Assetto istituzionale	64	14,19	127	16,43	52	15,66	96	20,92
2	Ordinamento personale pubblico	29	6,43	28	3,62	20	6,02	12	2,61
3	Ordinamento finanziario	25	5,54	77	9,96	21	6,33	50	10,89
4	Territorio	118	26,16	160	20,70	73	21,99	95	20,70
5	Ambiente	14	3,10	77	9,96	8	2,41	14	3,05
6	Sicurezza sociale	59	13,08	109	14,10	48	14,46	63	13,73
7	Sanità e igiene	52	11,53	73	9,44	30	9,04	35	7,63
8	Istruz., cult. Informaz.	63	13,97	50	6,47	59	17,77	39	8,50
9	Agricoltura	2	0,44	4	0,52	2	0,60	2	0,44
10	Industria	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	2	0,44	6	0,78	1	0,30	5	1,09
12	Lavoro	7	1,55	9	1,16	4	1,20	3	0,65
13	Rapporti privati	10	2,22	34	4,40	10	3,01	33	7,19
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	1	0,13	0	0,00	1	0,22
15	Oggetto da definire	1	0,22	11	1,42	1	0,30	7	1,53
16	Tutela dei detenuti	4	0,89	7	0,91	3	0,90	4	0,87
Totali		451	100	773	100,00	332	100,00	459	100,00

2005-2009						
Cod.	Settore	Aperte P.N.	% Aperte	Atti P.N.	% Atti	
1	Assetto istituzionale	600	14,09	373	14,19	
2	Ordinamento personale pubblico	155	3,64	77	2,93	
3	Ordinamento finanziario	392	9,21	276	10,50	
4	Territorio	755	17,73	392	14,91	
5	Ambiente	320	7,52	116	4,41	
6	Sicurezza sociale	883	20,74	673	25,60	
7	Sanità e igiene	390	9,16	198	7,53	
8	Istruz., cult. Informaz.	405	9,51	288	10,95	
9	Agricoltura	9	0,21	5	0,19	
10	Industria	7	0,16	3	0,11	
11	Terziario	35	0,82	21	0,80	
12	Lavoro	69	1,62	29	1,10	
13	Rapporti privati	155	3,64	124	4,72	
14	Tutela giurisdizionale	1	0,02	1	0,04	
15	Oggetto da definire	42	0,99	35	1,33	
16	Tutela dei detenuti	40	0,94	18	0,68	
	Totali	4258	100,00	2629	100,00	

2 - Apertura pratiche per mese

Mese	2009		2008		2005-2009	
	P.N.	%	P.N.	%	P.N.	%
Gennaio	110	10,11	63	8,15	315	7,40
Febbraio	122	11,21	50	6,47	322	7,56
Marzo	189	17,37	64	8,28	431	10,12
Aprile	121	11,12	68	8,80	351	8,24
Maggio	73	6,71	80	10,35	635	14,91
Giugno	84	7,72	60	7,76	288	6,76
Luglio	64	5,88	80	10,35	351	8,24
Agosto	4	0,37	17	2,20	139	3,26
Settembre	63	5,79	64	8,28	327	7,68
Ottobre	110	10,11	45	5,82	413	9,70
Novembre	84	7,72	65	8,41	367	8,62
Dicembre	64	5,88	117	15,14	319	7,49
Totale	1088	100,00	773	100,00	4258	100,00

Media

	2009	2008	2005-2009
mensile	90,67	64,42	70,97
giornaliera	4,53	3,22	3,55

3 - Tempi di evasione

	2009			2008			2005-2009			
	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.
Fino 30	122	18,51	1	0,30	109	23,75	3	0,90	413	15,71
Fino 90	264	40,06	46	13,86	199	43,36	68	20,30	1009	38,38
Fino 180	160	24,28	63	18,98	119	25,93	82	24,48	781	29,71
Fino 270	105	15,93	33	9,94	30	6,54	63	18,81	399	15,18
Fino 365	8	1,21	44	13,25	2	0,44	33	9,85	27	1,03
Fino 548	0	0,00	56	16,87	0	0,00	45	13,43	0	0,00
Oltre	0	0,00	89	26,81	0	0,00	41	12,24	0	0,00
Totale	659	100,00	332	100,00	459	100,00	335	100,00	2629	100,00

4 - Tempi di evasione per settore

2009															
Cod.	Settore	Fino a 30	%	Fino a 90	%	Fino a 180	%	Fino a 270	%	Fino a 365	%	Fino a 548	%	Oltre	%
1	Assetto istituzionale	10	6,13	30	9,68	32	14,35	13	9,12	7	13,46	7	12,50	11	12,36
2	Ordinamento personale pubblico	6	4,88	13	4,19	7	3,14	7	5,07	0	0,00	5	8,95	6	6,74
3	Ordinamento finanziario	10	6,13	68	21,94	53	23,77	11	7,97	0	0,00	4	7,14	3	3,32
4	Territorio	21	17,07	54	17,42	30	13,45	23	16,67	13	25,00	12	21,43	37	41,57
5	Ambiente	2	1,63	5	1,61	13	5,83	49	35,51	4	7,69	3	5,26	6	6,74
6	Sicurezza sociale	12	9,76	38	12,26	38	17,04	9	6,52	8	15,38	10	17,86	4	4,49
7	Sanità e igiene	8	6,53	23	6,45	24	10,76	14	10,14	10	19,23	10	17,86	16	17,98
8	Istruz. cult. e informaz.	38	30,89	51	16,45	7	3,14	7	5,07	5	9,62	2	3,57	1	1,12
9	Agricoltura	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,72	1	1,92	0	0,00	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,12
11	Terziario	0	0,00	3	0,97	4	1,79	0	0,00	1	1,92	0	0,00	1	1,12
12	Lavoro	2	1,63	5	1,61	5	2,24	2	1,45	2	3,85	1	1,79	3	3,37
13	Rapporti privati	5	4,07	14	4,52	3	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Obietto da definire	7	5,69	4	1,29	3	1,25	0	0,00	0	0,00	1	1,79	0	0,00
16	Tutela dei decreti	2	1,63	5	1,61	4	1,79	2	1,45	1	1,92	0	0,00	0	0,00
Totali		123	100,00	310	100,00	223	100,00	138	100,00	52	100,00	56	100,00	89	100,00

2008

2008															
Cod.	Settore	Fino a 30	%	Fino a 90	%	Fino a 180	%	Fino a 270	%	Fino a 365	%	Fino a 548	%	Oltre	%
1	Assetto istituzionale	24	21,43	53	19,85	39	19,50	23	25,27	4	11,43	3	6,82	4	9,76
2	Ordinamento personale pubblico	3	2,68	9	3,37	7	3,50	2	2,20	1	2,86	3	6,82	7	17,07
3	Ordinamento finanziario	11	9,82	29	10,86	18	9,00	4	4,46	7	20,00	1	2,27	1	2,44
4	Territorio	22	19,64	38	14,23	46	23,00	25	27,47	6	17,14	16	36,36	14	34,15
5	Ambiente	5	4,46	7	2,62	4	2,00	2	2,20	2	5,71	1	2,27	1	2,44
6	Sicurezza sociale	10	8,93	26	9,74	40	20,00	14	15,38	5	14,29	10	22,73	5	12,20
7	Sanità e igiene	4	3,57	17	6,37	15	7,50	10	10,99	5	14,29	6	13,64	8	19,51
8	Istruz. cult. e informaz.	12	10,71	60	22,47	18	9,30	4	4,46	4	11,43	0	0,00	0	0,00
9	Agricoltura	0	0,00	2	0,75	0	0,00	1	1,10	0	0,00	1	2,27	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	2	1,79	0	0,00	2	1,00	2	2,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Lavoro	0	0,00	1	0,37	2	1,00	0	0,00	1	2,86	2	4,55	1	2,44
13	Rapporti privati	11	9,82	22	8,24	6	3,00	2	2,20	0	0,00	1	2,27	0	0,00
14	Tutela giurisdizionale	1	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Obietto da definire	7	6,25	1	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Tutela dei decreti	0	0,00	2	0,75	3	1,50	2	2,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali		112	100,00	267	100,00	209	100,00	91	100,00	35	100,00	44	100,00	41	100,00

5 - Esito pratiche

Codice	Qualificazione	2009			2008			2005 - 2009			
		Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
6+7	Abbandono	35	5,47	17	5,21	20	5,01	22	6,71	155	6,01
8	Conclusione positiva senza intervento	44	6,88	6	1,84	19	4,76	3	0,91	144	5,59
14	Infondatezza	64	10,00	12	3,68	48	12,03	27	8,23	275	10,67
9+18	Conclusione positiva	227	35,47	199	61,04	157	39,35	195	59,45	653	25,33
10+16+17+19	Conclusione negativa	20	3,13	40	12,27	13	3,26	32	9,76	65	2,52
11	Invio ad altro D.C. per competenza	73	11,41	4	1,23	20	5,01	7	2,13	198	7,68
12	Indicazione verso altro soggetto	53	8,28	12	3,68	18	4,51	8	2,44	157	6,09
13	Non intervento per incompetenza	71	11,09	9	2,76	59	14,79	14	4,27	313	12,14
20+21	Mancanza Difensore civico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Consulenza	45	7,03	24	7,36	43	10,78	20	6,10	597	23,16
5	Oggetto inqualificabile	8	1,25	3	0,92	2	0,50	0	0,00	21	0,81
Totali		640	100,00	326	100,00	399	100,00	328	100,00	2578	100,00

Legenda:

5	Oggetto inqualificabile
6	Istante abbandona richiesta
7	Istante chiede interruzione
8	Conclusione positiva prima dell'intervento
9	Conclusione conforme a richiesta dell'Ufficio
10	Conclusione non conforme a richiesta dell'Ufficio
11	Rinvio ad altro D.C. per incompetenza
12	Indicazione verso altro soggetto
13	Mancato intervento per incompetenza
14	Mancato intervento per infondatezza istanza
15	Consulenza (Parete)
16	Mancato riscontro da ente destinatario
17	Espressa indisponibilità ente destinatario
18	Conclusione conforme a proposta dell'Ufficio
19	Conclusione non conforme a proposta dell'Ufficio
20	Mancato intervento per vacanza D.C.
21	Interrotto intervento per vacanza D.C.

6 - Esito pratiche per settore

2009																			
Cod.	Settore	Infondatezza	%	Conclusione positiva	%	Conclusione negativa	%	Non intervento pre-competenza	%	Riavio ad altro d.c.	%	Indicazione verso altro soggetto	%	Instante abbandono richiesta	%	Mancanza difensore civico	%	Consultenza	%
1	Adetto istituzionale	1	1.32	59	13.85	5	10.00	7	11.67	8	10.00	3	3.90	13	20.00	11	21.15	0	0.00
2	Ordinamento personale pubblico	5	6.58	18	4.23	8	12.00	1	1.67	7	8.75	0	0.00	1	1.54	5	9.32	0	0.00
3	Ordinamento finanziario	9	11.84	61	14.32	9	16.00	5	8.33	18	22.50	6	7.79	26	40.00	2	3.85	0	0.00
4	Territorio	13	17.11	97	22.77	4	8.00	19	31.67	12	15.00	12	15.58	5	7.69	8	15.38	0	0.00
5	Ambiente	1	1.32	15	3.75	0	0.00	4	6.67	2	2.50	45	56.44	4	6.15	4	7.49	0	0.00
6	Scurezza sociale	4	5.26	48	10.80	15	30.00	4	6.67	2	2.50	5	6.49	8	12.31	4	7.39	0	0.00
7	Sanzioni e penye	57	13.58	5	10.00	5	12.53	5	6.25	3	3.90	2	3.08	9	17.21	0	0.00	7	10.14
8	Impuz. cult. Informaz.	41	53.95	50	11.74	2	4.80	9	15.00	3	3.75	1	1.30	0	0.00	2	3.85	0	0.00
9	Aspettativa	0	0.00	3	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Industria	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	Territorio	0	0.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00	2	2.50	1	1.30	4	6.15	1	1.32	0	0.00
12	Lavoro	0	0.00	12	2.82	3	6.00	2	3.33	1	1.25	0	0.00	0	0.00	2	3.85	0	0.00
13	Reporti privati	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	20.00	1	1.30	2	3.08	0	0.00	0	0.00
14	Tutela giurisdizionale	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	Obiettiva e definite	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.25	0	0.00	0	0.00	1	1.32	0	0.00
16	Tutela dei decreti	0	0.00	6	1.41	1	2.00	0	0.00	3	3.75	0	0.00	0	0.00	3	5.77	0	0.00
	Totali	76	18.88	225	5.99	50	8.88	60	8.88	80	8.88	77	8.88	65	8.88	52	8.88	0	0.00

2008																			
Cod.	Settore	Infondatezza	%	Conclusione positiva	%	Conclusione negativa	%	Non intervento pre-competenza	%	Riavio ad altro d.c.	%	Indicazione verso altro soggetto	%	Instante abbandono richiesta	%	Mancanza difensore civico	%	Consultenza	%
1	Adetto istituzionale	2	9.33	69	19.85	1	4.85	13	29.55	10	12.89	21	33.87	6	171.14	11	25.30	0	0.00
2	Ordinamento personale pubblico	1	1.33	14	4.03	2	9.09	1	2.27	9	4.00	0	0.00	0	0.00	8	18.18	0	0.00
3	Ordinamento finanziario	2	2.67	37	10.65	1	4.25	5	13.64	1	1.39	8	12.50	6	171.14	2	4.55	0	0.00
4	Territorio	12	16.00	84	24.21	4	18.18	14	31.82	13	16.95	14	22.58	5	14.59	7	15.91	0	0.00
5	Ambiente	1	1.33	5	1.44	0	0.00	1	2.27	1	1.39	9	14.52	3	5.57	0	0.00	1	1.32
6	Scurezza sociale	4	5.23	38	10.95	10	26.32	2	4.55	6	8.33	4	6.45	5	14.59	4	9.09	0	0.00
7	Sanzioni e penye	3	4.00	38	10.95	2	9.09	2	4.55	2	2.78	4	6.45	0	0.00	5	11.36	0	0.00
8	Impuz. cult. Informaz.	44	58.67	43	12.29	0	0.00	4	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	11.36	0	0.00
9	Aspettativa	0	0.00	2	0.58	0	0.00	0	0.00	1	1.39	0	0.00	1	2.27	0	0.00	0	0.00
10	Industria	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	Territorio	0	0.00	2	0.58	0	0.00	1	2.27	0	0.00	1	1.61	1	2.86	0	0.00	1	1.32
12	Lavoro	0	0.00	6	1.73	0	0.00	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	Reporti privati	0	0.00	2	0.58	1	4.85	0	0.00	31	43.06	0	0.00	6	171.14	0	0.00	0	0.00
14	Tutela giurisdizionale	0	0.00	9	0.38	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	Obiettiva e definite	1	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.71	1	2.27	0	0.00
16	Tutela dei decreti	0	0.00	1	4.85	1	2.27	2	27.78	1	1.31	1	2.27	0	0.00	0	0.00	2	2.63
	Totali	75	34.7	22	8.88	44	8.88	72	8.88	62	8.88	35	8.88	44	8.88	0	0.00	76	8.88

7 - Rapporto tra pratiche relative a regione e organi periferici Stato e relative ad altre amministrazioni

Cod.	Settore	2009			2008			2007			2005-2009		
		R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S
1	Assetto istituzionale	69	39	63,89	71	74	48,97	42	66	38,89	236	320	42,45
2	Ordinamento personale pubblico	27	14	65,85	21	9	70,00	16	5	76,19	102	50	67,11
3	Ordinamento finanziario	82	64	56,16	50	21	70,42	22	37	37,29	186	184	50,27
4	Territorio	91	99	47,89	90	76	54,22	58	63	47,93	322	415	43,69
5	Ambiente	16	64	20,00	9	13	40,91	12	10	54,55	50	122	29,07
6	Sicurezza sociale	82	36	69,49	82	28	74,55	70	30	70,00	725	195	78,80
7	Sanità e igiene	84	14	85,71	53	12	81,54	71	12	85,54	312	62	83,42
8	Istruzione, cultura e informazione	100	11	90,09	92	6	93,88	44	7	86,27	399	38	91,30
9	Agricoltura	3	0	100,00	0	4	0,00	0	1	0,00	6	8	42,86
10	Industria	1	0	100,00	0	0	0,00	1	0	100,00	7	0	100,00
11	Terziario	2	6	25,00	4	2	66,67	1	3	25,00	9	22	29,03
12	Lavoro	16	3	84,21	5	2	71,43	7	2	77,78	39	9	81,25
13	Rapporti privati	0	22	0,00	0	43	0,00	0	21	0,00	1	155	0,64
14	Tutela giurisdizionale	0	0	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00	0	1	0,00
15	Oggetto da definire	0	5	0,00	1	6	14,29	1	4	20,00	3	22	12,00
16	Tutela dei detenuti	7	7	50,00	3	4	42,86	0	1	0,00	10	13	43,48
90	Interne	0	0	0,00	0	0	14,29	0	0	0,00	0	0	0,00
	Totali	580	384	60,17	481	301	61,51	345	262	56,84	2407	1616	148,95

Legenda:

R+S=pratiche relative a regione e organi periferici dello Stato

A=pratiche relative ad altre amministrazioni

8 - Carico per collaboratore

2009						
Denominazione ISTRUTTORE	Pratiche GIACENTI	Pratiche NUOVE PERVENUTE	AGLI ATTI nel periodo in esame GIACENTI	AGLI ATTI nel periodo in esame NUOVE PERVENUTE	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA GIACENTI	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA NUOVE PERVENUTE
P.B	32	70	27	42	5	28
G.B	44	79	38	32	6	47
ACA	37	109	36	88	1	21
AC	50	110	48	83	2	27
MTC	59	72	45	34	14	38
EC	52	115	42	59	10	56
MDT	10	15	6	13	4	2
D.G.	0	0	0	0	0	0
L.G.	15	72	13	52	2	20
C.P.	19	75	16	52	3	23
R.V.	83	259	34	118	49	141
A.S.	31	112	27	86	4	26
TOTALI	432	1088	332	659	100	429

2008						
Denominazione ISTRUTTORE	Pratiche GIACENTI	Pratiche NUOVE PERVENUTE	AGLI ATTI nel periodo in esame GIACENTI	AGLI ATTI nel periodo in esame NUOVE PERVENUTE	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA GIACENTI	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA NUOVE PERVENUTE
P.B	34	66	29	39	5	27
G.B	49	81	40	46	9	35
ACA	83	68	56	45	27	23
AC	55	61	30	27	25	34
MTC	63	71	46	35	17	36
EC	23	71	13	3	10	68
MDT	29	70	25	56	4	14
D.G.	6	14	4	9	2	5
L.G.	37	93	29	64	8	29
C.P.	0	0	0	0	0	0
T.R./R.V.	52	91	41	52	11	39
A.S.	20	87	19	83	1	4
TOTALI	451	773	332	459	119	314

9 - Monitoraggio contatti telefonici

	2009	2008	2007	2006	2005	2005-2009
	Q.	Q.	Q.	Q.	Q.	Q.
	%	%	%	%	%	%
Contatto con funzionario	651	26,57	847	30,07	681	29,52
Informazioni su istanza	456	18,61	621	22,04	524	22,71
Informazioni su Difensore civico	379	15,47	467	16,58	393	17,04
Informazioni su competenze dell'organo	818	33,39	567	20,13	621	26,92
Sporthello	146	5,96	315	11,18	88	3,81
Total	2.450	100,00	2.817	100,00	2.307	100,00
					4.921	100,00
					15.605	100,00

10 - Statistica per provincia

Codice PROVINCIA	Denominazione PROVINCIA	2009		2008		2007		2005-2009	
		Pratiche NUOVE PERVENUTE nel periodo in Esame	PERCENTUALI %	Pratiche NUOVE PERVENUTE nel periodo in Esame	PERCENTUALI %	Pratiche NUOVE PERVENUTE nel periodo in Esame	PERCENTUALI %	Pratiche NUOVE PERVENUTE nel periodo in Esame	PERCENTUALI %
BG	BERGAMO	50	4,60	34	4,40	26	3,76	198	4,65
BS	BRESCIA	44	4,04	28	3,62	29	4,19	177	4,16
CO	COMO	21	1,93	17	2,20	28	4,05	232	5,45
CR	CREMONA	14	1,29	12	1,55	9	1,30	57	1,34
LC	LECCO	26	2,39	17	2,20	20	2,89	145	3,41
LO	LODI	19	1,75	4	0,52	7	1,01	50	1,17
M1	MILANO	622	57,17	512	66,24	423	61,13	2563	60,19
MN	MANTOVA	10	0,92	16	2,07	18	2,60	65	1,53
PV	PAVIA	38	3,49	24	3,10	27	3,90	137	3,22
SO	SONDRIO	8	0,74	9	1,16	6	0,87	34	0,80
VA	VARESE	61	5,61	25	3,23	32	4,62	184	4,32
FUORI REGIONE		175	16,08	75	9,70	67	9,68	416	9,77
TOTALI		1088	100,00	773	100,00	692	100,00	4258	100,00

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Difensori civici della Lombardia

PAGINA BIANCA

**Difensori civici nella Lombardia
(province, comuni e comunità montane)**

N.	PROV.	N.	ENTE	COMUNE	NOMINATIVO	INDIRIZZO ENTE	TEL. FAX	RICEVIMENTO	E-MAIL SITO	ANNO
1	BG	1	comune	ALBINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 21 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salino	trigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it (servizi) www.albino.it	1995
2	BG	2	comune	ALGUA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
3	BG	3	comune	ALME*	avv. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Marconi, 12 24011 ALME*	T. 035/541037 F. 035/639709	sabato 10-12	difensore.civico@fiscali.it www.comune.alme.bg.it	2002
4	BG	4	comune	ALZANO LOMBARDO	dott. Gianluigi MOROSINI	c/o Municipio Via Mazzini, 59 24022 ALZANO LOMBARDO	T. 035/4289056 F. 035/4289034	1° e 2° martedì del mese h. 16.00-18.00	difensore.civico@comune.alzano.bg.it www.comune.alzano.bg.it	1995
5	BG	5	comune	AVIATICO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 21 24021 ALBERGO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salino	trigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comunediavatico.it	2001
6	BG	6	comune	BERGAMO	city.dott. Giancarlo PESCE	c/o Municipio P.zza Matteotti, 27 24122 BERGAMO	T. 035/399190 F. 035/399189	martedì e giovedì h. 10.00-12.00 su appuntamento	difensorecivico@comune.bergamo.it www.comune.bergamo.it	2002
7	BG	7	comune	BERGAMO	dott. Mario TORDA	c/o Amministrazione Provinciale Via Tasso, 8 24121 BERGAMO	T. 035/387249 F. 035/387708	martedì e venerdì h. 9.00 - 12.00	mario.torda@provincia.bergamo.it www.provincia.bergamo.it	1993
8	BG	8	comune	BLELLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
9	BG	9	comune	BRANZ*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
10	BG	10	comune	CAMERATA, CORNELLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
11	BG	11	comune	CAPRINO BERGAMASCO *	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Vale San Martino Via Gatti, 46/a 23091 CALOLZIOCORTE LC	T. 0341/621021 F. 0341/621031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvam.difensorecivico@martinet.it www.martinet.it www.comune.caprinobergamasco.bg.it	2008
12	BG	12	comune	CARAVAGGIO	sig. Giovanni RADDELLI	c/o Municipio P.zza Garibaldi, 9 24043 CARAVAGGIO	T. 0363/356236 F. 0363/350164	martedì h. 14.30 - 17.30 e sabato h. 9.00 - 11.30	www.comune.caravaggio.bg.it	1993
13	BG	13	comune	CARONA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
14	BG	14	comune	CASNIGO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o	trigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.casnigo.bg.it	2001

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Comune di Salino						
15	BG	15	comune	CASSIGLIO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tonini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA
						T. 0345/81177 F. 0345/81240
						- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana
						cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com
						2006
16	BG	16	comune	CAZZANO S. ANDREA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Liberta, 27 24021 ALBINO
						T. 035/751686 F. 035/755185
						- 1°, 3°, 4°, 5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gardino; - tutti i lunedì h. 15.00-17.00 c/o Comune di Salino
						t.rigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.cazzano.it
						2001
17	BG	17	comune	CENE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Liberta, 27 24021 ALBINO
						T. 035/751686 F. 035/755185
						- 1°, 3°, 4°, 5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gardino; - tutti i lunedì h. 15.00-17.00 c/o Comune di Salino
						t.rigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comunedicene.it
						2001
18	BG	18	comune	CISANO BERGAMASCO +	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle San Marino Via Galli, 48/a 23801 CALZOCORTE LC
						T. 035/781013 F. 035/782350
						sabato h. 9.30 - 12.00
						cmvsm.difensorecivico@martinet.it www.martinet.it www.comune.cisanobergamasco.it
						1995
19	BG	19	comune	CIVIDATE AL PIANO	dr. Domenico GARAVELLI	c/o Municipio P.zza Giovanni XXIII 24050 CIVIDATE AL PIANO
						T. 0363/946411 F. 0363/976100
						2 martedì al mese h. 17 - 18
						difensorecivico@comune.cividatealpiano.bg.it www.comune.cividatealpiano.bg.it
						1996
20	BG	20	comune	COLOGNO AL SERIO	dr. Domenico GARAVELLI	c/o Municipio Via Rocca, 1 24065 COLOGNO AL SERIO
						T. 035/4183501 F. 035/890445
						tutti i giorni su appuntamento
						difensorecivico@comune.colognosalserio.it www.comune.colognosalserio.it
						1997
21	BG	21	comune	COLZATE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Liberta, 27 24021 ALBINO
						T. 035/751686 F. 035/755185
						- 1°, 3°, 4°, 5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gardino; - tutti i lunedì h. 15.00-17.00 c/o Comune di Salino
						t.rigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.colzate.it
						2001
22	BG	22	comune	COSTA DI SERINA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tonini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA
						T. 0345/81177 F. 0345/81240
						- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana
						cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com
						2006
23	BG	23	comune	DALMINE	d.ssa Francesca BOSIS	c/o Municipio Piazza Libera, 1 24044 DALMINE
						T. 035/6224711 F. 035/6224738
						su appuntamento sabato h. 10.00 - 12.00
						difensore.civico@comune.dalmine.bg.it www.comune.dalmine.bg.it
						2004
24	BG	24	comune	DOSSENA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tonini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA
						T. 0345/81177 F. 0345/81240
						- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana
						cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com
						2006
25	BG	25	comune	FARA GERA D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	c/o Municipio P.zza Roma, 1 24045 FARA GERA D'ADDA
						T. 0363/3915127 F. 0363/398774
						su appuntamento: merc. ven. 9.00-12.00 / 16.00-18.00
						difensorecivico@comune.cassanodadda.mi.it www.comune.cassanodadda.mi.it www.comune.farageradadda.bg.it
						2006
26	BG	26	comune	FIORANO AL SERIO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Liberta, 27 24021 ALBINO
						T. 035/751686 F. 035/755185
						- 1°, 3°, 4°, 5° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gardino; - tutti i lunedì h. 15.00-17.00 c/o Comune di Salino
						t.ingamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.fioranosalserio.com
						2001
27	BG	27	comune	FONTANELLA	vacante	c/o Municipio P.zza XXV Aprile, 75 24056 FONTANELLA
						T. 0363/997555 F. 0363/907303
						lunedì e sabato h. 10.00-12.00
						segretario@comune.fontanella.bg.it www.comune.fontanella.bg.it
						1993
28	BG	28	comune	FOPPOLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tonini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA
						T. 0345/81177 F. 0345/81240
						- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana
						cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com
						2006

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

29	BG	29	comune	FORNOVO S. GIOVANNI	vacante	c/o Municipio P.zza S. Giovanni, 1 24040 FORNOVO S.GIOVANNI	T. 0363/57666 F. 0363/337077	sabato h. 10.00-12.00	www.comune.fornovosangiovanni.bg.it	1993
30	BG	30	comune	GANDINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.igamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.gandino.bg.it	2000
31	BG	31	comune	GAZZANIGA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.igamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.gazzaniga.bg.it	2002
32	BG	32	comune	ISOLA DI FONDRA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 18 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006
33	BG	33	comune	LALLIO	vacante	c/o Municipio Via S. Bernardino, 11 24040 LALLIO	T. 035/691065 F. 035/200729		www.comune.lallio.bg.it	1992
34	BG	34	comune	LEFFE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.igamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.leffe.bg.it	2001
35	BG	35	comune	MEZZOLDO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006
36	BG	36	comune	MOIO DE CALVI*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006
37	BG	37	comune	NEMBRO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.igamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.nembro.bg.it	2001
38	BG	38	comune	ORNICA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006
39	BG	39	comune	PEIA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Vale Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.igamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it	2001
40	BG	40	comune	PIAZZA BREMBANA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006
41	BG	41	comune	PIAZZATORRE*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Vale Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.vallebrembana.com	2006

42	BG	42	comune	PIAZZOLE*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
43	BG	43	comune	PONTE S. PIETRO	vacante	c/o Municipio Piazza Liberta', 1 24098 PONTE S. PIETRO	T. 035/6228411 F. 035/6228499		www.comune.pontesanpietro.bg.it	1998
44	BG	44	comune	PONTIDA*	avr. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle San Martino Via Galli, 48/a 23030 CALOLZIOCORTE LC	T. 0341/821021 F. 0341/821031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvsm.difensorecivico@martinet.it www.martinet.it www.comune.pontida.bg.it	2006
45	BG	45	comune	PRADALUNGA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Via S. Andrea, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	giovedì h. 10.00-12.00	trigemonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.pradelunga.bg.it	2001
46	BG	46	comune	ROMANO DI LOMBARDIA	dott. Giampietro RUBINI	c/o Municipio Piazza Giuseppe Longhi, 5 24058 ROMANO DI LOMBARDIA	T. 0363/982403 F. 0363/982408	giovedì h. 15.00 - 17.00	www.comune.romano.bg.it	1994
47	BG	47	comune	RONCOCOBELLO*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
48	BG	48	comune	SAN GIOVANNI BIANCO*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
49	BG	49	comune	SEDRINA*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
50	BG	50	comune	SELVINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Via S. Andrea, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	giovedì h. 10.00-12.00	trigemonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comunediselvino.it	2001
51	BG	51	comune	TREVIGLIO	avr. Salvatore PUGLISI	c/o Municipio Piazza Mazzini, 1 24047 TREVIGLIO	T. 0363/317358 F. 0363/317309	lun - mer - gio h. 8.30 - 12.30	difensore.civico@comune.treviglio.bg.it www.comune.treviglio.bg.it	1993
52	BG	52	comune	UBIALE CLANEZZO*	dott.ssa Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
53	BG	53	c/mont.	VALLE BREMBANA*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
54	BG	54	c/mont.	VALLE SERIANA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Via Libetta, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Selvino	trigemonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it	2001
55	BG	55	comune	VALLEVÈ*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
56	BG	56	comune	VALNEGRA*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
57	BG	57	comune	VALTORTA*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBO	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
58	BG	58	comune	VILLA DALME*	avr. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Locatelli Mese, 18 24018 VILLA DALME	T. 035/8321133 F. 035/839709	giovedì altrettanti	difensorecivico@comune.villadalte.bg.it www.comune.villadalte.bg.it	1998

59	BG	59	comune	VILLA DI SERIO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 21 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	- 1°-3°-4°-5°giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comunità M.; - 2° giovedì del mese h. 9.00-12.00 c/o Comune di Gandino; - tutti i lunedì h. 15.00- 17.00 c/o Comune di Salvino	t.rigamonti@valleseriana.bg.it www.valleseriana.bg.it www.comune.villadiserio.bg.it	2001
60	BG	60	comune	ZOGNO*	avr. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondri, 16 24044 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	- lun. h. 9.30-12.30 c/o sede decentrata C/M a Zogno - lun. h. 13.30-18.00 c/o sede centrale C/M a Piazza Brembana	cmvb13@valbrembana.info www.valbrembana.com	2006
NOTE:										
- * La Comunità Montana Valle Seriana ha stipulato convenzione con 15 comuni (Albino, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Predaia, Selvino, Villa di Serio); - ► La Comunità Montana Valle Brembana ha stipulato convenzione con 24 comuni (Alguà, Bello, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Casiglio, Costa di Serina, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Molto de' Calvi, Omica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, Sedrina, Ubiali Ganezzo, Valleva, Valnigra, Valtorta, Zogno); - I comuni di Alme e Villa d'Almè hanno costituito l'Unione dei Comuni. - + I comuni di Capriano Bergamasco, Cesano Bergamasco e Pontida hanno stipulato convenzione con la Comunità Montana della Valle San Martino di Lecco										
61	BS	1	comune	BAGNOLO MELLA	dott.ssa Claudia RUMI	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 2 25021 BAGNOLO MELLA	T. 030/6829440 F. 030/6829436	lunedì h. 15.30 - 17.30	difensorecivico@comune.bagnolomella.bs.it www.comune.bagnolomella.bs.it	1996
62	BS	2	comune	BERZO DEMO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tessera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.berzo-demo.bs.it	2003
63	BS	3	comune	BORNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tessera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.borno.bs.it	2003
64	BS	4	comune	BOTTICINO***	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio P.zza Aldo Moro, 1 25080 BOTTICINO	T. 030/2197200 F. 030/2691040	3° mercoledì del mese h. 15.00-18.00	info@comune.botticino.bs.it www.comune.botticino.bs.it	2005
65	BS	5	comune	BRAONE	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tessera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.braone.bs.it	2006
66	BS	6	prov.	BRESCIA	in attesa di nomina	c/o Amministrazione provinciale P.zza del Foro, 9 25121 BRESCIA	T. 030/3749283 F. 030/3749310		difensorecivico@provincia.brescia.it www.provincia.brescia.it	1997
67	BS	7	comune	BRESCIA	dott. Francesco Saverio AMBROSIO	c/o Municipio Via F.Ji Lombardi, 2 25121 BRESCIA	T. 030/3770709 F. 030/42096	da lunedì a venerdì h. 9.00 - 12.00	difensorecivico@comune.brescia.it www.comune.brescia.it	1994
68	BS	8	comune	CALCINATO	dott. Giovanni BOSSO	c/o Municipio P.zza Aldo Moro, 1 25011 CALCINATO	T. 030/9989230 F. 030/9636033	venerdì h. 10.00-12.00	affgenar@unipoint.it www.comune.calcinato.bs.it	1995
69	BS	9	comune	CAPO DI PONTE*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tessera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.ca-po-di-ponte.bs.it	2003
70	BS	10	comune	CAPRIANO DEL COLLE	vacante	c/o Municipio P.zza Marconi, 5 25029 CAPRIANO DEL COLLE	T. 030/9047319 F. 030/90748883		info@comune.capriano.bs.it www.comune.capriano.bs.it	1996
71	BS	11	comune	CAPRIOLO	d.ssa Elisa RIBOLA	c/o Municipio Piazza Nuova, 3 25031 CAPRIOLO	T. 030/7484203 F. 030/7484235	mercoledì h. 10.00 - 12.00	difensorecivico@capriolo.org www.capriolo.org	1998
72	BS	12	comune	CASTEGNATO***	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Trebecco, 16 25045 CASTEGNATO	T. 030/2146824 F. 030/2140319	il 2° giovedì del mese, su appuntamento: h. 15.00 - 18.00	segreteria@comune.castegnato.org www.comune.castegnato.bs.it	2000
73	BS	13	comune	CASTEL MELLA	rag. Ezio PISANO	c/o Municipio P.zza Nuova, 3 25030 CASTEL MELLA	T. 030/2550870 F. 030/2550892	lunedì e giovedì h. 16.00-19.30 domenica h. 9.30-12.00 su app. al n. tel. 030/2610105	difensorecivico.castelmella@comune.castelmella.bs.it www.comune.castelmella.bs.it	1996
74	BS	14	comune	CASTREZZATO	vacante	c/o Municipio P.zza Risorgimento, 1 25030 CASTREZZATO	T. 030/714005 F. 030/7040437	venerdì h. 9.00 - 11.00	www.comune.castrezzato.it	1997
75	BS	15	comune	CAZZAGO SAN MARTINO***	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Cambrone, 32 25046 Cazzago San Martino	T. 030/7750750 F. 030/725008	2° giovedì del mese h. 9.00-12.00	municipio@comune.cazzago.bs.it www.comune.cazzago.bs.it	2005
76	BS	16	comune	CERVENO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tessera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.cerveno.bs.it	2003

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

77	BS	17	comune	CHIARI	ag. Pietro CAPITANO	c/o Municipio P.zza Martini della Libertà, 28 25032 CHIARI	T. 030/7008201 F. 030/7008205	lunedì h. 17.00-19.00 giovedì h. 10.00-12.00	difciv@comune.chiari.brescia.it www.comune.chiari.brescia.it/difensore.htm	1998
78	BS	18	comune	COLOGNE***	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 31 25033 COLOGNE	T. 030/7058112 F. 030/7058130	giovedì h. 17.00 - 18.00	www.comune.cologne.bs.it	1998
79	BS	19	comune	CORTE FRANCA	dott.ssa Carla BARATTI	c/o Municipio Via Sardegna, 7 25040 CORTE FRANCA	T. 030/984488 F. 030/984535	2° mercoledì del mese 9.00-12.30 martedì h. 16.30-18.30	segreteria@comune.cortefranca.bs.it www.comune.cortefranca.bs.it	1995
80	BS	20	comune	CORTENO GOLGI*	dott.ssa Maria Elena MINCI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.corteno-golgi.bs.it	2003
81	BS	21	comune	DARFO BOARIO TERME	avv. Daniela GOZZOLI	c/o Municipio P.zza Lorenzetti, 28 25047 DARFO BOARIO T.	T. 0364/541105 F. 0364/541199	sabato h. 10.00 - 12.00	info@darfoboardoterme.net www.darfoboardoterme.net	1992
82	BS	22	comune	DESENZANO DEL GARDA	dott. Emanuele CALEFFI	c/o Municipio Via Carducci, 4 25018 DESENZANO DEL GARDA	T. 030/9994299 F. 030/9143700	giovedì h. 15.30 - 18.00	urp@comune.desenzano.brescia.it www.comune.desenzano.brescia.it	1998
83	BS	23	comune	EDOLO*	dott.ssa Maria Elena MINCI	c/o Municipio Largo Mazzini, 1 25500 EDOLO	T. 0364/773038 F. 0364/71162	martedì h. 9.30 - 12.30	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it info@comune.edolo.bs.it www.comune.edolo.bs.it	1999
84	BS	24	comune	GARDONE RIVIERA***	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio P.zza Scarpa, 1 25033 GARDONE RIVIERA	T. 0365/21151 F. 0365/22122	mercoledì h. 9.30 - 12.30	info@comune.gardoneriviera.bs.it www.comune.gardoneriviera.bs.it	1998
85	BS	25	comune	GARDONE VAL TROMPIA	geom. Lino GIFTI	c/o Municipio Via Mazzini, 2 25083 GARDONE VALTROMPIA	T. 030/8911583 F. 030/832706	lunedì h. 16.30 - 18.30 giovedì h. 10.30 - 12.30 e su appuntamento	segret@gardonevaltrompia.bs.it www.comune.gardonevaltrompia.bs.it	1998
86	BS	26	comune	GAVARDO	ag. Carlo FRANZONI	c/o Municipio P.zza Marconi, 7 25085 GAVARDO	T. 0365/5377411 F. 0365/5377417	lunedì h. 18.00 - 19.30	difensore.civico@comune.gavardo.it www.comune.gavardo.it	1993
87	BS	27	comune	GUSSAGO	ag. Beniamino LODESHINI	c/o Municipio Via Paracchia, 3 25084 GUSSAGO	T. 030/2522919 F. 030/2520911	martedì h. 9.00 - 11.00	uffrpp@gussago.com www.gussago.com	1997
88	BS	28	comune	ISEO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25017 SALE MARASINO	T. 030/986314 F. 030/9820900	mercoledì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.iseo.bs.it	1998
89	BS	29	comune	LONATO	avv. Michele VITELLO	c/o Municipio P.zza Martini della Libertà, 12 25017 LONATO	T. 030/91392235 F. 030/91392240	mercoledì h. 10.30 - 12.00 e su appuntamento	difensorecivico@comune.lonato.bs.it www.comune.lonato.bs.it	1998
90	BS	30	comune	MALEGNO*	dott.ssa Maria Elena MINCI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.malegno.bs.it	2003
91	BS	31	comune	MALONNO*	dott.ssa Maria Elena MINCI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.malonno.bs.it	2003
92	BS	32	comune	MANGERIA DEL GARDA***	dott. Emanuele CALEFFI	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 25 25080 MANGERIA DEL GARDA	T. 0365/559801 F. 0365/559802	giovedì e su app. h. 9.00 - 13.00 c/o Municipio di Moniga del Garda P.zza S. Martino, 1 T. 0365/500813 - F. 0365/500817	segreteria.unione@comune.mongadelgarda.bs.it www.comune.mongadelgarda.bs.it	2007
93	BS	33	comune	MANERBIO	avv. Mauro Di ROCCO	c/o Municipio P.zza Battisti, 1 25025 MANERBIO	T. 030/9387232 F. 030/9387237	lunedì h. 14.00 - 17.00	difensorecivico@comune.manerbio.bs.it www.comune.manerbio.bs.it	1997
94	BS	34	comune	MARONE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9387232 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.marone.bs.it	1998
95	BS	35	comune	MONGA DEL GARDA***	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio P.zza S. Martino, 1 25080 MONGA DEL GARDA	T. 0365/500813 F. 0365/500817	giovedì e su app. h. 9.00 - 13.00	segreteria.unione@comune.mongadelgarda.bs.it www.comune.mongadelgarda.bs.it	2002
96	BS	36	comune	MONTE ISOLA*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.montesola.bs.it	1998
97	BS	37	comune	MONTICELLI BRUSATI*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.monticellibrusati.bs.it	1998

98	BS	38	comune	MONTICHIARI	avv. Simona CHERUBINI	c/o Municipio P.zza Municipio, 1 25019 MONTICHIARI	T. 030/9656253 F. 030/96651	martedì 11.00-13.00 giovedì h. 16.30-18.00	difensorecivico@montichiari.bs.it www.comune.montichiari.bs.it	2002
99	BS	39	comune	NIARDO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.niardo.bs.it	2003
100	BS	40	comune	OSSIMO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.osimo.bs.it	2003
101	BS	41	comune	PADENGHE SUL GARDÀ	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via L. Barboi, 3 25060 Padenghe sul Garda	T. 030/9995611 F. 030/9907246	giovedì e s. app. h. 9.00 - 13.00	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it www.comune.monigadelgarda.bs.it	2007
102	BS	42	comune	PALAZZOLO SULL'OGGIO***	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Torn del Popolo, 2 25038 PALAZZOLO SUGLIOLIO	T. 030/7405652 F. 030/7405668	martedì h. 17.00 - 18.00	segreteria@palazzoloweb.it www.palazzoloweb.it	1998
103	BS	43	comune	PASSIRANO***	dott. Francesco VOLDONO	c/o Municipio P.zza Europa, 14-16 25050 PASSIRANO	T. 030/6850567 F. 030/653454	su appuntamento: h. 15.00 - 18.00 il 2° martedì del mese h. 9.00-12.00	info@comune.passirano.bs.it www.comune.passirano.bs.it	2000
104	BS	44	comune	PIANCOGNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.piancogno.bs.it	2003
105	BS	45	comune	PISOGNE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sabino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.pisogne.bs.it	1998
106	BS	46	comune	POLPENAZZE DEL GARDÀ	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Piazza Bichi, 25060 POLPENAZZE DEL GARDÀ	T. 0365/674012 F. 0365/674639	giovedì e s. app. h. 9.00 - 13.00 c/o Municipio di Moniga del Garda P.zza S. Martino, 1 T. 0365/500813 - F. 0365/500817	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it www.comune.polpenazzedelgarda.bs.it	2007
107	BS	47	comune	PONTOGLIO***	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Via San Martino, 2 25037 PONTOGLIO	T. 030/7479204 F. 030/7479228	lunedì h. 17.00 - 18.00	info@comunedipontoglio.eu www.comunedipontoglio.eu	1998
108	BS	48	comune	PROVAGLIO D'ISEO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sabino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	mercoledì e venerdì h. 9.00 - 12.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.provaglioiese.bs.it	1998
109	BS	49	comune	RONCADELLE***	dott. Francesco VOLDONO	c/o Municipio Via Roma, 50 25030 RONCADELLE	T. 030/2686951 F. 030/2686959	mercoledì h. 15.00 - 18.00	segreteria@comune.roncadelle.bs.it www.comune.roncadelle.bs.it	2000
110	BS	50	comune	SALE MARASINO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sabino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.sale-marasino.bs.it	1998
111	BS	51	comune	SALO***	avv. Barbara BOTTI	c/o Municipio Lingotto Zanardelli, 52 25057 SALO'	T. 0365/296860 F. 0365/296813	martedì h. 15.30 - 17.30 giovedì h. 9.30 - 12.30 venerdì h. 9.30 - 12.30	difensorecivico@comune.salo.bs.it www.comune.salo.bs.it	1998
112	BS	52	comune	SAN FELICE DEL BENACO	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via XX Settembre, 11 25010 SAN FELICE DEL BENACO	T. 0365/558811 F. 0365/558823	giovedì e s. app. h. 9.00 - 13.00 c/o Municipio di Moniga del Garda P.zza S. Martino, 1 T. 0365/600813 - F. 0365/500817	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it	2007
113	BS	53	cittad.	SEBINO BRESIANO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sabino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/986314 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it	1998
114	BS	54	comune	SIRMIONE	dott. Gianfranco TOSADORI	c/o Municipio Piazza Virgilio, 52 25010 SIRMIONE	T. 030/9909134 F. 030/9909101	giovedì h. 10.00 - 12.00	segreteria@simionebs.it www.comune.sirmione.bs.it	1994
115	BS	55	comune	SOIANO DEL LAGO***	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via Amleto Cucani, 5 25080 SOIANO DEL LAGO	T. 0365/676114 F. 0365/675414	giovedì e s. app. h. 9.00 - 13.00 c/o Municipio di Moniga del Garda P.zza S. Martino, 1 T. 0365/500813 - F. 0365/500817	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it www.comune.soiano.bs.it	2007
116	BS	56	comune	SONICO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassera, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.sonico.bs.it	2006

117	BS	57	comune	SULZANO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sibino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.sulzano.bs.it	1996
118	BS	58	comune	TIGNALE***	inv. Barbara BOTTI	c/o Municipio Piazza Umberto I, 1 25080 TIGNALE	T. 0365/73017 F. 0365/760137	1° lunedì di ogni mese h. 15.00 - 18.00	comune.tignale@tigcalnot.it www.tignale.org	1996
119	BS	59	comune	TOSCOLANO MADERNO***	prof. Vittorio ZATTONE	c/o Municipio L.go Matteotti, 7 25087 TOSCOLANO MADERNO	T. 0365/548081 F. 0365/540808	martedì h. 9.00 - 13.00 giovedì h. 15.00 - 18.00	www.comune.toscolanomaderno.bs.it	1996
120	BS	60	comune	TRAVAGLIATO	inv. Piera BUFFOLI	c/o Municipio P.zza Libetta, 2 25093 TRAVAGLIATO	T. 030/661981 F. 030/661985	lunedì h. 16.00 - 18.00	segreteria@travagliato.it www.travagliato.it	1996
121	BS	61	cittad.	VALLE CAMONICA	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it	2003
122	BS	62	comune	VEZZA D'OGGIO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.vezza-d-oglio.bs.it	2003
123	BS	63	comune	VIONE*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	martedì 10.00 - 12.00	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it www.cmvallecamonica.bs.it www.comune.vione.bs.it	2003
124	BS	64	comune	ZONE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sibino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	lunedì e venerdì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@cmsebino.brescia.it www.cmsebino.brescia.it www.comune.zone.bs.it	1996

NOTE:

I comuni di Botticino, Castagneto, Cazzago San Martino, Passirano e Roncadelle hanno stipulato tra di loro una convenzione; - i comuni di Gardone Riviera, Salò, Tignale e Toscolano Maderno hanno stipulato convenzione fra loro; - 15 comuni* hanno una convenzione con la Comunità Montana Valle Camonica (Iseri, Cisano, Brembate, Capo di Ponte, Cossine, Cusano, Grigno, Bleda, Melgara, Moltrasio, Nesso, Ossona, Pisogne, Sosso, Vezza d'Oglio e Vione) - 9 comuni* hanno convenzione con la Comunità Montana Sibino Bresciano (Iseo, Mezzegra, Montebelluna, Pergine, Pieve di Solto, Salò, Massino, Salò e Zone).

125	CO	1	comune	ALBAVILLA	dott. Luigi MISCHIO CICA	c/o Municipio Via Cavour, 13 22031 ALBAVILLA	T. 031/35431 F. 031/629371	giovedì h. 16.00 - 18.00 sabato h. 10.00 - 12.00	info@comune.albavilla.co.it www.comune.albavilla.co.itwww.comune.albavilla.co.it	1996
126	CO	2	comune	ANZANO DEL PARCO	dott. Dino PINNA	c/o Municipio Piazza Municipio, 1 22040 ANZANO DEL PARCO	T. 031/630030 F. 031/632131	su appuntamento	info@comune.anzano.co.it www.comune.anzano.co.it	1996
127	CO	3	comune	CABIALE	inv. Silvia BERETTA	c/o Municipio Via A. Grandi, 1 22060 CABIALE	T. 031/769318 F. 031/756203	su appuntamento	difensorecivico@comune.cabiale.co.it info@comune.cabiale.co.it www.comune.cabiale.co.it	1996
128	CO	4	comune	CADORAGO	dott. Bartolomeo D'ANGELO	c/o Municipio Largo Clerici, 1 22071 CADORAGO	T. 031/903100 F. 031/904719	giovedì h. 16.30 - 17.30	segreteria@comune.cadorago.co.it www.comune.cadorago.co.it	2001
129	CO	5	comune	CAPIAGO INTIMIANO	dott. Giacomo AIANI	c/o Municipio Via Serenissima, 7 22070 CAPIAGO INTIMIANO	T. 031/460140 F. 031/462313	martedì e giovedì h. 10.00-12.00	www.comune.capiago-intimiano.co.it	1997
130	CO	6	comune	CERNOBBIO	dott. Antonio LUCHINI	c/o Municipio Via Reggia, 23 22012 CERNOBBIO	T. 031/343225 F. 031/511147	su appuntamento mercoledì h. 8.30 - 11.00	difensorecivico@comune.cernobbio.co.it www.comune.cernobbio.co.it	1995
131	CO	7	comune	CIRIMIDO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 53 22070 CIRIMIDO	T. 031/935712 F. 031/937596	1° e 3° sabato h. 10.30 - 12.30	protocollo@comune.cirimido.co.it www.comune.cirimido.co.it	2001
132	CO	8	prov.	COMO	inv. Stefano LURATI	c/o Amministrazione provinciale P.zza della Gloria, 1 22100 COMO	T. 031/230433 F. 031/230334	lunedì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@provincia.como.it www.provincia.como.it	1995
133	CO	9	comune	CREMIA	vacante	c/o Municipio P.zza della Gloria, 1 22100 CREMIA	T. 0344/87131 F. 0344/88069	sabato h. 10.00 - 11.00	segreteria@comune.cremia.co.it www.comune.cremia.co.it	1997
134	CO	10	comune	ERBA	inv. Elena MERONI	c/o Municipio Piazza Propositurale, 1 22035 ERBA	T. 031/615370 F. 031/615310	su appuntamento: lunedì h. 10.00-13.00	difensorecivico@comune.erba.co.it www.comune.erba.co.it	2005
135	CO	11	comune	FINO MORNASCO	dott. Martino MONTORFANO	c/o Municipio Via Garibaldi, 78 22035 FINO MORNASCO	T. 031/838236 (sig. nr Rossana) F. 031/838241	su appunt.: sabato h. 10.00-12.00	info@comune.finomornasco.co.it www.comune.finomornasco.co.it	1995
136	CO	12	comune	LAGLIO	inv. Antonia TAGLIAPERI	c/o Municipio Via Regina, 57 22012 LAGLIO	T. 031/400148 F. 031/401113	su appuntamento	info@comune.laglio.co.it www.comune.laglio.co.it	1998
137	CO	13	comune	LOMAZZO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 4 22074 LOMAZZO	T. 02/9694121 F. 02/96779146	giovedì h. 17.00 - 19.00 sabati altermi h. 10.30 - 12.30	info@comune.lomazzo.co.it www.comune.lomazzo.co.it	1997

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

138	CO	14	comune	MARIANO COMENSE	dott. Vincenzo ZARCONE	c/o Municipio F. in Consiglio Teodoro Marino, 5/B 22066 MARIANO COMENSE	T. 031/757211 F. 031/749287	giovedì h. 10.00 - 12.00	segreteria@comune.mariano-comense.co.it www.comune.mariano-comense.co.it	2000
139	CO	15	comune	MERONE	vacante	c/o Municipio Via A. Appiani, 22 22046 MERONE	T. 031/650000 F. 031/617313	lunedì h. 17.00 - 18.00	difensorecivico@comune.merone.co.it www.comune.merone.co.it	1995
140	CR	1	comune	CORTE DEI FRATI	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	info@comune.cortedefrati.cr.it www.comune.cortedefrati.cr.it difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	2003
141	CR	2	comune	CREMA	avv. Giovanni BRAVI	c/o Municipio P.zza Duomo, 25 25013 CREMA	T. 0373/894243 F. 0373/894382	su appuntamento: giovedì h. 15.30 - 17.30	ufficio.difensorecivico@comune.crema.cr.it www.comune.crema.cr.it	1995
142	CR	3	comune	CREMONA	avv. Giuseppe PASSI	c/o Municipio P.zza del Comune, 8 26100 CREMONA	T. 0372/407229 F. 0372/407028	mercoledì h. 15.00 - 18.00	difensore.civico@comune.cremona.it www.comune.cremona.it	1997
143	CR	4	prov.	CREMONA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	1999
144	CR	5	comune	DRIZZONA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	www.comune.drizzona.cr.it info@comune.drizzona.cr.it difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	2003
145	CR	6	comune	OLMENETA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	www.comune.olmeneta.cr.it info@comune.olmeneta.cr.it difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	2003
146	CR	7	comune	PIADENA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 9.30 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.00 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Corsica, 1)	difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	2003
147	CR	8	comune	POZZAGLIO ED UNITI	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it	2003
148	CR	9	comune	ROMANENO	suppresso	c/o Municipio Via A. Moro 26014 ROMANENO	T. 0373/72117 F. 0373/72358		info@comune.romaneno.cr.it www.comune.romaneno.cr.it	1994
149	CR	10	comune	SAN BASSANO	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	su appuntamento: a Cremona il martedì dalle h. 10.00 (Corso V. Emanuele II, 17) a Crema il 1° giov. del mese dalle h. 10.30 (Via Matteotti, 39); a Casalmaggiore 3° giov. del mese (Via Cairoli, 12) h. 10.30	difensorecivico@provincia.cremona.it www.provincia.cremona.it www.comune.sanbassano.cr.it	2003
150	LC	1	comune	ABBADIA LARIANA	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.abbadia-lariana.lc.it	1995

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

151	LC	2	comune	BALLABIO ^o	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.ballabio_lc_it	2001
152	LC	3	comune	BARZIO ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.barzio_lc_it	2000
153	LC	4	comune	BELLANO	vacante dal 2001	c/o Municipio Via Stoppani 23822 BELLANO	T. 0341/821124 F. 0341/820850		info@comune.bellano_lc_it www.comune.bellano_lc_it	2000
154	LC	5	comune	BRIVIO	geom. Michelangelo CHINDAMO	c/o Municipio Via Vittorio Emanuele 12 23883 BRIVIO	T. 039/5320114 F. 039/5321385	martedì h. 10.30 - 12.30; giovedì h. 14.30 - 16.30 sabato su app.: 10.30- 12.30	www.comune.brivio_lc_it	1995
155	LC	6	comune	BULCIAGO ^o	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.bulciago_lc_it	2000
156	LC	7	comune	CALCO	dott. Giovanni SELLA	c/o Municipio Via S. Gottardo, 2 - Ariate 23050 CALCO	T. 039/9921453 F. 039/9277172	su appuntamento o sabato h. 11.00-12.00	info@comune.calco_lc_it www.comune.calco_lc_it	1996
157	LC	8	comune	CALOLZIOCORTE	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvsm.difensorecivico@martinet_lc_it www.martinet_lc_it www.comune.calolzicorte_lc_it	1997
158	LC	9	comune	CARENNO ^t	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvsm.difensorecivico@martinet_lc_it www.martinet_lc_it www.comune.carenno_lc_it	1997
159	LC	10	comune	CASARGO ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.casargo_lc_it	2000
160	LC	11	comune	CASATENOVO	avv. Salvatore DE METRIO	c/o Municipio P.zza Repubblica, 7 23880 CASATENOVO	T. 039/9235215 F. 039/9207098	su appuntamento lunedì h. 16.00 - 18.00 giovedì h. 10.30-12.30	difensorecivico@comune.casatenovo_lc_it www.comune.casatenovo_lc_it	1992
161	LC	12	comune	CASSAGO BRIANZA ^o	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.cassago_lc_it	2001
162	LC	13	comune	CASSINA VALSASSINA ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.cassinivalsassina_lc_it	2000
163	LC	14	comune	CERNUSCO LOMBARDONE ^o	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.cernuscolombardone_lc_it	2002
164	LC	15	comune	CIVATE	avv. Giancarla CASTELNOVO	c/o Municipio Via Manzoni, 5 23862 CIVATE	T. 0341/213111 F. 0341/213350	sabato h. 9.00-12.00	segreteria@comune.civate_lc_it info@comune.civate_lc_it www.comune.civate_lc_it	1998
165	LC	16	comune	COLICO	vacante	c/o Municipio P.zza V Alpini 23823 COUCO	T. 0341/934780 F. 0341/934739	1 ^o e 3 ^o sabato del mese h. 10.00-12.00 e 2 ^o e 4 ^o settimana su appuntamento	difensorecivico@comune.colico_lc_it www.comune.colico_lc_it	1992
166	LC	17	comune	CORTENOVA ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.cortenova_lc_it	2000
167	LC	18	comune	CRANDOLA VALSASSINA ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.crondolavalsassina_lc_it	2000
168	LC	19	comune	CREMENO ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.cremeno_lc_it	2000
169	LC	20	comune	DERVIO ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.dervio.org	2000
170	LC	21	comune	DORIO ^t	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.dorio_lc_it	2000
171	LC	22	comune	ERVE ^t	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZICORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvsm.difensorecivico@martinet_lc_it www.martinet_lc_it	1997

172	LC	23	comune	ESINO LARIO ³	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it	2002
173	LC	24	comune	GALBIATE	avv. Luigi LIA	c/o Municipio P.zza Martini della Liberazione, 5 23861 GALBIATE	T. 0341/2414217 F. 0341/240377	venerdì su appuntamento	comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it www.comune.galbiate.lc.it	1993
174	LC	25	comune	GARLATE ⁴	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.garlate.lc.it	2000
175	LC	26	comune	INTROBIO ⁵	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.introbio.lc.it	2000
176	LC	27	comune	LECCO	dott. Luciano DERBU	c/o Municipio Piazza Diaz, 1 23900 LECCO	T. 0341/481242	martedì e giovedì h. 14.00-16.00	difensorecivico@comune.lecco.it www.comune.lecco.it	2008
177	LC	28	prov.	LECCO	vacante dal 2009	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333	lunedì h. 16.00-18.00 mercoledì h. 17.00 - 19.00	difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it	1996
178	LC	29	comune	LOMAGNA ⁶	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it comune@comune.lomagna.lc.it www.comune.lomagna.lc.it	1995
179	LC	30	comune	MANDELLO DEL LARIO	vacante	c/o Municipio P.zza Leonardo da Vinci, 5 23820 MANDELLO DEL LARIO	T. 0341/708111 F. 0341/700337		info@mandellolario.it www.mandellolario.it	1993
180	LC	31	comune	MARGNO ⁷	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.margno.lc.it	2000
181	LC	32	comune	MERATE	dott. Giacomo ROMERO	c/o Municipio P.zza del Ero, 3 23807 MERATE	T. 039/69151 F. 039/9600883	giovedì h. 9.00 - 12.00	protocollo@comune.merate.lc.it www.comune.merate.lc.it	2000
182	LC	33	comune	MOGGIO ⁸	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.moggio.lc.it	2000
183	LC	34	comune	MONTE MARENZO ⁹	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Viale S. Martino Via Gallo, 48/a 23861 CALOZZOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	sabato h. 9.30 - 12.00	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it www.martinet.lc.it www.comune.montemarenzo.lc.it	1997
184	LC	35	comune	MONTICELLO BRIANZA ¹⁰	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.monticellobrianza.lc.it	2000
185	LC	36	comune	MORTERONE ¹¹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.morterone.lc.it	2000
186	LC	37	comune	NIBIONNO ¹²	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.nibionno.lc.it	2000
187	LC	38	comune	OGGIONO	dott. Giulio DONEGANA	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 14 23848 OGGIONO	T. 0341/266425 F. 0341/579251	su appuntamento c/o URP	segreteria@comune.oggiono.lc.it www.comune.oggiono.lc.it	2000
188	LC	39	comune	OLGINATE ¹³	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.olginate.lc.it	2009
189	LC	40	comune	OSNAGO	avv. Salvatore DE METRO	c/o Municipio V.le Rimaneranza, 3 23875 OSNAGO	T. 039/952991 F. 039/9529926	su appuntamento: martedì h. 16.00 - 18.00	segreteria@osnago.net www.osnago.net	1999
190	LC	41	comune	PADERNO D'ADDA ¹⁴	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.padernodadda.lc.it	2000
191	LC	42	comune	PARLASCO ¹⁵	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.parlasco.lc.it	2000
192	LC	43	comune	PASTURO ¹⁶	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.pasturo.lc.it	2000

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

183	LC	44	comune	PERLEDO ⁵	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.perledo.ic.it	2000
194	LC	45	comune	PESCATE ⁶	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.pescate.ic.it	2000
195	LC	46	comune	PRIMALUNA ⁵	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.primaluna.ic.it	2000
196	LC	47	comune	ROGENO	avr. Luigi LIA	c/o Municipio P.zza Martini della Libertà, 3 23849 ROGENO	T. 031/885539 F. 031/878068	su appuntamento	segr. rogeno@localinet.it www.comune.rogeno.ic.it	1995
197	LC	48	comune	S. MARIA HOE ⁷	sig. Fausto PERSONENI	c/o Municipio P.zza Martini, 2 23809 S. MARIA HOE ⁷	T. 039/57316 F. 039/57285	su appuntamento	protocollo@comune.santamarishoe.ic.it www.comune.santamarishoe.ic.it	1995
198	LC	49	comune	SUEGLIO ⁸	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.sueglio.ic.it	2000
199	LC	50	comune	TACENO ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.taceno.ic.it	2000
200	LC	51	comune	TORRE DE BUSI ⁹	avr. Marangata ZUBANI	c/o Comunità Montana Vale S. Martino Via Galli, 49/a 23801 CALOLZOCORTE	T. 0341/821021 F. 0341/821031	sabato h. 9.30 -12.00	cnvamdifensorecivico@martinet.ic.it www.martinet.ic.it www.comune.torre-debusi.ic.it	1997
201	LC	52	comune	TREMENICO ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.tremenico.ic.it	2000
202	LC	53	comune	VALOREGHENTINO ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.valoreghentino.ic.it	2000
203	LC	54	cmont.	VALLE S. MARTINO ⁹	avr. Marangata ZUBANI	c/o Comunità Montana Vale S. Martino Via Galli, 49/a 23801 CALOLZOCORTE	T. 0341/821021 F. 0341/821031	sabato h. 9.30-12.00	cnvamdifensorecivico@martinet.ic.it www.martinet.ic.it	1997
204	LC	55	comune	VALMADRERA	avr. Giuseppe VOLTOLENI	c/o Municipio Via Roma, 31 23858 VALMADRERA	T. 0341/205183 F. 0341/201051	mercoledì e venerdì h.16.30 - 18.30	info@comune.valmadrina.ic.it www.comune.valmadrina.ic.it	1995
205	LC	56	cmont.	VALSASSINA ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.valsassina.it	2000
206	LC	57	comune	VARENNA ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.varenna.ic.it	2000
207	LC	58	comune	VENDROGO ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.vendrongo.ic.it	2000
208	LC	59	comune	VERCURAGO ⁹	avr. Marangata ZUBANI	c/o Comunità Montana Vale S. Martino Via Galli, 49/a 23801 CALOLZOCORTE	T. 0341/821021 F. 0341/821031	sabato h. 9.30 -12.00	cnvamdifensorecivico@martinet.ic.it www.martinet.ic.it www.comune.vercurago.ic.it	1997
209	LC	60	comune	VERDERIO SUPERIORE ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.verderio-superiore.ic.it	2000
210	LC	61	comune	VESTRENO ⁹	vacante	c/o Amministrazione Provinciale P.zza Lega Lombarda, 4 23800 LECCO	T. 0341/295381 F. 0341/295333		difensorecivico@provincia.lecco.it www.provincia.lecco.it www.comune.vestreno.ic.it	2000
211	LC	62	comune	VIGANO ⁹	avr. Carlo UVA	c/o Municipio Via Ricognone, 24 23897 VIGANO ⁹	T. 039/921391 F. 039/92139315	su appuntamento	segretaria@comune.vigano.ic.it www.comune.vigano.ic.it	1997
212	LO	1	comune	LODI	sig.ra Sira COGO	c/o Municipio P.zza Mercato, 5 25000 LODI	T. 0371/409458 F. 0371/409482	mercoledì h.14.30 - 17.30 su app.	uri@comune.lodi.it www.comune.lodi.it	1999

NOTE:

I comuni di Civate e Valmadrina hanno stipulato convenzione tra di loro;

9 comuni¹⁰ della Comunità Montana Valle San Martino hanno aderito ad una convenzione con la C/M23 comuni¹¹ della Comunità Montana Valsassina-Vercurone-Val D'Ese e Riviera Via Formico Merlo, 2-23816 BARZIO (LC) + 14 altri comuni¹² avevano aderito ad una convenzione con l'Amministrazione provinciale di Lecco (attualmente vacante dal 2009)

213	LO	2	prov.	LODI	vacante	c/o Amministrazione Provinciale Via Fenilla, 14 28000 LODI	T. 0371/416027 F. 0371/442783		difensorecivico@provincia.lodi.it www.difensore.provincia.lodi.it	2001
214	LO	3	comune	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	vacante	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 1 28035 TAVAZZANO CON V.	T. 0371/40481 F. 0371/470078		difensorecivico@provincia.lodi.it www.difensore.provincia.lodi.it www.comune.tavazzano.lo.it	1996

NOTE:

Il Comune di Tavazzano con Villavesco dal 2007 ha stipulato convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Lodi

215	MN	1	comune	CASTEL D'ARIO	dott. Davide CAGNATA	c/o Municipio P.zza Garibaldi, 54 46033 CASTEL D'ARIO	T. 0378/660101 F. 0378/661038	lunedì h. 10.00 - 12.00 (ogni 15 gg)	comune.casteldario@libero.it www.caomune.casteldario.mn.it	1998
216	MN	2	comune	GONZAGA	vacante dal 2009	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46023 GONZAGA	T. 0378/526311 F. 0378/526280	1 ^o lunedì del mese h. 15.00 - 17.00	umbertopersegatti@comune.suzzara.mn.it www.comune.gonzaga.mn.it	2003
217	MN	3	comune	PEGOGNAGA	dott. Angelo TOMIOTTI	c/o Municipio Piazza Matteotti, 1 46020 PEGOGNAGA	T. 0378/5548208 F. 0378/550071	1 ^o lunedì del mese h. 11.45 - 13.45	protocollo@comune.pegognaga.mn.it www.comune.pegognaga.mn.it	2003
218	MN	4	comune	POGGIO RUSCO	dott. Umberto PERSEGATTI	c/o Municipio P.zza I Maggio, 5 46025 POGGIO RUSCO	T. 0388/51001 F. 0388/73309	2 mercoledì al mese h. 15.00 - 18.00	segretaria@comune.poggiorusco.mn.it www.comune.poggiorusco.mn.it	1996
219	MN	5	comune	SERMIDE	dott. Umberto PERSEGATTI	c/o Municipio P.zza Plebiscito, 1 46025 SERMIDE	T. 0388/61001 F. 0388/980261	su prenotazione	comune.sermide@libero.it www.comune.sermide.mn.it	
220	MN	6	comune	SUZZARA	vacante	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46029 SUZZARA	T. 0378/513224- 223 F. 0378/522138		info@comune.suzzara.mn.it www.comune.suzzara.mn.it	2003

NOTE:

I comuni di Gonzaga, Pegognaga e Suzzara hanno stipulato tra di loro una convenzione, fino al 2009

221	MB	1	comune	AGRATE BRIANZA	dott.ssa Daniela FUSE	c/o Municipio Via S. Paolo, 24 20041 AGRATE BRIANZA	T. 039/6051220 F. 039/6051254	lunedì h. 9.30 - 12.00 e per appuntamento (telefonando al n. 039/60051219)	difensorecivico@comune.agratebrianza.mb.it www.comune.agratebrianza.mb.it	1997
222	MB	2	comune	ARCORE	vacante	c/o Municipio Lgo Vincenzo Vela, 1 20045 ARCORE	T. 039/6017303 F. 039/6017346		urp@comune.arcore.mb.it www.comune.arcore.mb.it	1998
223	MB	3	comune	BELLUSCO	dott. Nicolaò PANUNZIO	c/o Municipio P.zza F.J. Kennedy, 1 20040 BELLUSCO	T. 039/62083212 F. 039/60250148	giovedì h. 17.00-18.30	difensore@comune.bellusco.mb.it www.comune.bellusco.mb.it	2001
224	MB	4	comune	BESANA IN BRIANZA	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio via Roma, 1 20045 BESANA IN BRIANZA	T. 0382/922031 F. 0382/998658	su appuntamento: giovedì h. 16.18	difensorecivico@comune.besana.inbrianza.mb.it www.comune.besana.inbrianza.mb.it	2006
225	MB	5	comune	BRIOSCO	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio Via Roma, 4 20040 BRIOSCO	T. 0382/65002 F. 0382/656820	su appuntamento	segretaria@comune.briosco.mb.it www.comune.briosco.mb.it	1995
226	MB	6	comune	BRUGHERIO	vacante dal 2008	c/o Municipio P.zza C. Battisti, 1 20047 BRUGHERIO	T. 039/2893283- 229 F. 039/2871989	martedì h. 10.00 - 12.30; giovedì su appuntamento h. 17.00-18.30	urp@comune.brugherio.mb.it www.comune.brugherio.mb.it	1993
227	MB	7	comune	BUSNAGO	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio P.zza Manzoni, 3 20040 BUSNAGO	T. 039/6825022 F. 039/6095041	1 ^o sabato del mese	segretaria@comune.busnago.mb.it www.comune.busnago.mb.it	1998
228	MB	8	comune	CARATE BRIANZA	avv. Ivan COLCIAGO	c/o Municipio P.zza Cesare Battisti, 1 20048 CARATE BRIANZA	T. 0382/987240 F. 0382/987205	su appuntamento mercoledì h. 16.00-18.00	urp@comune.caratebrianza.mb.it www.comune.caratebrianza.mi.it www.comune.caratebrianza.mb.it	2000
229	MB	9	comune	CERIANO LAGHETTO	vacante	c/o Municipio Via Roma, 18 20020 CERIANO LAGHETTO	T. 02/966613.1 F. 02/96460215	/	www.comune.cerianolaghettomil.it	1995
230	MB	10	comune	CESANO MADERNO	avv. Sereinella GAZZÉ	c/o Municipio Piazza Arese, 12 20031 CESANO MADERNO	n.v. 800 338 588 T. 0382/513425 F. 0382/513555	su appuntamento: lunedì h. 9.00-12.00	difensore.civico@comune.cesano-maderno.mi.it www.comune.cesano-maderno.mi.it	2005
231	MB	11	comune	CORNATE D'ADDA	dott. Piergiorgio PANZERI	c/o Municipio Via A. Volta, 29 20040 CORNATE D'ADDA	T. 039/6874210 F. 039/6926119	mercoledì h. 9.00 - 12.00	urp@comune.comatedadda.mi.it www.comune.comatedadda.mi.it	1996
232	MB	12	comune	DESIO	avv. Alberto BRENZONE	c/o Municipio Via Gramsci, 3 20033 DESIO	T. 0382/392248 F. 0382/301630	su appuntamento: giovedì h. 15.30-17.30	difensorecivico@comune.desio.mi.it www.comune.desio.mi.it	1995
233	MB	13	comune	LIMBIATE	d.ssa Sereinella GAZZÉ	c/o Municipio Via Monte Bianco, 2 20060 LIMBIATE	T. 02/99097220- 262 F. 02/9987818	da lun. a ven. 8.30 - 12.30 lun e mer anche h. 16.45 - 18.00	segretaria.istituzionale@comune.limbiate.mi.it www.comune.limbiate.mi.it	1999
234	MB	14	comune	LISSONE	avv. Alessia TREMOLADA	c/o Municipio Via Gramsci, 21 20035 LISSONE	T. 039/7397.303 F. 039/7397.274	su appuntamento(039/7397 322); mercoledì h. 15.00-18.30 sabato h. 9.00-12.00	difensore.civico@comune.lissonemil.it www.comune.lissonemil.it	1995
235	MB	15	comune	MISINTO	avv. Eleonora GAVAZZI	c/o Municipio P.zza P. Mocca, 9 20020 MISINTO	T. 02/96721010 F. 02/96528437	su appuntamento	segretaria@comune.misintomil.it www.comune.misintomil.it	1995

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

236	MB	16	comune	MONZA	avv. Alfonso Leonardo ETTARO	c/o Municipio P.zza Trieste e Trebis 20052 MONZA	T. 039/2372240 T. 039/2372363 F. 039/2372343	su appuntamento: lunedì h. 10.00-13.00 giovedì h. 15.00-18.00	difensorecivico@comune.monza.it www.comune.monza.it	1995
237	MB	17	comune	MUGGIO'	avv. Flavio Giuseppe e ROSATI	c/o Municipio V.le Cassala 20053 MUGGIO'	T. 039/2709402 F. 039/2709410	su appuntamento: martedì h. 15.00-18.00	difensorecivico@comune.muggio.mb.it www.comune.muggio.mb.it	1997
238	MB	18	comune	NOVA MILANESE	dott.ssa Paola CIPOLLA	c/o Municipio Via Guasari, 9 20054 NOVA MILANESE	T. 0362/374269 F. 0362/41775	mercoledì h. 15.00 - 18.00	difensorecivico@novamilanese.it www.comune.novamilanese.mb.it	2002
239	MB	19	comune	SEVESO	avv. Francesca Rita LA GRECA	c/o Municipio V.le Vittorio Veneto, 3/5 20030 SEVESO	T. 0362/553971 F. 0362/509033	su appuntamento (c/o URP tel. 0362/553971 sig.ra Faro) giovedì dalle h. 17.30	urp@comune.seveso.mi.it www.comune.seveso.mi.it	1998
240	MB	20	comune	USMATE VELATE	abrogato nel giugno 2009	c/o Municipio C.so Italia, 22 20040 USMATE VELATE	T. 039/674463 F. 039/6076780		urp@comune.usmate.velate.mi.it www.comune.usmatevelate.mi.it	1995
241	MB	21	comune	VAREDO	dott.ssa Daniela FUSE'	c/o Municipio V.le Emanuele II, 1 20039 VAREDO	T. 0362/587315 F. 0362/587311	su appuntamento venerdì h. 10.30 - 12.00	difensorecivico@comune.varedo.mb.it www.comune.varedo.mi.it	1995
242	MB	22	comune	VEDANO AL LAMBRO	dott.ssa Serenella GAZZÈ	c/o Municipio L.go Repubblica, 3 20057 VEDANO AL LAMBRO	T. 039/2486343 F. 039/491786	lunedì h. 9.00 - 12.00 e su appuntamento	difensorecivico@vedanolambro.it www.comune.vedanolambro.it	1999
243	MB	23	comune	VIMERCATE	vacante	c/o Municipio P.zza Unità d'Italia, 1-1a 20059 VIMERCATE	T. 039/6659304 n.v. 800.012.503 F. 039/6084044	martedì e giovedì h. 15.00 - 18.00	info@comune.vimercate.mi.it www.comune.vimercate.mi.it	1999
244	MI	1	comune	ABBiategrasso	sig. Marco FERRARIO	c/o Municipio P.zza Marconi, 1 20081 ABBiategrasso	T. 02/94692220 F. 02/94692207	su appuntamento	difensorecivico@comune.abbiategrasso.mi.it www.comune.abbiategrasso.mi.it	2001
245	MI	2	comune	ALBAIRATE	vacante	c/o Municipio V.le C. Battisti, 2 20080 ALBAIRATE	T. 02/94981300 F. 02/94981324	su appuntamento (sig.ra Chiodini)	protocollo@comune.albairate.mi.it www.comune.albairate.mi.it	
246	MI	3	comune	ARCONATE	rag. Gianni SALAMINA	c/o Municipio P.zza S. Carlo, 1 20020 ARCONATE	T. 0331/460461 F. 0331/461448	sabato mattina su appuntamento	segreteria@arconate.org www.comune.arconate.mi.it	1992
247	MI	4	comune	ARESE	avv. Giovanni AGNIFILI	c/o Municipio Via Roma, 2/B 20200 ARESE	T. 02/93527271 F. 02/93580465	su appuntamento (l. 02/93527220) mercoledì h. 10.00 - 12.00	info@comune.arese.mi.it www.comune.arese.mi.it	1999
248	MI	5	comune	ARLUNO	vacante	c/o Municipio P.zza De Gasperi, 7 20010 ARLUNO	T. 02/903992402 F. 02/90376645	su appuntamento	comune.arluno@tiscali.net.it www.comune.arluno.mi.it	1995
249	MI	6	comune	BAREGGIO	vacante dal 2007	c/o Polizia Locale C.so Italia, 2 20010 BAREGGIO	T. 02/90258201 F. 02/90361596	sabato h. 9.30-11.30 e giovedì h. 16.00-18.00 (su appuntamento)	difensorecivico@comune.bareggio.mi.it www.comune.bareggio.mi.it	
250	MI	7	comune	BASIGLIO	avv. Lucia LUCENTINI	c/o Municipio P.zza Leonardo Da Vinci, 1 20080 BASIGLIO	T. 02/90452212-213 F. 02/9045260	su appuntamento: giovedì h. 16.00-18.00 sabato h. 9.30-12.00	www.comune.basiglio.mi.it	1998
251	MI	8	comune	BELLINZAGO LOMBARDO	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio Via Roma, 48 20080 BELLINZAGO LOMBARDONE	T. 02/9538501 F. 02/95382876	giovedì h. 17.00-19.00	protocollo@bellinzago-lombardo.it www.comune.bellinzagolombardo.mi.it	1994
252	MI	9	comune	BOLLATE	avv. Stefania LORUSSO	c/o Municipio via Ganbaldi, 2 20021 BOLLATE	T. 02/35005308 F. 02/35005309	martedì h. 15.00-18.00 venerdì h. 8.30-12.30 in via Ganbaldi, 1	protocollo@comune.bollate.mi.it www.comune.bollate.mi.it	1998
253	MI	10	comune	BRESSO	sig.ra Teresa CAZZANIGA	c/o Municipio Via Roma, 25 20091 BRESSO	T. 02/61455239 T. 02/61455241 F. 02/6100886	su appuntamento (02/61455241) lunedì-ven h. 11.00-13.00 giovedì h. 17.00 - 19.00 1° sabato del mese h. 11.00-12.00	difensorecivico@bresso.net www.comune.bresso.mi.it	1998
254	MI	11	comune	BUCCINASCO	vacante	c/o Municipio Via Roma, 2 20090 BUCCINASCO	T. 02/45797301 F. 02/48841184	lunedì h. 9.00-11.00	info@comune.buccinasco.mi.it www.comune.buccinasco.mi.it	1994
255	MI	12	comune	BUSTO GAROLFO	avv. Marino CASTIGLIONI	c/o Municipio Piazza Diaz, 1 20020 BUSTO GAROLFO	T. 0331/562007 F. 0331/568703	1^3^ settimana: sabato h. 8.30 - 12.30 ; 2^ e 4^ settimana: lunedì h. 17.30-19.30	bustogarolfo@libero.it www.comune.bustogarolfo.mi.it	2002
256	MI	13	comune	CANEGRATE	dott.ssa Serenella GAZZÈ	c/o Municipio Via Marzoni, 1 20010 CANEGRATE	T. 0331/463811 F. 0331/401535	mercoledì h. 16.00-18.00	difensorecivico@comune.canebrate.mi.it www.comune.canebrate.mi.it	2009
257	MI	14	comune	CARPIANO	dott. Giovanni DE TOMMASO	c/o Municipio Via San Martino, 12 20080 CARPIANO	T. 02/885094142 F. 02/885094102	su appuntamento ed il 2^ e 4^ giovedì del mese h. 17.30 - 19.00 c/o ragioneria	info@comune.carpiano.mi.it www.comune.carpiano.mi.it	2000
258	MI	15	comune	CASSANO D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	c/o Municipio Via Marzoni, 7 20082 CASSANO D'ADDA	T. 0363/366241 F. 0363/366245	martedì giovedì e sabato su appuntamento h. 9.00-12.00	difensorecivico@comune.cassanodadda.mi.it www.comune.cassanodadda.mi.it	1995
259	MI	16	comune	CASSINA DE' PECCHI	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio P.zza De Gasperi, 1 20080 CASSINA DE' PECCHI	T. 02/954401 F. 02/95343248	lunedì h. 17.00-19.00	protocollo@comune.cassinadepecci.mi.it www.comune.cassinadepecci.mi.it	1994

200	MI	17	comune	CASTANO PRIMO	avv. Manuela CRESPI	c/o Municipio Corso Roma 20022 CASTANO PRIMO	T. 0331/888020 F. 0331/877082	sabato h. 9.30-12.30 mercoledì h. 17.00 - 19.30	difensorecivico@comune.castanoprimo.mi.it www.comune.castanoprimo.mi.it	1996
201	MI	18	comune	CERRO MAGGIORE	dott. Paolo CERRI	c/o Municipio Via S. Carlo, 17 20023 CERRO MAGGIORE	T. 0331/423643 F. 0331/423753	su appuntamento: lunedì h. 17.00 - 19.00	segreteria@cerromaggiore.org www.comune.cerromaggiore.mi.it	1996
202	MI	19	comune	CESANO BOSCONI	dott.ssa Alessia CIVELLI	c/o Municipio Via Monte Pogliari, 3 20060 CESANO BOSCONI	T. 02/48894573 F. 02/48894576	sabato h. 10.00 - 12.00	difensorecivico@comune.cesano-bosconi.mi.it www.comune.cesano-bosconi.mi.it	1998
203	MI	20	comune	CESATE	dott.ssa Gigliola AMBROSIO	c/o Municipio Via Don Orione Moretti, 10 20020 CESATE	T. 02/99471225 F. 02/9947207	sabato h. 9.00 - 12.00	segreteria@cesate.mi.it www.comune.cesate.mi.it	2002
204	MI	21	comune	CINISELLO BALSAMO	avv. Fabrizia BERNESCHI	c/o Municipio Via XXV Aprile 4 20092 CINISELLO BALSAMO	T. 02/86023568 F. 02/86011502	mercoledì e venerdì h. 15.00-17.00	difensore civico@comune.cinisello-balsamo.mi.it www.comune.cinisello-balsamo.mi.it	1997
205	MI	22	comune	COLOGNO MONZESE	avv. Silvia GERMINARA	c/o Municipio Via De Gasperi 20091 COLOGNO MONZESE	T. 02/25305326 av. 800.073.504 urp F. 02/25308313	martedì h. 14.30 -17.00 (c/o URP)	urp@comune.colognomonzese.mi.it www.comune.colognomonzese.mi.it	2001
206	MI	23	comune	CORBETTA	avv. Tiziana RONCHENA	c/o Usp Via Cattaneo, 24 20011 Corbetta	T. 02/97204235- 223 F. 02/9770429	mercoledì h. 16.00 - 18.00	difensore.civico@comune.corbetta.mi.it www.comune.corbetta.mi.it	1994
207	MI	24	comune	CORMANO	dott.ssa Donatella RUGGIERI	c/o Municipio P.zza Scurati, 1 20032 CORMANO	T. 02/66324221 F. 02/66301773	lunedì e mercoledì h. 16.00 - 19.00	comune.cormano@comune.cormano.mi.it www.comune.cormano.mi.it	1997
208	MI	25	comune	CORNAREDO	vacante	c/o Municipio P.zza Libertà, 24 20010 CORNAREDO	T. 02/93263.214- 223 F. 02/93263.213	mercoledì h. 17.30-18.30 su appuntamento (Comaredo); venerdì h. 16.30 - 18.00 (S.Pietro all'Olmo)	difensorecivico@comune.comaredo.mi.it www.comune.comaredo.mi.it	1994
209	MI	26	comune	CUSANO MILANINO	vacante dal 2004	c/o Municipio P.zza Martini di Tassanini, 1 20095 CUSANO MILANINO	T. 02/66401489 F. 02/6197271	lunedì e mercoledì h. 16.00 - 19.00	www.comune.cusano-milanino.mi.it	1994
210	MI	27	comune	DRESANO	avv. Francesco VERSACI	c/o Municipio Via Roma, 3/5 20070 DRESANO	T.02/98278522 F. 02/98270288	su appuntamento: sabato (allo 02/98278522)	segreteria@comune.dresano.mi.it www.comune.dresano.mi.it	1994
211	MI	28	comune	GARBAGNATE MILANESE	avv. Fabio TESTA	c/o Municipio P. De Gasperi, 1 20024 GARBAGNATE M.S.E	T. 02/99073211 F. 02/9952515	su appuntamento: sabato h. 9.30 - 12.30	informacitta@comune.garbagnate-milanese.mi.it www.comune.garbagnate-milanese.mi.it	1998
212	MI	29	comuni	GESSATE	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio Piazza Municipio 20060 GESSATE	T. 02/9592991 F. 02/95362853	mercoledì h. 16.00 - 18.00	www.comune.gessate.mi.it	1998
213	MI	30	comune	GORGONZOLA	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio Via Italia, 62 20064 GORGONZOLA	T. 02/95701230 F. 02/95701246	martedì h. 16.00 - 17.00	info@comune.gorgonzola.mi.it www.comune.gorgonzola.mi.it	1998
214	MI	31	comune	INZAGO	avv. Sabrina MANCINI	c/o Municipio P.zza Quintino di Vona, 3 20065 INZAGO	T. 02/954398210 F. 02/95310447	su appuntamento mercoledì h. 10.00-12.00 (prenot. allo 02/954398210)	sebina.mancini@comuneinzago.it www.comune.inzago.mi.it	1998
215	MI	32	comune	LEGNANO	avv. Marzia CALLIGARI	c/o Pretura Via Giardelli, 9 20025 LEGNANO	T. 0331/573111 F. 0331/546197	martedì h. 15.00-17.00 sabato h. 9.00-12.00	urp.legnano@legnano.org www.comune.legnano.mi.it	1995
216	MI	33	comune	MAGENTA	vacante	c/o Municipio P. Formenti, 3 20013 MAGENTA	T. 02/97351 F. 02/9735211		urp@comune.magenta.mi.it www.comune.magenta.mi.it	1993
217	MI	34	comune	MELEGNAIO	avv. Alessandra REBUGHINI	c/o Municipio - c/o URP P.zza Risorgimento, 1 20077 MELEGNAIO	T. 02/98208314 F. 02/9837669	su appuntamento	difensore civico@comune.melegnano.mi.it www.comune.melegnano.mi.it	1999
218	MI	35	comune	MELZO	Avv. Alessandra LOVERI	c/o Municipio P.zza V. Emmanuele II, 1 20066 MELZO	T. 02/95120250- 284 F. 02/95738621	su appuntamento: giovedì h. 15.00-17.00	aloveri@comune.melzo.mi.it www.comune.melzo.mi.it	1995
219	MI	36	prov.	MILANO	avv. Marco GUARIZZI VITALE	c/o Amministrazione provinciale Via Vittorio Veneto, 1 20122 MILANO	T. 02/77402993 F. 02/77402728	su appuntamento h. 10.00 - 12.00	difensorecivico@provincia.milano.it www.provincia.milano.it	1993
220	MI	37	comune	MILANO	sovrapprezzo dal 3.5.10	c/o Municipio Via S. Felicco, 1 20121 MILANO	T. 02/88464539- 544 F. 02/88464549	lunedì e venerdì h. 9.30 - 12.30; mercoledì h. 11.00 - 15.00, c/o I 9 Consigli di zona una volta alla settimana	difensorecivico@comune.milano.it www.comune.milano.it	2008
221	MI	38	comune	MOTTA VISCONTI	avv. Matteo BATTAGLIA	c/o Municipio P.zza S. Ricco, 6/A 20068 MOTTA VISCONTI	T. 02/90008100 F. 02/90009071		segreteria@comune.mottavisconti.mi.it www.comune.mottavisconti.mi.it	2004
222	MI	39	comune	NERVIANO	avv. Elisabetta BELLOTTI	c/o Municipio Piazza Manzoni, 14 20014 NERVIANO	T. 0331/438964 F. 0331/438908	su appuntamento: giovedì h. 16.00 - 17.15 sabato h. 9.30 - 12.15	info@comune.nerviano.mi.it www.comune.nerviano.mi.it	1997
223	MI	40	comune	NOVATE MILANESE	dott.ssa Daniela FUSE	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 18 20020 NOVATE MILANESE	T. 02/35473280 F. 02/33240000	su appuntamento: mercoledì h. 9.30-12.30	difensorecivico@comune.novate-milanese.mi.it www.comune.novate-milanese.mi.it	2008
224	MI	41	comune	PADERNO DUGNANO	dott.ssa Daniela FUSE	c/o Municipio Via Grandi, 15 20097 PADERNO DUGNANO	T. 02/91004396 F. 02/91004423	su appuntamento: martedì h. 16.00-18.00 mercoledì h. 10.00-12.00	difensorecivico@comune.paderno-dugnano.mi.it www.comune.paderno-dugnano.mi.it	1995

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

285	MI	42	comune	PARABIAGO	avv. Cinzia MARTININI	c/o Municipio P.zza della Vittoria, 7 20015 PARABIAGO	T. 0331/406011 F. 0331/552750	su appuntamento	difensore.civico@comune.parabiago.mi.it www.comune.parabiago.mi.it	1998
286	MI	43	comune	PERO	avv. Roberta RAZZINI	c/o Comune P.zza Marconi, 2 20016 PERO	T. 02/35371101-37 F. 02/3390575	lunedì h. 14.30-16.30 (c/o palestra di piazza Marconi, 1 ^{er} p.) sabato h. 11.30-13.00 (c/o biblioteca comunale in via Donatori del sangue)	difensore.civico@comune.pero.mi.it www.comune.pero.mi.it	2002
287	MI	44	comune	PESSANO CON BORNAKO	dott.ssa Andreas VALENTINO	c/o Municipio Via Roma, 31 20069 PESSANO CON BORNAKO	T. 02/9596971 F. 02/959697230	lunedì h. 16.00-18.00	infoweb@comune.pessanocombornago.mi.it www.comune.pessanocombornago.mi.it	2006
288	MI	45	comune	PIOLELLO	avv. Mara Francesca FUSO	c/o Municipio Via Cattaneo, 1 20098 PIOLELLO	T. 02/92366220 F. 02/9261258	su appuntamento: giovedì h. 15.00-18.30	difensore.civico@comune.pioltello.mi.it www.comune.pioltello.mi.it	2000
289	MI	46	comune	POZZO D'ADDA	dott. Lorenzo FERRARI	c/o Municipio Via Roma, 13 20090 POZZO D'ADDA	T. 02/909901 F. 02/90968602	su appuntamento: mercoledì h. 9.30-12.30	segreteria@comune.pozzodadda.mi.it www.comune.pozzodadda.mi.it	2000
290	MI	47	comune	PREGNANA MILANESE	dott. Roberto CANTALUPPI	c/o Municipio P.zza Libertà, 1 20010 PREGNANA MILANESE	T. 02/93967227 F. 02/93597219	1 ^{er} e 3 ^{er} sabato del mese h. 9.30-11.30	maria.cattaneo@comune.pregnana.mi.it www.comune.pregnana.mi.it	1997
291	MI	48	comune	RESCALDINA	dott.ssa Lorena CORIO	c/o Municipio P.zza Chiesa, 15 20027 RESCALDINA	T. 0331/467824 F. 0331/464755	su appuntamento: mercoledì dalle h. 18.00	affari.generali@comune.rescaldina.it www.comune.rescaldina.it	1998
292	MI	49	comune	RHO	avv. Francesco SADA	c/o Auditorium Via Meda, 20 20017 RHO	T. 02/93332376- 377 F. 02/93332288	martedì h. 14.00-16.00 venerdì h. 17.30-19.30	difensore.civico@comune.rho.mi.it www.comune.rho.mi.it	1998
293	MI	50	comune	ROZZANO	dott. Giovanni FASSONE	c/o Municipio P.zza G. Fogia, 1 20089 ROZZANO	T. 02/8226 284 F. 02/8226 335	lunedì e mercoledì h. 9.00-12.00	difensore.civico@comune.rozzano.mi.it www.comune.rozzano.mi.it	2006
294	MI	51	comune	S. GIORGIO SU LEGNANO	avv. Davide Maraviglia	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 7 20010 S. GIORGIO SU LEGNANO	T. 0331/401584 F. 0331/403837	2 ^{er} e 4 ^{er} sabato del mese h. 10.30-12.30	segreteria@sanggiorgiosi.org www.sanggiorgiosi.org	1997
295	MI	52	comune	SAN VITTORE OLONA	avv. Giorgio BOGNO	c/o Municipio Via Europa, 23 20028 SAN VITTORE OLONA	T. 0331/488920 F. 0331/519428	martedì h. 17.00-18.00; ultimo sabato del mese h. 10.00-12.00	info@sanvitoreolona.org www.sanvitoreolona.org	2001
296	MI	53	comune	SEGRATE	avv. Fabrizia VACCARELLA	c/o Municipio Via XXV Aprile, 20 20090 SEGRATE	T. 02/26902375 F. 02/2133751	su appuntamento: martedì h. 16.00-19.00 giovedì h. 18.00-19.00	difensore.civico@comune.segrate.mi.it www.comune.segrate.mi.it	2003
297	MI	54	comune	SENAGO	abrogato il 15.3.10	c/o Municipio Via 24 Maggio, 1 20030 SENAGO	T. 02/99083221 F. 02/99010967		difensore.civico@comune.senago.mi.it www.comune.senago.mi.it	1998
298	MI	55	comune	SESTO S. GIOVANNI	dott.ssa Loredana D'AMBROSIO	Via Puricelli Guerra, 24 20099 SESTO S. GIOVANNI	T. 02/24440421 F. 02/24440413	su appuntamento (tel. 02/24440460-11 c/o UHP): martedì pomeriggio venerdì mattina	difensore.civico@sastosg.net www.sastosg.net	1997
299	MI	56	comune	SOLARO	dott. Pasquale MAINO	c/o Municipio Via Mazzini, 60 20020 SOLARO	T. 02/96984300 F. 02/96799201	su appuntamento	difensore.civico@comune.solaro.mi.it www.comune.solaro.mi.it	2000
300	MI	57	comune	TREZZANO SUL NAVIGLIO	dott.ssa Giuliana Fareri	c/o Municipio via IV Novembre, 2 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	T. 02/48418249 F. 02/48400402	martedì h. 16.00-19.00 giovedì h. 9.00-12.00 secondo sabato di ogni mese (su appuntamento)	difensore.civico@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it	2006
301	MI	58	comune	TRUCCAZZANO	vacante	c/o Municipio Via Scotti, 50 20060 TRUCCAZZANO	T. 02/9599771 F. 02/95309007		comune@comune.truccazzano.mi.it www.comune.truccazzano.mi.it	1998
302	MI	59	comune	VANZAGO	d.ssa Paola FORLONI	c/o Municipio Via Garibaldi, 6 20010 VANZAGO	T. 02/93562211 (sig.ra Pastori) F. 02/9341885	su appuntamento	afari.generali@comune.vanzago.mi.it www.comune.vanzago.mi.it	1995
303	MI	60	comune	VAPRIOD'ADDA	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio P.zza Cavour, 26 20069 VAPRIOD'ADDA	T. 02/9094311 F. 02/90859520	1 ^{er} venerdì del mese h. 10.00-12.00, 3 ^{er} venerdì del mese h. 13.30-15.30 oppure su appuntamento (uff. Segr. 029054911)	difensore.civico@comune.vapriodadda.mi.it www.comune.vapriodadda.mi.it	1998
304	MI	61	comune	VITTUONE	dott.ssa Annarita PASSARELLA	c/o Municipio Piazza Italia, 5 20010 VITTUONE	T. 02/90320220	2 ^{er} e 4 ^{er} martedì del mese h. 16.00-19.00	entrate@comune.vittuone.mi.it www.comune.vittuone.mi.it	2007
305	MI	62	comune	ZIBIDO S. GIACOMO	avv. Giorgia BOLLA	c/o Municipio P.zza Roma, 1 20080 ZIBIDO S. GIACOMO	T. 02/90020214 F. 02/9003204	venerdì h. 9.00-12.00 sabato h. 10.00-12.00	giorgia.bolla@comune.zibidosangiacomo.mi.it www.comune.zibidosangiacomo.mi.it www.comune.vittuone.mi.it	1994
306	PV	1	comune	BRONI	avv. Ilaria GANDINI	c/o Municipio P.zza Garibaldi, 12 27043 BRONI	T. 0385/257011 F. 0385/52106	1 ^{er} e 3 ^{er} sabato h. 10.00-12.00	info@comune.broni.pv.it www.comune.broni.pv.it	1995
307	PV	2	comune	CASSOLNOVO	dott.ssa Maria Rosa GUATTEO	c/o Municipio P.zza V. Veneto, 1 27023 CASSOLNOVO	T. 0381/92250 F. 0381/929175	giovedì h. 15.30-18.00	cassolo@comune.cassolnovo.pv.it www.comune.cassolnovo.pv.it	2001
308	PV	3	comune	GARLASCO	vacante	c/o Municipio Piazza Repubblica, 11 27026 GARLASCO	T. 0382/825253 F. 0382/820304	sabato h. 10.00-12.00	protocollo@comune.garlasco.pv.it www.comune.garlasco.pv.it	1998

309	PV	4	comune	GODIASCO	vacante	c/o Municipio Piazza Alpinea, 1 27062 GODIASCO	T. 0383/941428 F. 0383/940546	1 ^o sabato del mese h. 10.00-11.00 a Godiasco; il 2 ^o sabato del mese h. 10.00-11.00 a Salice Terme (0383/93217)	info@comune.godiasco.pv.it www.comune.godiasco.pv.it	1993
310	PV	5	provincia	PAVIA	vacante	c/o Azienda provinciale Piazza Italia, 2 27100 PAVIA	T. 0382/597503 F. 0382/597315		difensore.civico@provincia.pv.it www.provincia.pv.it	2004
311	PV	6	comune	ROBBIO LOMELLINA	vacante dal 2003, abrogata 30.09.09	c/o Municipio Piazza Libera, 2 27038 ROBBIO	T. 0384/6751 F. 0384/670415		www.comune.robbio.pv.it	1994
312	PV	7	comune	STRADELLA	vacante dal 1 ^o gen. 2005	c/o Municipio Via Merone, 35 27049 STRADELLA	T. 0385/249253 F. 03854/3590		municipio.stradella@fiscale.net.it www.comune.stradella.pv.it	1991
313	PV	8	comune	VIGEVANO	avv. Gianluigi MONTAGNA	c/o Municipio Via C. Battisti, 6 27029 VIGEVANO	T. 0381/299283 F. 0381/71101	su appuntamento: sabato h. 10.00 - 12.00	www.comune.vigevano.pv.it	1994
314	PV	9	comune	VOGHERA	soppresso dal marzo 2010	c/o Regione P.zza Cesare Battisti, 5 27058 VOGHERA	T. 0383/336300 F. 0383/62868		dir.aff.gen@comune.voghera.mi.it www.comune.voghera.pv.it	1998
315	SO	1	comune	ALBOSAGGIA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.albosaggia.so.it	1995
316	SO	2	comune	APRICA*	vacante	c/o Comunità Montana Vallenna di Tirano Via M. Quadri, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@comitano.so.it www.comitano.so.it www.comune.aprica.so.it	1995
317	SO	3	comune	BERBENNO DI VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it info@berbenno.so.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.berbenno.org	1995
318	SO	4	comune	BORMIO	vacante	c/o Municipio Via Buon Consiglio, 25 23032 BORMIO	T. 0342/912220 F. 0342/904845		info@comune.bormio.so.it www.cmav.so.it www.comune.bormio.so.it	1995
319	SO	5	comune	CAILOL*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.caio.so.it	1995
320	SO	6	comune	CASPOGGIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.casoggio.so.it	1995
321	SO	7	comune	CASTELLO DELL'ACQUA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.castellodellacqua.so.it	1995
322	SO	8	comune	CASTIONE ANDEVENNO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.castioneandevenno.so.it	1995
323	SO	9	comune	CEDRASCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.cedrasco.so.it	1995
324	SO	10	comune	CHIESA IN VALMALENCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.chiesainvalmelenco.so.it	1995
325	SO	11	comune	CHIURO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.chiuro.so.it	1995
326	SO	12	comune	COLORINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.colorina.so.it	1995
327	SO	13	comune	FAEDO VALTELLINO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.faedovaltellino.so.it	1995
328	SO	14	comune	FUSINE*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.fusine.so.it	1995
329	SO	15	comune	LANZADA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Vallenna di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.lanzada.so.it	1995

330	SO	18	comune	MAZZO DI VALTELLINA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quattro, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@cmtriano.so.it www.cmtriano.so.it www.comune.mazzo.so.it	1998
331	SO	17	comune	MONTAGNA IN VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.montagnainvaltellina.so.it	1995
332	SO	18	comune	PIATEDA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.piateda.so.it	1995
333	SO	19	comune	POGGIRIDENTI*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.poggiridenti.so.it	1995
334	SO	20	comune	PONTE IN VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.ponteinvaltellina.so.it	1995
335	SO	21	comune	POSTALESIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.postalesio.so.it	1995
336	SO	22	comune	SERNIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quattro, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@cmtriano.so.it www.cmtriano.so.it www.comune.sernio.so.it	1998
337	SO	23	comune	SONDRIO	sig. Luca FASANO	c/o Municipio P.zza Campello, 1 23100 SONDRIO	T. 0342/526277 F. 0342/526333	lunedì e mercoledì h. 10.00 - 12.00	difensorecivico@comune.sondrio.it www.comune.sondrio.it	1996
338	SO	24	comune	SPRANA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.sprana.so.it	1995
339	SO	25	comune	TEGLIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quattro, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@cmtriano.so.it www.cmtriano.so.it www.comune.teglio.so.it	1998
340	SO	26	comune	TORRE DI S. MARIA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.toredisantamaria.so.it	1995
341	SO	27	comune	TOVO SAGATA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Maurizio Quattro, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@cmtriano.so.it www.cmtriano.so.it www.comune.tovo.so.it	1998
342	SO	28	comune	TRESIVIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico www.comune.tresivio.so.it	1995
343	SO	29	comune	VALTELLINA DI SONDRIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	giovedì h. 14.30 - 15.30	info@cmsondrio.it www.cmsondrio.it/DifensoreCivico	1995
344	SO	30	comune	VALTELLINA DI TIRANO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quattro, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530		protocollo@cmtriano.so.it www.cmtriano.so.it	1998

NOTE:
21 comuni* (tra i quali i comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada che hanno costituito l'Unione della Valmalenco) hanno aderito alla convenzione con la Comunità Montana di Valtellina di Sondrio; 5 comuni* hanno aderito alla convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Tirano

345	VA	1	comune	AGRA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Val Colod, 4 21016 LUNNO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valtellinase.it ♦ comuneagra@libero.it ♦ www.cm-valtellinase.it	1998
346	VA	2	comune	ARSIAGO SEPRIO	dott. Leonardo MASTORGIO	c/o Municipio P.zza XXV Aprile, 1 21010 ARSIAGO SEPRIO	T. 0331/299527 F. 0331/769540	sabato mattina h. 10.30 - 12.00	segreteria@comune.arsiago-seprio.va.it www.comune.arsiago-seprio.va.it	1998
347	VA	3	comune	AZZATE	dott.ssa Giovanna MORETTO	c/o Municipio Via C. Benassi Cassano, 1 21022 AZZATE	T. 0332/4458738 F. 0332/4458738	su appuntamento	difensorecivico@comune.azzate.va.it www.comune.azzate.va.it	1998
348	VA	4	comune	AZZIO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valsesia P.zza Marconi, 1 21030 CUVEGNO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmrv@cmvalsesia.it www.cmvalsesia.it ♦ www.comune.azzio.va.it	1997
349	VA	5	comune	BARDELLO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valsesia P.zza Mazzini, 16 21030 CUVEGNO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmrv@cmvalsesia.it www.cmvalsesia.it www.comune.bardello.va.it	1997
350	VA	6	comune	BESNATE	dr.ssa Belinda COLOMBIA	c/o Municipio P.zza Mazzini, 16 21010 BESNATE	T. 0331/275811 F. 0331/275829	un sabato al mese h. 9.30 - 11.30	direzione@comune.besnate.va.it www.comune.besnate.va.it	2000

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

351	VA	7	comune	BESOZZO	vacante	c/o Municipio Via Marzini, 4 21023 BESOZZO	T 0332/970195 F 0332/970178	/	segreteria@comune.besozzo.va.it www.comune.besozzo.va.it	1994
352	VA	8	comune	BODIO LOMNAGO	avv. Attilio CUCARI	c/o Municipio P.zza Don Cesare Ossola, 2 21023 BODIO LOMNAGO	T 0332/947136 F 0332/975520	su appuntamento	info@comune.bodio-lomnago.va.it www.comune.bodio-lomnago.va.it	1990
353	VA	9	comune	BRENTA ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmv@cmvalticino.it	1997
354	VA	10	comune	BREZZO DI BEDERO	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lurese Via Collodi, 4 21016 LURENO	T 0332/536520 F 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-vallilurese.va.it ♦ comune@comune.brezzo-di-bederro.va.it ♦ www.cm-vallilurese.va.it ♦ www.comune.brezzo-di-bederro.va.it	1997
355	VA	11	comune	BRINZIO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it ♦ www.comune.brinzio.va.it	1997
356	VA	12	comune	BRISAGGIO VALTRAVAGLIA ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lurese Via Collodi, 4 21016 LURENO	T 0332/536520 F 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-vallilurese.va.it ♦ comunebrisaggo@libero.it ♦ www.cm-vallilurese.va.it ♦ www.comune.brissago-valtravaglia.va.it	1997
357	VA	13	comune	BUSTO ARSIZIO	avv. Angelo GRAMPA	c/o Municipio Via Don Giovanni Marconi, 4 21052 BUSTO ARSIZIO	T 0331/651629 F 0331/390291	su appuntamento: telefonare di martedì h. 9.30 - 12.30	info@comune.bustocarsizio.va.it www.comune.bustocarsizio.va.it	1993
358	VA	14	comune	CARAVATE ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmv@cmvalticino.it info@comune.caravate.va.it ♦ www.cmvalticino.it ♦ www.comune.caravate.va.it	1997
359	VA	15	comune	CASALZUIGNO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it ♦ www.comune.casalzigno.va.it	1997
360	VA	16	comune	CASSANO MAGNAGO	avv. Enrica ROBATTINI	c/o Municipio Via Votta, 4 21012 CASSANO MAGNAGO	T 0331/283319 F 0331/2804011	lunedì h. 12.00-13.00 mercoledì h. 12.30 - 13.30	protocollo@cassanomagnago.it www.cassanomagnago.it	
361	VA	17	comune	CASSANO VALCUVIA ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	info.cmv@cmvalticino.it www.cmvalticino.it www.comune.cassanovalcuvia.va.it	1997
362	VA	18	comune	CASTELLANZA	dott. Paolo MORONI	c/o Municipio Via Rimanebra, 4 21053 CASTELLANZA	T 0331/526207 F 0331/526222	sabato h. 10.00 - 12.00	comune@comune.castellanza.va.it www.comune.castellanza.va.it	1996
363	VA	19	comune	CASTELLO CABBIAGLIO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it	1997
364	VA	20	comune	CASTELVECCANA ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lurese Via Calzola, 4 21018 LURENO	T 0332/536520 F 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-vallilurese.va.it ♦ affrangenerali@comune.castelveciana.va.it ♦ www.cm-vallilurese.va.it ♦ www.comune.castelveciana.va.it	1997
365	VA	21	comune	CASTIGLIONE OLONA	avv. Emanuele PORRETTI	c/o Centro civico "Il Crocione" Via A. Manzoni, 1 21043 CASTIGLIONE OLONA	T 0331/8550017 F 0331/824457	mercoledì h. 18.30 - 19.30	protocollo@castiglionebolina.va.it www.comune.castiglione-olona.va.it	1994
366	VA	22	comune	CAVARIA CON PREMEZZO	dott.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Mattei, 47 21044 CAVARIA CON PREMEZZO	T 0331/217480 F 0331/219786	un sabato al mese h. 9.30 - 11.30	www.comune.cavariaconpremesso.va.it	2000
367	VA	23	comune	CITTIGLIO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it ♦ www.comune.cittiglio.va.it	1997
368	VA	24	comune	COQUIO TREVISO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it	2002
369	VA	25	comune	CURIGLIA CON MONTEVIASCO ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lurese Via Collodi, 4 21016 LURENO	T 0332/536520 F 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-vallilurese.va.it ♦ curiglia@yahoo.it ♦ www.cm-vallilurese.va.it	1997
370	VA	26	comune	CUVEGLIO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ www.cmvalticino.it ♦ www.cm-vallilurese.va.it	1997
371	VA	27	comune	CUVIO ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valticino P.zza Marconi, 1 21030 CUVIEGLIO	T 0332/658509 F 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalticino.it ♦ info@comune.cuvio.va.it ♦ www.cmvalticino.it www.comune.cuvio.va.it	1997

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

372	VA	28	comune	DUMENZA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21015 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@comune.dumenza.va.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.comune.dumenza.va.it	1997
373	VA	29	comune	DUNO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it	1997
374	VA	30	comune	GALLARATE	avv. Salvatore COSCO	c/o Municipio Via Verdi, 2 - Pal Borg'hu 21013 GALLARATE	T. 0331/754410 F. 0331/781869	preferibilmente su appuntamento: lunedì e giovedì h. 9.30 - 12.30	www.comune.gallarate.va.it	1997
375	VA	31	comune	GAVIRATE*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it ♦ www.comune.gavirate.va.it	1997
376	VA	32	comune	GEMONIO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it	1997
377	VA	33	comune	GERMIGNAGA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ comune.ermignaga@comune.ermignaga.va.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.comune.ermignaga.va.it	1997
378	VA	34	comune	GORLA MAGGIORE	dr. Fausto MACCHI	c/o Municipio P.zza Martiri della Libertà, 19 21050 GORLA MAGGIORE	T. 0331/617121 F. 0331/618186	lunedì h. 17.00 - 19.00	difensorecivico@comune.gorlamaggiore.va.it www.comune.gorlamaggiore.va.it	2006
379	VA	35	comune	GORLA MINORE	avv. Davide NICOLA	c/o Municipio Via Roma, 56 21055 GORLA MINORE	T. 0331/607239 F. 0331/607255	mercoledì h. 15.00 - 17.00	segreteria@comune.gorlaminore.va.it www.comune.gorlaminore.va.it	1995
380	VA	36	comune	GRANTOLA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@comune.grantola.va.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it	2001
381	VA	37	comune	INDUNO OLONA	VACANTE	c/o Municipio Via Farro, 35 21056 INDUNO OLONA	T. 0332/273111 F. 0332/202319	su appuntamento h. 19.00 - 22.00	urp@comune.induno-olona.va.it www.comune.induno-olona.va.it	1998
382	VA	38	comune	ISPRA	dott. E. RANCI ORTIGOSA	c/o Municipio Via M. Ignazio, 1 21027 ISPRA	T. 0332/780545 F. 0332/781213	su appuntamento: ultimo sabato del mese	segreteria@comune.ispra.va.it www.comune.ispra.va.it	1994
383	VA	39	comune	JERAGO CON ORAGO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Indipendenza, 17 21040 JERAGO CON ORAGO	T. 0331/217770 F. 0331/218909	un al mese sabato h. 9.30 - 11.30	jeragorago.segreteria@tin.it www.comune.jeragoconorago.va.it	2000
384	VA	40	comune	LAVENO MONBELLO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana Valli del Lumece P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ comune.laveno@libero.it ♦ www.cmvalcuvia.it ♦ www.comune.laveno.va.it	1996
385	VA	41	comune	LUINO*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@comune.luino.va.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.comune.luino.va.it	1998
386	VA	42	comune	MACCAGNO*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@comune.maccagno.va.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.comune.maccagno.va.it	2001
387	VA	43	comune	MALNATE	dott.ssa Sofia ELISABETTA	c/o Municipio Via Vittorio Veneto, 2 21048 MALNATE	T. 0332/275262 F. 0332/429035	sabato h. 9.00 - 12.00	segreteria@comune.malnate.va.it www.comune.malnate.va.it	2000
388	VA	44	comune	MASCIAGO PRIMO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it	1997
389	VA	45	comune	MESENZANA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@mesenzana.com ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.mesenzana.com	1997
390	VA	46	comune	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ montegrino@bladelink.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.montegrino.it	1997
391	VA	47	comune	ORINO*	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana Valli del Lumece P.zza Marzoni, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ orino@tin.it ♦ www.cmvalcuvia.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it	1997
392	VA	48	comune	PINO SULLA SPONDA LAGO MAGGIORE*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ comunedipino@bladelink.it ♦ www.cmvalcuvia.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it	1997
393	VA	49	comune	PORTO VALTRAVAGLIA*	inv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Lumece Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valliluinese.va.it ♦ info@comune-portovaltravaglia.it ♦ www.cm-valliluinese.va.it ♦ www.comune-portovaltravaglia.it	1997

394	VA	50	comune	RANCIO VALCUVIA ⁴	avv. Barbara SARTORI	cio Comunità Montana delle Valsesie P.zza Meroni, 1 21030 CUVUGLIO	T. 0332/858509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it	1997
395	VA	51	comune	SANGIANO ⁵	avv. Barbara SARTORI	cio Comunità Montana delle Valsesie P.zza Meroni, 1 21030 CUVUGLIO	T. 0332/858509 F. 0332/624209	sabato h. 10.00 - 12.00	♦ info.cmv@cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it ♦ www.cmvalcuvia.it	
396	VA	52	comune	SARONNO	vacante	c/o Municipio P.zza della Repubblica, 7 21047 SARONNO	T. 02/86710268 F. 02/86701389	mercoledì h. 15.00 - 20.00	urp@comune.saronno.va.it www.comune.saronno.va.it	2000
397	VA	53	comune	SOLBIATE ARNO	dramma Beatare COLOMBA	c/o Municipio Lgo Beatare, 1 21048 SOLBIATE ARNO	T. 0331/993043 F. 0331/985380	ultimo sabato del mese h. 10.00 - 12.00	comune.solbiatearno@tin.it.z www.solbiatearno.com	2000
398	VA	54	comune	SOMMA LOMBARDO	avv. Dario PULI	c/o Municipio P.zza Veneto, 2 21018 SOMMA LOMBARDO	T. 0331/989094 F. 0331/989075	su appuntamento: lunedì h. 16.30 - 18.00 sabato h. 10.00 - 12.00	segreteria@sommalombardo.info www.comune.sommalombardo.va.it	1993
399	VA	55	comune	TRONZANO ⁶ LAGO MAGGIORE	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valsesia e Ligure Via Colodri, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valluinese.va.it ♦ tronzanolm@libero.it ♦ www.cm-valluinese.va.it	2000
400	VA	56	c'mnt.	VALCUVIA ⁷	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana delle Valsesie P.zza Meroni, 1 21030 CUVUGLIO	T. 0332/858509 F. 0332/624209	sabato h. 9.30 - 12.00	info.cmv@cmvalcuvia.it www.cmvalcuvia.it	1997
401	VA	57	c'mnt.	VALLI DEL LUINENSE ⁸	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valsesia e Ligure Via Colodri, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	segreteria@cm-valluinese.va.it www.cm-valluinese.va.it	1997
402	VA	58	comune	VARESE	avv. Sergio TERZAGHI	c/o Municipio Via Capri, 5 21100 VARESE	T. 0332/255.259 F. 0332/255.309	da lunedì a giovedì h. 8.30-13.30 / 14.00-17.00	difensore.civico@comune.verese.it www.comune.verese.it	1993
403	VA	59	comune	VEDDASCA ⁹	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valsesia e Ligure Via Colodri, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	su appuntamento: lunedì	♦ segreteria@cm-valluinese.va.it ♦ comunediveddasca2@libero.it ♦ www.cm-valluinese.va.it	1998
404	VA	60	comune	VENEGONO INFERIORE	vacante	c/o Municipio Via Mazzoni, 5 21040 VENEGONO INFERIORE	T. 0331/856011 F. 0331/827783	/	segreteria@comunevenegonoinferiore.it www.comunevenegonoinferiore.it	1993

NOTE:

I comuni di Besate, Cavenago con Premezzo, Jerago con Orago e Solbiate Arno hanno stipulato convenzione tra di loro; 13 comuni⁵ hanno aderito alla convenzione con la Comunità Montana Valcuvia; 16 comuni⁶ hanno aderito alla convenzione con la Comunità Montana Valli del Luinese

PAGINA BIANCA

Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Coordinatore

Difensore civico della Regione **MARCHE**
Avv. Samuele ANIMALI
Corso Stamina, n. 49
60100 ANCONA AN
Tel.: 071/2298483
Fax: 071/2298264 - 071/2298298
difensore.civico@consiglio.marche.it

Difensore civico Regione **ABRUZZO**

Avv. Giuliano GROSSI
Via Bazzano, n. 2
67100 L'AQUILA AQ
Tel.: 0862/644802
Fax: 0862/23194
info@difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione **BASILICATA**

Dott. Catello APREA
Via Vincenzo Verrastro, n. 6
85100 POTENZA PZ
Tel.: 0971/274564 - 0971/447501
Fax: 0971/469320
difensorecivico@regione.basilicata.it

Difensore civico Regione **CAMPANIA**

Dott. Vincenzo LUCARIELLO
Centro Direzionale Isola F/8
80143 NAPOLI NA
Tel. Centralino 081/7783111
Fax: 081/7783837
difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA**Avv. Daniele LUGLI**

V.le Aldo Moro, n. 44
40123 BOLOGNA BO
Tel.: 051/5276382
Fax: 051/5276383
n. verde 800515505
difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione LAZIO**Dott. Felice Maria FILOCAMO**
Via Giorgione, n. 18
00147 ROMA RM
Tel.: 06/59606656-2014
Fax: 06/65932015
difensore.civico@regione.lazio.it**Difensore civico Regione LIGURIA****Dott. Annamaria FAGANELLI**
Viale Brigate Partigiane, n. 2
16129 GENOVA GE
Tel: 010/565384
Fax : 010/540877
difensore.civico@regione.liguria.it**Difensore civico Regione LOMBARDIA****Donato GIORDANO**
Via Giuseppina Lazzaroni, 3
20124 MILANO
Tel.: 02/67482465/467
Fax: 02/67482487
info@difensorecivico.lombardia.it**Difensore civico Regione MOLISE****Dott. Pietro DE ANGELIS**
Via Monte Grappa, 50
86100 CAMPOBASSO
Tel.: 0874/604670/1/2
Fax.: 0874/604681
difensore.civico@consiglio.regionemolise.it

Difensore civico Regione PIEMONTE**Avv. Antonio CAPUTO**

Via Alfieri n. 15

c/o Consiglio regionale del Piemonte

10121 TORINO TO

Tel.: 011/5757387-9

Fax.: 011/5757386

difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it**Difensore civico Regione SARDEGNA**

(sostituzione in corso)

Dott. NIZZERO

Responsabile Ufficio di Segreteria

Via Roma, n. 25

09125 CAGLIARI CA

Tel.: 070/660434-5

Fax: 070/673003

Difensore civico Regione TOSCANA**Dott. Giorgio MORALES**

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE FI

Tel.: 055/2387860-861

Fax.: 055/210230

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it**Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA****Dott. Flavio CURTO**

Via Festaz, 52

11100 AOSTA AO

Tel. 0165/262214 - 238868

Fax 0165/32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it**Difensore civico Regione VENETO****Avv. Vittorio BOTTOLI**

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE VENEZIA VE

Tel.: 041/23834200-201

Fax: 041/5042372

difciv@consiglio.regione.veneto.it

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Burgi VOLGGER

Via Portici, n. 22
39100 BOLZANO BZ
Tel. 0471/301155
Fax : 0471/981229
posta@difesacivica.bz.it

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Dott. Raffaello SAMPAOLESI

Via Manci/Galleria Garbari,n. 9
38100 TRENTO TN
Tel.: 0461/213203-213190
Fax.: 0461/238989
difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it

DIFENSORI CIVICI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

A) Rappresentanti provinciali

	NOMINATIVO DIFENSORE CIVICO	PROVINCIA
1° rappresentante	Difensore civico Provincia di Genova On. Pietro GAMBOLATO P.zza Mazzini, n. 2 16122 GENOVA GE tel 010/5499540 fax 010/5499550 difensore.civico@provincia.genova.it	Prov. Nord-Ovest
2° rappresentante	Difensore civico Provincia di Massa-Carrara Avv. Roberto VALETTINI Palazzo Ducale Piazza degli Aranci, 35 54100 Massa Tel.0585/816244 Fax 0585/816529 difensorecivico@provincia.ms.it	Prov. Centro
3° rappresentante		

B) Rappresentanti comunali

REGIONE	NOMINATIVO DIFENSORE CIVICO	COMUNE
Abruzzo	Difensore civico dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Chieti-Pescara Dott.ssa Manuela PIERDOMENICO c/o Comune di Francavilla a Mare Piazza S. Domenico, 1 66023 Francavilla a Mare (CH) Tel.085/4920244 Fax 085/4920213 Manuela.pierdomenico@alice.it	Unione dei Comuni dell'Area urbana Chieti-Pescara

Basilicata	Difensore civico Comune di POTENZA Avv. Michele MESSINA P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 85100 POTENZA Tel. 0971/415150 Fax 0971/21333 difensorecivico@comune.potenza.it	Comune di Potenza
Calabria	Difensore civico Comune di Siderno Avv. Vincenzo BRUZZESE Comune Siderno Fax 0964/381076 Indirizzo/i di posta elettronica: difensoreciv.siderno@libero.it	Comune di Siderno
Campania	Difensore civico Comune di Alvignano (CE) Maddalena MONGILLO difensore civico comune (Alvignano - CE) Tel e fax 0823/865288 magdamongillo@libero.it	Comune di Alvignano
Emilia Romagna	Difensore civico Comune di Riccione Prof.ssa Carla BISO Viale Vittorio Emanuele II n. 2 47838 Riccione Tel.0541/608282 Fax 0541/601962 difcivico@comune.riccione.rn.it	Comune di Riccione
Friuli-Venezia Giulia	Trieste o Grado (in attesa)	Comune di ??????
Lazio	Difensore civico Comune di ANAGNI Avv. Gabriele LAVORGNA Via Vittorio Emanuele, n. 129 03012 ANAGNI tel e fax n. 0775/730447 difensorecivico@comunedianagni.it	Comune di Anagni
Liguria	Difensore civico Comune di GENOVA Prof. Bruno ORSINI Via Garibaldi, n. 9 - 1° piano Palazzo Galliera	Comune di Genova

	16100 GENOVA GE fax 010/5572570 tel 010/5572567 difensorecivico@comune.genova.it	
Lombardia	Difensore civico Comune di MILANO Dott. Alessandro BARBETTA Via Silvio Pellico, n. 1 20121 MILANO MI tel 02/88464537/40 fax 02/88464549 difensorecivico@comune.milano.it	Comune di Milano
Marche	Difensore civico Comune di ASCOLI PICENO Avv.Cristina GAGLIARDI Piazza Arrigo, 1 63100 Ascoli Piceno Tel.0736/298229-fax 0736/298275 difensorecivico@comune.ascolipiceno.it	Comune di Ascoli Piceno
Molise	-	
Piemonte	Difensore civico Comune di TORINO Prof. Emilio PAPA Palazzo di Città, 1 10120 TORINO tel. 011/4422138 fax 011/531425 difensore.civico@comune.torino.it carmen.collura@comune.torino.it	Comune di Torino
Provincia autonoma di Bolzano	-	
Provincia autonoma di Trento	-	
Puglia	Difensore civico del Comune di Taurisano Avv. Salvatore DE PAOLA salvatore de paola (Taurisano - LE) Indirizzo/i di posta elettronica: fax 0833/623156 s.depaola@tiscalinet.it	Comune di Taurisano
Sardegna	Difensore civico del Comune di Sassari	Comune di Sassari

	Prof. Graziano TIDORE Palazzo Ducale Piazza del Comune 07100 SASSARI 079/279340 difensore_civico@comune.sassari.it	
Sicilia	Difensore civico Comune di Misilmeri (PA) Dott. Pierangelo BONANNO Tel. 091/8734233 Fax 091/8733384 pierangelo bonanno dc (Misilmeri - PA) Indirizzo/i di posta elettronica: pierangelobonanno@hotmail.com	Comune di Misilmeri
Toscana	Difensore civico del Comune di FIRENZE Dott. Alberto BRASCA Palazzo Giandonati Canacci, P.zza della Parte Guelfa, n. 3 50122 FIRENZE FI tel. 055/2616043-fax 055/2616044 dif.civico@comune.fi.it	Comune di Firenze
Umbria	Difensore civico del Comune di TERNI Avv. Sara QUARANTINI Piazza M. Ridolfi, 1 05100 Terni Tel. 0744/549013 fax. 0744/549010 sara.quarantini@comune.terni.it emanuela.benedetti@comune.terni.it	Comune di Terni
Veneto	Difensore civico del Comune di VERONA Avv. Stefano Andrade FAJARDO Tel. 045/8078971 Fax 045/8078974 difensore.civico@comune.verona.it ;	Comune di Verona
Valle d'Aosta	-	

**SEGRETERIA DELLA CONFERENZA NAZIONALE
DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA,
DEI CONSIGLI REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
(Sede delle riunioni della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)**

Via Pietro Cossa, n. 41
00193 ROMA RM
tel 06/36003673
fax 06/36004775
segreteria@parlamentiregionali.it
www.parlamentiregionali.it

Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Friuli-Venezia-Giulia, Dott.ssa **Monica Donini**

Segretariato:
**Direttore, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne e Referente della Rivista
Parlamenti regionali e Forum, Dott. Paolo PIETRANGELO**

PAGINA BIANCA

**L.R. statutaria 30 agosto 2008, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia****(...omissis..)****Art. 61****Difensore regionale**

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
 - a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
 - b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

PAGINA BIANCA

L.R. 18 gennaio 1980, n. 7⁽¹¹⁾**- Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo.****Art. 1
Istituzione.**

1. E' istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolari dalla presente Legge.

**Art. 2
Funzioni.**

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi vi siano tempestivamente e correttamente emanati.⁽¹²⁾
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.⁽¹³⁾
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza⁽¹⁴⁾.

¹¹ B.U. 21 gennaio 1980, n. 3, I suppl. ord.

¹² Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 3**Modalità d'intervento.**

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.⁽¹⁵⁾

3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statutari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

Art. 4**Disposizioni particolari.**

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto al procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 5**Relazioni al Consiglio Regionale.**

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti⁽¹⁶⁾.

3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;

- a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;
- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorso gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;
- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico».

Art. 6**Designazione e nomina.**

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle 1 tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

⁸ Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

Art. 7**Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.**

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8**Durata in carica.**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9**Revoca.**

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10**Diritti dei consiglieri regionali.**

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11**Trattamento economico.**

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12**Sede, segreteria e personale.**

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo ha i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Art. 13**Norma finanziaria.**

(...omissis...)

PAGINA BIANCA

L.R. 14 luglio 2003, n. 10⁽¹⁷⁾ - Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguiendo le seguenti finalità:

- a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest'ultimo nel relativo rapporto tributario;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
- d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.

2. La presente legge definisce le competenze dell'Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.

3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica;
- c) le tasse sulle concessioni regionali;
- d) le tasse automobilistiche regionali;
- e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- f) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- h) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- i) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- j) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP;
- k) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;
- l) l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:

- a) la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA;
- b) la quota regionale sull'accisa sulle benzine per autotrazione.

(...omissis...)

¹⁷ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 luglio 2003, n. 29, I S.O.

TITOLO II
ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
(...omissis...)

CAPO II
TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 8
Oggetto e finalità.

1. Il presente Capo introduce nell'ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificate di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 9

Efficacia temporale delle norme tributarie regionali.

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 10
Informazione al contribuente regionale.

1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 11
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all'articolo 95.
2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai

sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 12

Chiarezza e motivazione degli atti tributari.

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 17;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 13
Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d'imposta.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.
4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall'articolo 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) nonché dall'articolo 28, comma 8, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nelle forme previste dalle medesime leggi, devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e successive modificazioni e integrazioni⁽¹⁸⁾.

Art. 14
Rimessione in termini.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

¹⁸ Comma così modificato dall'art., comma 18, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 15

Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente regionale.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 16

Interpello del contribuente regionale.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto,

anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 10.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 17

Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria.

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l'amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all'articolo 93.

4. Non si procede, in ogni caso, all'esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 18

Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono,

salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all'articolo 23.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19**Codice di comportamento per il personale regionale
addetto alle verifiche tributarie.**

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 20**Concessionari della riscossione.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione regionale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei relativi tributi regionali.

Art. 21**Disposizioni di attuazione.**

1. Le disposizioni attuative di cui al presente Capo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**CAPO III
GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE****Art. 22****Istituzione del Garante del contribuente regionale.**

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il difensore civico regionale lombardo di cui alla L.R. 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo), assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del difensore civico regionale lombardo.

Art. 23
Modalità d'intervento del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.
2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.

Art. 24
Facoltà e poteri del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.
3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Art. 25

Rapporti tra il Garante e l'amministrazione regionale.

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della l.r. 7/1980.

(...omissis...)

PAGINA BIANCA

L.R. 14 febbraio 2005, n. 8⁽¹⁹⁾ - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.
2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Art. 2
Sistema integrato di intervento.

1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del Centro per la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in par-

¹⁹ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 febbraio 2005, I S.O. al B.U. 14 febbraio 2005, n. 7.

ticolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'articolo 22, comma 4 della legge n. 328/2000, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

Art. 3
Formazione congiunta degli operatori.

1. La Regione sostiene, in accordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Centro per la giustizia minorile, gli enti locali e coinvolgendo gli enti di formazione accreditati e le università, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compresi il terzo settore ed il volontariato.

Art. 4
Tutela della salute.

1. La Regione, per tutelare la salute delle persone di cui all'articolo 1, garantisce secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 230/1999, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le ASL e le aziende ospedaliere (AO). In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie-tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

2. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le ASL, sedi di istituti penitenziari, di équipe integrate assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Per i soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL.

3. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

4. La Regione si impegna altresì, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, a rafforzare

e sostenere, secondo priorità stabilite, azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione.

5. Le ASL, sedi di istituti penitenziari, al fine di una informazione puntuale alle persone detenute sulle prestazioni erogabili, sulle modalità ed i tempi di accesso, promuovono la carta dei servizi sanitari, definendo gli ambiti di intervento, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Regione. La carta dei servizi sanitari è predisposta privilegiando forme di comunicazione rispettose della specificità e delle esigenze etniche e religiose.

6. La Regione si impegna ad individuare strutture terapeutiche idonee per adolescenti e si impegna altresì, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, ad incentivare gli istituti penitenziari a sperimentare i sistemi di telemedicina.

Art. 5 Attività trattamentali e socio educative.

1. La Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti, intra ed extramurari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, nonché gli interventi di housing sociale e quelli a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.

2. Per una efficace realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei servizi sociali, del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, del Centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, del terzo settore e del volontariato, anche mediante la formalizzazione di accordi atti a favorire le intese per la realizzazione di una presa in carico integrata.

3. La Regione sostiene, valorizza e finanzia, altresì, il coinvolgimento attivo, nell'ambito dell'area socio educativa, degli operatori esterni al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed al Centro per la giustizia minorile che concorrono alla realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, attraverso la stipula di accordi tra enti locali e istituti penitenziari per assicurare la presenza di educatori professionali da impegnare nelle attività trattamentali e di personale con funzioni di supporto alle attività educative da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale.

4. La Regione, nel rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale della sanzione penale di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, fi-

nanzia gli enti gestori di prestazioni socio-assistenziali in forma sperimentale per la durata di tre anni, garantendo la presenza di un numero adeguato di educatori negli istituti penitenziari della Regione, onde assicurare le necessarie prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta, in modo da coprire temporaneamente ed in via d'urgenza, l'attuale carenza complessiva di organico relativa a tale figura professionale.

5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alla problematiche relative alle vittime del reato, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area minori, attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale⁽²⁰⁾.

Art. 6

Attività di assistenza alle famiglie.

1. La Regione promuove e sostiene interventi e progetti intra ed extramurari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-ge- nitori.

2. A tal fine la Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di interventi di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, con le finalità e le modalità indicate all'articolo 45 della legge n. 354/1975 e nel D.P.R. n. 230/2000.

Art. 7

Attività di istruzione e formazione.

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, al Comitato regionale per l'edu-

²⁰ Si veda la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 8/1206 "Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale".

cazione degli adulti ed alle province.

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.

4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-oggettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 8
Attività lavorativa.

1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale n. 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Art. 9
Funzioni di coordinamento e di controllo.

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.
2. La Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e di istruzione e formazione lavoro, attraverso gli organismi preposti.
3. Annualmente, in occasione della presentazione del DPFR la Giunta regionale presenta al Consiglio, previo esame della commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.
4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una informazione sullo stato delle carceri lombarde, rispetto alla condizione delle infrastrutture, agli indici di affollamento, alle diverse tipologie dei reati, allo stato della salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, alla provenienza dei detenuti, al livello di alfabetizzazione, alle problematiche del lavoro e alle emergenze di carattere sociale rilevate.
5. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
 - a) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
 - b) le politiche svolte in campo sanitario, con particolare riguardo agli strumenti posti in essere per garantire la continuità e l'efficacia delle cure mediche, nonché alle iniziative nel campo della prevenzione;
 - c) le misure attuate, con fondi propri e con risorse comunitarie (fondo sociale europeo), nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
 - d) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai carcerati all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.
6. La relazione dà conto altresì delle intese stipulate con il Ministero competente e con l'Amministrazione Penitenziaria nonché delle iniziative di sensibilizzazione e di sostegno svolte nei confronti degli enti locali, delle forze sociali e delle cooperative di detenuti.
7. Il Consiglio Regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

Art. 10**Il garante dei detenuti.**

1. Il difensore civico regionale, sino al riordino complessivo dell'ufficio, assolve alle funzioni di garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento⁽²¹⁾.

Art. 11**Provvedimenti attuativi.**

1. La Regione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti attuativi.

Art. 12**Norma finanziaria.**

1. Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 3, trattamenti e socio-educative di cui all'articolo 5, di istruzione e formazione di cui all'articolo 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'articolo 8, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.6.4.2.2.95 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione», la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di 1.000.000,00.

2. Alle spese per la tutela della salute di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

3. All'onere di 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

²¹ Si veda il Reg. 14 dicembre 2006, n. 10: "Definizione dei compiti del Garante dei detenuti".

PAGINA BIANCA

Reg. 14 dicembre 2006, n. 10⁽²²⁾ - **Definizione dei compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari).**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).
2. Le funzioni di Garante dei detenuti, di seguito indicato come «Garante», sono svolte pro tempore dal Difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
3. Il Difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di Garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell'ambito delle materie di competenza regionale.
4. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.

Art. 2
Funzioni e obiettivi

1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di:
 - a) assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;
 - b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
 - c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all'articolo 1, comma 3, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

²² Pubblicato nel B.U. Lombardia 11 dicembre 2006, n. 50, S.O. 15 dicembre 2006, n. 3.

- d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all'articolo 1, comma 3;
- e) promuovere iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l'esecuzione delle pene;
- f) collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedurali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della L.R. n. 8/2005.

Art. 3 Modalità di intervento

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, il Garante collabora con le autorità competenti al fine di rendere efficace l'attività prevista dal presente regolamento.
2. Il Garante può effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
3. Il Garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all'avente diritto.
4. Le strutture regionali competenti rilasciano al Garante, entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalità di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.
5. Il Garante può convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.
6. Il Garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla L.R. n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il Garante può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.

ART. 4
COLLABORAZIONI

1. Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze.

ART. 5
RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull'attività svolta durante l'anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 8/2005.

2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni di Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale.

2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell'ufficio e tra l'altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l'attivazione e del carattere di gratuità degli interventi.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

PAGINA BIANCA

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽²³⁾ - **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...omissis...)
11. Difensore civico.

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127⁽²⁴⁾.

(...omissis...)
127. Controllo eventuale.

1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza as-

²³ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

²⁴ Il presente articolo corrisponde all'art. 8, *L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

soluta dei componenti il consiglio.

3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133⁽²⁵⁾.

(...omissis...)

136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico⁽²⁶⁾.

²⁵ Il presente articolo corrisponde ai commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

²⁶ Il presente articolo corrisponde al comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

L. 7 agosto 1990, n. 241⁽²⁷⁾ - **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(...omissis...)

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e principi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
 - b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
 - c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 - d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 - e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza⁽²⁸⁾.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle

²⁷ Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

²⁸ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere⁽²⁹⁾.

23. Ambito di applicazione del diritto di accesso⁽³⁰⁾.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24⁽³¹⁾.

24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

²⁹ Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

³⁰ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

³¹ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1⁽³²⁾.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

³² Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Prov. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Del. Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Delib. 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Del. 10 settembre 2008 (Gazz. Uff. 29 settembre 2008, n. 228) con la quale è stato approvato il nuovo regolamento, per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Del. Aut. gar. com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del. Aut. gar. com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del. Aut. gar. com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del. Aut. gar. com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Prov. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale⁽³³⁾.

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁽³⁴⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

³³ Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

³⁴ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per l'ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritennero illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interassi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorsa inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁽³⁵⁾.

³⁵ Comma prima sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁽³⁶⁾.
- 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente⁽³⁷⁾.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti⁽³⁸⁾.

26. Obbligo di pubblicazione⁽³⁹⁾.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

³⁶ Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁷ Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

³⁸ Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

³⁹ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri]⁽⁴⁰⁾.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo]⁽⁴¹⁾⁽⁴²⁾.

⁴⁰ Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

⁴¹ Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

⁴² Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

**28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
in materia di segreto di ufficio⁽⁴³⁾.**

1. ...⁽⁴⁴⁾.

⁴³ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁴⁴ Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L. 5 febbraio 1992, n. 104⁽⁴⁵⁾ - **Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**⁽⁴⁶⁾.

(...omissis...)

36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà⁽⁴⁷⁾.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

(...omissis...)

⁴⁵ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

⁴⁶ Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).